SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

81ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2001

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-74

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 75-214

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 215-232

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Non accoglimento di proposta:

PRESIDENTE 2
TURRONI *(Verdi-U)* 2

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(374-B) ***Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

PRESIDENTE . . . . . 2, 3, 4 e *passim*
TURRONI *(Verdi-U)* 3, 8, 13
* GRILLO *(FI), relatore* 3
SPECCHIA *(AN), relatore* 4
MANCINO *(Mar-DL-U)* 6
DENTAMARO *(Mar-DL-U)* 9
* PASTORE *(FI)* 11
VISERTA COSTANTINI *(DS-U)* 13, 14
DONATI *(Verdi-U)* 18
MONCADA *(CCD-CDU:BF)* . . . . . *Pag.* 21, 22
BATTISTI *(Mar-DL-U)* 22
VALLONE *(Mar-DL-U)* 22
MENARDI *(AN)* 24
GIOVANELLI *(DS-U)* 25

Verifica del numero legale 13

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE 30, 31
PETRINI *(Mar-DL-U)* 29, 30, 31

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B:

PRESIDENTE . . . . . 33, 38, 41 e *passim*
* CICOLANI *(FI)* 31
* GRILLO *(FI), relatore* . . . . . 33, 34, 37 e *passim*
SPECCHIA *(AN), relatore* 38
TORTOLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio* 40
LUNARDI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti* 41
MALAN *(FI)* 42
TURRONI *(Verdi-U)* . . . . . 33, 41, 42 e *passim*
TOIA *(Mar-DL-U)* 44
* MULAS *(AN)* 45
VIVIANI *(DS-U)* 47
MALENTACCHI *(Misto-RC)* 48, 67
RIPAMONTI *(Verdi-U)* 70

Verifiche del numero legale . . . 42, 43, 47 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 50, 52, 53 e *passim*

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 71
MALAN *(FI)* 70
VIVIANI *(DS-U)* 70

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 72, 73
PETRINI *(Mar-DL-U)* 71
TURRONI *(Verdi-U)* 72, 74

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 374-B:

Ordini del giorno G100 e G101 75
Articolo 1 ed emendamenti 76

ALLEGATO B

INTERVENTI

Integrazione all'intervento del senatore Turroni in discussione di questione pregiudiziale sul disegno di legge n. 374-B 215

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 218

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Variazioni nella composizione 226

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Variazioni nella composizione . . . . . *Pag.* 226

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 226
Annunzio di presentazione 226

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 227
Trasmissione di documenti 227

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 74
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 228
Apposizione di nuove firme a mozioni 228
Interpellanze 229
Interrogazioni 230

RETTIFICHE 232

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Non accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno

TURRONI *(Verdi-U).* Chiede l'inversione della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, proponendo che l'Assemblea discuta in primo luogo il disegno di legge n. 841.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, non ammette la richiesta del senatore Turroni, in quanto il calendario è stato approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo.

TURRONI *(Verdi-U).* Accetta la decisione del Presidente, segnalando che la sua proposta non intendeva modificare il calendario e preannunziando la presentazione di una questione pregiudiziale alla discussione del disegno di legge n. 374-B.

Discussione del disegno di legge:

(374-B) ***Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno solo le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Autorizza i senatori Grillo e Specchia a svolgere le relazioni orali rispettivamente per l'8ª e la 13ª Commissione permanente.

GRILLO, *relatore*. Le Commissioni riunite hanno approvato il testo pervenuto dalla Camera, considerandolo strategico per il rilancio delle infrastrutture e prendendo atto dell'intenzione del Governo di riesaminare la parte soppressa dalla Camera dei deputati. Peraltro, il Ministero dei lavori pubblici ha avviato una proficua consultazione con le Regioni per l'individuazione delle opere strategiche da inserire nel prossimo piano generale; sollecita quindi l'approvazione da parte dell'Aula.

SPECCHIA, *relatore*. Il provvedimento è innovativo e determinerà benefici al Paese consentendo la realizzazione di grandi infrastrutture che incideranno profondamente e positivamente sul territorio italiano. Gli emendamenti presentati da Gruppo dei Verdi hanno consentito l'approfondimento di una materia complessa e delicata come la gestione dei rifiuti, trattata dall'originario articolo 3 del provvedimento e soppressa in seconda lettura dalla Camera. Vista l'urgenza di approvare il provvedimento esprimerà parere contrario su tutti gli emendamenti in esame, anche se alcuni di essi, come quelli relativi alla definizione di rifiuto, sono importanti e riprendono discussioni già affrontate nella precedente legislatura. La maggioranza deve pertanto assumere l'impegno di riesaminare ed approvare questa parte del provvedimento dalla quale possono risultare notevoli benefici, in quanto il decreto legislativo Ronchi, pur avendo evidenziato delle carenze in fase attuativa, ha rappresentato comunque un positivo passo in avanti. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD-CDU:BF).*

MANCINO *(Mar-DL-U)*. Premesso che il provvedimento si compone di un unico articolo a seguito della questione di fiducia posta dal Governo all'inizio di agosto per evitare di esaminare i numerosi emendamenti presentati ai tre articoli del testo originario, considerato inoltre che il *referendum* del 7 ottobre ha reso pienamente operative nell'ordinamento le modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione per quanto riguarda le autonomie locali, appare veramente singolare la latitanza del ministro Lunardi rispetto ad un confronto con il Parlamento sulla corretta interpretazione e quindi attuazione della novella costituzionale per i settori dei la-

vori pubblici e la tutela del territorio. Chiede pertanto al Presidente di invitare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a partecipare ai lavori del Senato. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).*

PRESIDENTE. A parte la rilevanza politica delle critiche del senatore Mancino sull'assenza del ministro Lunardi, dà atto della presenza del Sottosegretario di Stato per l'ambiente, materia cui si riferiscono le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Comunica comunque di essersi attivato fin da questa mattina per sollecitare la presenza del ministro Lunardi. *(Commenti dal Gruppo Mar-DL-U).*

TURRONI *(Verdi-U)*. Pone una pregiudiziale di costituzionalità, con riferimento all'articolo 117, come recentemente modificato, per quanto riguarda la compressione delle competenze delle autonomie locali su cui pure ricadono le infrastrutture e le opere che si intendono realizzare, agli articoli 3 e 24, per le disparità di trattamento tra gli operatori economici e la tutela giurisdizionale, nonché, infine, all'articolo 11, per violazioni delle direttive comunitarie.

DENTAMARO *(Mar-DL-U)*. Condividendo le osservazioni del senatore Turroni, rileva un ulteriore profilo di incostituzionalità della legge obiettivo, che la dottrina considera solitamente di contenuto amministrativo, con riferimento all'articolo 118 della Costituzione, per quanto attiene all'individuazione delle grandi infrastrutture che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 riservano alla competenza del Governo e che invece sono di competenza o esclusiva o concorrente delle Regioni, a seconda dei settori considerati. Analoghe considerazioni valgono per i commi da 6 a 14 recanti una disciplina dettagliata del regime di concessione e autorizzazione edilizia, materia su cui invece al Governo spetta solo la fissazione dei principi fondamentali. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).*

PASTORE *(FI)*. Chiarito che la Commissione affari costituzionali, da lui presieduta, ha espresso il parere solo sulle parti del testo modificate dalla Camera dei deputati, anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale emerge la necessità di un'estrema cautela nel recepimento nell'ordinamento vigente del nuovo Titolo V della Costituzione. Quanto poi al contenuto della legge obiettivo, che prevede il coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie locali, le opere strategiche non rientrano nelle grandi reti di trasporto di cui alla legislazione concorrente e quindi è inimmaginabile una polverizzazione degli interventi, neppure a livello regionale.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), viene respinta la questione pregiudiziale proposta con diverse motivazioni dallo stesso senatore e dalla senatrice Dentamaro. (Proteste del senatore Montino per il protrarsi delle operazioni di verifica. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

VISERTA COSTANTINI *(DS-U)*. Le critiche della maggioranza alla politica infrastrutturale del passato decennio non sono convincenti in quanto una condizione di oggettivo *deficit* si è determinata soprattutto negli anni dal 1992 al 1994, mentre negli anni successivi, nonostante gli effetti della stagione di Tangentopoli e le ristrettezze dovute all'opera di risanamento delle finanze pubbliche, vi è stata una ripresa sensibile, sfociata nell'incremento di investimenti nel settore ad un tasso annuo superiore al 10 per cento dal 1997 al 2000, anche grazie a un'azione incisiva sui nodi procedurali che hanno ostacolato la costruzione delle grandi opere pubbliche. La svolta prospettata dal nuovo Governo potrà realizzarsi soltanto se verranno mobilitate ingenti risorse, ma le dotazioni finanziarie indicate inizialmente dal ministro Lunardi sono state sensibilmente ridimensionate già nella finanziaria per il 2002, mentre per quanto riguarda i finanziamenti privati, non appare credibile la ricaduta attesa dall'adozione dello strumento del *project financing*. Quindi, se l'obiettivo finale del disegno di legge appare condivisibile, in realtà gli ambiziosi progetti indicati mancano di solidità ed il Governo sarà costretto a muoversi nel quadro finanziario indicato dalla precedente maggioranza. Le uniche novità del testo in esame rispetto all'elaborazione avviata nel secondo quinquennio degli anni '90 risiedono nel meccanismo di individuazione delle grandi opere pubbliche e nell'introduzione della figura del contraente generale, la quale, però, in assenza di un quadro certo di accorgimenti e regole rischia di risultare destabilizzante rispetto ad un sistema in cui si era finalmente riusciti ad introdurre elementi di concorrenza, trasparenza e correttezza. *(Applausi dal Gruppo DS-U)*.

DONATI *(Verdi-U)*. Le modifiche introdotte dalla Camera non appaiono significative rispetto alla sostanza del provvedimento, che rimane comunque fortemente criticabile in quanto, da un lato, instaura per le concessioni edilizie un regime di autorizzazioni senza regole e diminuisce i controlli della pubblica amministrazione, aprendo la strada ad interventi pesanti nei centri storici, e dall'altro lato concentra il rilancio delle infrastrutture essenzialmente sulla costruzione di strade ed autostrade, con effetti nefasti per la qualità della vita dei cittadini e per le ipotesi di politiche alternative dei trasporti. Inoltre, non vengono indicati criteri coerenti di selezione delle grandi opere pubbliche, con il rischio che il Governo introduca deroghe totali alle procedure di valutazione di impatto ambientale, mentre i meccanismi affidati al *general contractor* per la realizzazione delle opere finiranno per eliminare dal mercato le piccole e medie imprese nazionali. Particolarmente rilevante è inoltre il mancato coinvolgimento degli enti locali nella definizione dei progetti esecutivi, in violazione della Costituzione che affida la materia alla legislazione concorrente. In sostanza, è stata persa l'occasione per individuare un numero limitato di grandi opere strategiche necessarie al Paese e sono state adottate procedure che consentiranno la realizzazione, arbitraria e preoccupante vi-

sto il conflitto di interessi che riguarda il ministro Lunardi, di numerose opere di minore importanza, ricorrendo a un regime derogatorio straordinario che esclude il controllo della pubblica amministrazione ed un'adeguata valutazione dell'impatto sull'ambiente. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Cambursano).*

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

MONCADA *(CCD-CDU:BF)*. La soppressione del comma 15 operata dalla Camera dei deputati impone un riesame in altro provvedimento della normativa in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997, e il Governo ha fornito ampie assicurazioni alle Commissioni riunite circa l'intenzione di provvedervi celermente. Pertanto, nella convinzione che il disegno di legge contribuisca a colmare il *deficit* infrastrutturale rispetto agli altri Paesi europei, annuncia il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF e FI).*

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento, chiede l'espressione del parere da parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, data la materia del provvedimento rientrante nell'ambito economico.

PRESIDENTE. La richiesta di parere del CNEL è stata equiparata, da una decisione della Giunta per il Regolamento, alla questione sospensiva e pertanto, secondo quanto disposto dall'articolo 93 del Regolamento, deve essere avanzata prima della discussione generale.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Lo smantellamento dell'impianto originario del disegno di legge operato dalla Camera disattende le promesse propagandistiche precedentemente annunciate rinunciando ad intervenire su questioni vitali attinenti la materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, tanto che anche da parte del Governo si afferma la necessità di ritornare sulla questione dei rifiuti attraverso un provvedimento organico in materia. Peraltro è inaccettabile il ruolo di innovazione legislativa che la maggioranza affida alla sola Camera dei deputati assegnando al Senato una mera funzione di ratifica. Preannuncia che il Gruppo della Margherita confermerà il voto contrario sul disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

MENARDI *(AN)*. Il ritardo, peraltro non rilevante, con cui si giunge all'approvazione del disegno di legge è dovuto alla pretestuosità dei comportamenti dell'opposizione, che non ha colto la questione centrale sottesa alle disposizioni, quella cioè di modernizzare il Paese dotandolo di ade-

guate infrastrutture. Peraltro, le misure individuate riguardano la progettazione e la costruzione delle grandi opere pubbliche, la cui importanza strategica sarà valutata positivamente dai privati ai fini della destinazione dei loro investimenti. Preannuncia pertanto il convinto voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

GIOVANELLI *(DS-U).* Il disegno di legge in esame è soltanto un provvedimento-annuncio che non servirà a rilanciare la costruzione di infrastrutture nel Paese ed è ispirato a intenti puramente propagandistici rinviando la definizione della normativa all'emanazione dei decreti delegati. Peraltro, la delega al Governo non opera alcuna selezione sugli interventi realmente necessari per colmare il *deficit* infrastrutturale, che attengono non tanto alla costruzione di nuove strade ma a scelte alternative rispetto al trasporto. È inoltre inaccettabile che le norme in materia di valutazione di impatto ambientale si ispirino all'idea della tutela dell'ambiente quale limite allo sviluppo. In ordine alla modifica operata dalla Camera dei deputati, la scelta dell'opposizione è di proporre emendamenti pertinenti volti a precisare l'interpretazione di rifiuto, nel senso di escludere dalla definizione i materiali che possono essere riciclati, offrendo in tal modo risposte convincenti agli operatori del settore. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

Richiamo al Regolamento

PETRINI *(Mar-DL-U).* Non è convincente l'interpretazione fornita dal Presidente sulla decisione della Giunta per il Regolamento in merito alla richiesta di parere del CNEL, in quanto tale decisione rinvia alle disposizioni dell'articolo 93 soltanto per le modalità di discussione e non fa riferimento alla fase della discussione in cui la questione può essere sollevata.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta per il Regolamento, riportato peraltro nell'ultima edizione del Regolamento, è stato espresso all'unanimità e risolve l'incongruenza tra la disposizione dell'articolo 98 e quella dell'articolo 93 precisando che per la richiesta di parere del CNEL valgono i limiti temporali stabiliti per la questione sospensiva; pertanto essa deve essere avanzata prima dell'inizio della discussione generale. *(Applausi dal Gruppo AN).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

CICOLANI *(FI).* Il differenziale negativo rispetto agli altri Paesi europei nella dotazione di infrastrutture evidenziato anche da recenti dati dell'Unione europea impone una riflessione sugli strumenti necessari non essendo sufficiente la sola volontà politica. Inoltre, la necessità di col-

mare tale divario è nell'interesse del Paese, stante le ricadute negative in termini di sviluppo che derivano dall'isolamento di molte zone soprattutto montane. Non risponde a verità l'accusa secondo cui il provvedimento svuoterebbe di poteri gli enti locali in quanto la collaborazione in atto tra Governo e Regioni sta portando alla definizione di un effettivo piano delle opere pubbliche. Presupposto fondamentale per un rilancio reale è comunque un'azione attiva contro la criminalità, così come essenziale è un progetto di promozione culturale, attraverso un fondo da destinare al Ministero per i beni culturali, volto alla valorizzazione delle opere esistenti. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

GRILLO, *relatore*. La finanza di progetto non ha finora funzionato a causa della norma che impone alle banche o alle istituzioni finanziarie che sostengono le imprese incaricate di realizzare l'infrastruttura di mantenere per molti anni la loro quota nella società allo scopo costituita. È invece necessario prevedere che la durata della società possa essere limitata al periodo della realizzazione dell'opera, consentendo la sostituzione dell'originario socio con altri soggetti finanziari, che verrebbero così divisi tra promotori e subentranti. Quanto alle perplessità circa la congruenza tra la dimensione degli interventi per le infrastrutture che il Governo intende finanziare nei prossimi anni attingendo ai fondi comunitari e il totale effettivamente disponibile dei suddetti fondi, informa che il ministro Lunardi sta opportunamente contattando i presidenti delle Regioni al fine di convincerli a dirottare le risorse di loro competenza su opere strategiche nazionali che tuttavia interessano i territori da loro amministrati. Il provvedimento è pertanto innovativo e necessario per il Paese, visto che le grandi infrastrutture non si sono realizzate in questi ultimi dieci anni a causa di una legislazione eccessivamente complessa. La modifica alla procedura di VIA, che sarà realizzata sul progetto preliminare e non più sul definitivo, è opportuna in quanto consente sicuri risparmi, mentre la previsione di un parere solo consultivo da parte della conferenza dei servizi è coerente con la valorizzazione della scelta politica di realizzare l'opera. *(Applausi dai Gruppi FI e AN).*

SPECCHIA, *relatore*. Il provvedimento è stato lungamente discusso in Parlamento, anche se non sono state apportate modifiche ad eccezione dell'approvazione da parte della Camera dei deputati di un emendamento, proposto dall'opposizione, che ha soppresso le norme in materia di rifiuti. La maggioranza intende riformare il decreto Ronchi, a partire dal nodo centrale della definizione di rifiuto, ma non si può pretendere che lo faccia in pochi mesi quando il centrosinistra non è stato in grado di risolvere la questione in due anni. L'ambito di applicazione della DIA è stato già ampliato dal testo unico approvato dalla maggioranza di centrosinistra e il provvedimento in esame ne allarga ulteriormente la portata per venire incontro alle pressanti esigenze di semplificazione, prevedendone allo stesso

tempo una regolamentazione che dovrà essere completata rafforzando le strutture degli uffici tecnici dei comuni e la loro capacità di effettuare controlli sulla realizzazione dei progetti. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

TORTOLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Il provvedimento, lungamente discusso non solo in Parlamento ma nel Paese, comporta un salto concettuale rispetto alla precedente normativa ed è auspicabile che possa assicurare anche quel salto di qualità di cui ha bisogno il Paese, sia al Sud che al Nord, per colmare le proprie carenze infrastrutturali. La parte concernente la normativa sui rifiuti è stata soppressa su sollecitazione dell'opposizione, che ne ha segnalato l'estraneità; tali norme saranno comunque inserite in un apposito provvedimento.

PRESIDENTE. Comunica i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti *(v. Resoconto stenografico)*, avvertendo inoltre che, ai sensi del articolo 104 del Regolamento, sono improponibili gli ordini del giorno G100 e G101 e gli emendamenti 1.500, 1.501, 1.502 e 1.503. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricordando che sugli emendamenti 1.264, 1.265, 1.309, 1.315, 1.320, 1.322, 1.323, 1.324, 1.325, 1.327, 1.337 e 1.338 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TURRONI *(Verdi-U)*. Rinuncia ad illustrare gli emendamenti riservandosi di intervenire in dichiarazione di voto.

GRILLO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

LUNARDI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere è conforme a quello del relatore.

MALAN *(FI)*. Chiede l'inversione dell'ordine del giorno proponendo che l'Aula discuta il disegno di legge n. 841.

PRESIDENTE. La questione non può essere posta in questo momento; potrà essere riconsiderata a fine seduta o all'inizio della seduta pomeridiana.

TURRONI *(Verdi-U)*. Annuncia il voto favorevole all'emendamento 1.100 sul quale chiede la verifica del numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 1.100 fino alle parole «dalla seguente», risultando così preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti fino all'1.108. Viene quindi respinto l'emendamento 1.109. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, richiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 1.110 fino alle parole: «la persona»; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti fino all'1.115.

TOIA (Mar-DL-U). Segnala che nella precedente votazione risultavano accese alcune luci cui non corrispondeva la presenza di senatori.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha già disposto delle iniziative per superare questo inconveniente. Garantisce la massima attenzione da parte della Presidenza alla segnalazione di irregolarità e chiede che le stesse siano effettuate dai Capigruppo.

DATO, *segretario.* Chiede il supporto degli assistenti parlamentari d'Aula per controllare le votazioni. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

MULAS *(AN).* I senatori dell'opposizione, così attenti alla regolarità delle votazioni, non dovrebbero compiere operazioni scorrette al fine di garantirsi il rimborso della diaria. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP).*

TURRONI *(Verdi-U).* Non condivide l'interpretazione della cosiddetta regola del canguro applicata dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Tale interpretazione è stata sempre seguita fin dalla scorsa legislatura, a seguito di un pronunciamento dell'Ufficio di Presidenza.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.116, fino alle parole «le seguenti», risultando di conseguenza preclusi la restante parte ed i successivi fino all'1.119.

VIVIANI *(DS-U).* Chiede alla Presidenza di censurare le accuse generiche del senatore Mulas rivolte allo schieramento di centrosinistra. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Commenti dai Gruppi FI e AN).*

PRESIDENTE. Sarà cura della Presidenza ricevere ulteriori precisazioni, così come nel caso delle segnalazioni durante le operazioni di voto.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge la prima parte dell'1.120, fino alle parole «dalle seguenti», con preclusione della restante parte e dell'1.121.

MALENTACCHI *(Misto-RC).* A nome dei senatori di Rifondazione comunista, sottoscrive l'emendamento 1.122 e dichiara il voto favorevole.

TURRONI *(Verdi-U)*. Nel chiedere la verifica del numero legale prima della votazione dell'1.122, protesta vivamente per la procedura seguita dalla Presidenza nell'applicazione della regola del canguro.

PRESIDENTE. Richiama all'ordine il senatore Turroni per le espressioni indirizzate alla Presidenza e ribadisce di non discostarsi dalla prassi seguita fin dalla scorsa legislatura. *(Applausi dal Gruppo AN).*

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge la prima parte dell'1.122, fino alle parole «le seguenti», con la preclusione della restante parte, dell'1.123 e dell'1.125. Previe distinte verifiche del numero legale, chieste sempre dal senatore TURRONI, il Senato respinge la prima parte dell'1.124 fino alle parole «la seguente» (con preclusione della restante parte e dell'1.126) e la prima parte dell'1.128, fino alle parole «le seguenti» (risultando di conseguenza preclusi la restante parte, l'1.129 e l'1.130). E' quindi respinto l'1.131.

Il Senato, con successive votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore TURRONI, respinge l'emendamento 1.127, la prima parte dell'1.135, fino alle parole «le seguenti» (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 1.136 e 1.137), nonché l'1.138 e l'1.141. Sono altresì respinti la prima parte dell'1.132, fino alle parole «con le seguenti» (risultando di conseguenza preclusi la restante parte dello stesso, l'1.133 e l'1.134), nonché gli emendamenti 1.139 e 1.140.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste ancora dal senatore TURRONI, sono quindi respinti l'1.142, la prima parte dell'1.143, fino alle parole «seguenti parole» (con la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi emendamenti da 1.144 a 1.160), la prima parte dell'1.161, fino alle parole «seguenti periodi» (con la conseguente preclusione della restante parte e dell'1.165), la prima parte dell'1.162, fino alle parole «seguente periodo» (con la conseguente preclusione della restante parte dello stesso, dell'1.163 dell'1.164), la prima parte dell'1.166, fino alle parole «il seguente» (con la preclusione della restante parte e dei successivi da 1.167 a 1.200), l'1.201 e la prima parte dell'1.202, fino alle parole «seguenti» (con preclusione della restante parte, dell'1.203 e dell'1.204). Sono altresì respinti la prima parte dell'1.205, fino alle parole «con le seguenti» (con la preclusione della restante parte e dell'1.206) e la prima parte dell'1.207, fino alle parole «chiunque effettua» (con la conseguente preclusione della restante parte e dell'1.208), nonché gli emendamenti 1.211, 1.214 e 1.215.

Previe ulteriori verifiche del numero legale, chieste ancora una volta dal senatore TURRONI, sono quindi respinti la prima parte dell'1.209, fino alle parole «titolo professionale» (risultando pertanto preclusi la restante parte e l'1.210) e l'emendamento 1.212.

Con successive votazioni nominali elettroniche, chieste ancora dal senatore TURRONI, sono poi respinti l'1.213, la prima parte dell'1.216, fino alle parole «le seguenti» (con la preclusione della restante parte, dell'1.217 e dell'1.218), nonché l'1.219, l'1.220, l'1.221 e la prima parte

dell'1.222, fino alle parole «le seguenti» (con la preclusione della restante parte e dell'1.223). E' quindi respinto l'1.224.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta ancora dal senatore TURRONI, è respinta la prima parte dell'1.225, fino alle parole «le seguenti» (con preclusione della restante parte, dell'1.226 e dell'1.227).

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. Ricorda l'importanza dell'1.228, che sottoscrive sollecitandone l'approvazione.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.228, fino alle parole «dai seguenti» (risultando pertanto preclusi la restante parte dello stesso ed i successivi da 1.229 a 1.236). Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), sono poi respinte la prima parte dell'1.237, fino alle parole «dal seguente» (con la preclusione della restante parte e dei successivi da 1.238 a 1.260) e la prima parte dell'1.261, fino alle parole «il seguente» (risultando così preclusi la restante parte, l'1.262 e l'1.263).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.264 e 1.265 sono improcedibili.

Sui lavori del Senato

MALAN *(FI)*. Chiede che, alla ripresa dei lavori nella seduta pomeridiana e dopo lo svolgimento del *question time*, si passi alla conversione del decreto-legge per la repressione e il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale, considerata l'urgenza della materia.

PRESIDENTE. Constatato il generale accordo dei Gruppi parlamentari, così si procederà nella seduta pomeridiana.

VIVIANI *(DS-U)*. Concorda sulla proposta, ma chiede chiarimenti circa lo svolgimento del *question time*.

PRESIDENTE. L'andamento dei lavori tiene conto della rigidità in ordine alla presenza del rappresentante del Governo per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Richiamo al Regolamento

PETRINI *(Mar-DL-U)*. In ordine alla disciplina del dibattito sulla richiesta di parere del CNEL, la Giunta per il Regolamento ha operato una discutibile interpretazione estensiva, applicando a tale fattispecie le modalità di proposizione e i limiti temporali fissati all'articolo 93.

PRESIDENTE. La Presidenza ha riferito un parere della Giunta per il Regolamento approvato all'unanimità.

TURRONI *(Verdi-U)*. Scusandosi per le precedenti intemperanze durante l'esame degli emendamenti, ribadisce la propria contrarietà sull'interpretazione data dalla Presidenza in merito alla regola del canguro, che viene applicata in modo così ampio da consentire di immaginare, in caso di disegno di legge governativo composto da un solo articolo, la possibilità di votare un solo emendamento con conseguente preclusione di tutti gli altri, il che configurerebbe una sorta di inaccettabile questione di fiducia posta dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Ribadisce ancora una volta di avere applicato la prassi seguita fin dal 1996. Dà quindi annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,13.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32).*

Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cozzolino, Cursi, D'Alì, Dell'Utri, De Martino, De Paoli, Forte, Lauro, Liguori, Mantica, Piccioni, Sestini, Saporito, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Crema, Giovanelli, Gubert e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Ronconi e Vicini, per partecipare al Forum nazionale sull'agroalimentare italiano; Provera, per partecipare alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni in materia di cooperazione allo sviluppo dei Parlamenti dell'Unione europea.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36).*

Non accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno

TURRONI *(Verdi-U).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U).* Signor Presidente, intervengo per chiederle l'inversione dell'ordine del giorno, ovvero di posporre il primo punto all'ordine del giorno a quello successivo.

Chiedo altresì che questa richiesta sia messa in votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, mi consenta di dirle che il calendario della settimana corrente, con questo argomento al primo punto dell'ordine del giorno di oggi, è stato approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, compreso il rappresentante del suo Gruppo; tale calendario è anche stato comunicato all'Aula una prima volta e di nuovo ieri. Pertanto, non ritengo che si possa accogliere la richiesta di inversione dell'ordine del giorno. Naturalmente faccio riferimento, senatore Turroni, ad un articolo del Regolamento, esattamente l'articolo 56, comma 3.

TURRONI *(Verdi-U).* Signor Presidente, accolgo questa sua interpretazione, anche se, per la verità, non sarebbe stato modificato il nostro calendario; infatti chiedevo semplicemente l'inversione della trattazione di un argomento rispetto ad un altro.

Discussione del disegno di legge:

(374-B) ***Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 374-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intendo sollevare la questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento...

PRESIDENTE. Chiedo scusa, senatore Turroni: questa richiesta, più che legittima e fondata sul Regolamento, certamente sarà oggetto di attenzione da parte del Presidente, tuttavia è necessario che prima di avanzarla siano svolte le relazioni.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, a norma di Regolamento, la questione pregiudiziale può essere proposta prima che si inizi la discussione di un argomento; e credevo che le relazioni facessero parte della discussione medesima. Accetto comunque la sua interpretazione, ma preciso che ho chiesto di intervenire per avanzare questa richiesta.

PRESIDENTE. Come ho detto, devono essere svolte prima le relazioni, dopo di che certamente lei avrà diritto, oltre che titolo, a rinnovare la sua richiesta.

I relatori, senatori Grillo e Specchia, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Grillo.

* GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, questa mattina affrontiamo nuovamente il dibattito sul provvedimento noto come legge obiettivo, già licenziato dal Senato nello scorso mese di agosto e modificato dalla Camera per la parte riferita alla questione della definizione del concetto di rifiuti.

Il Senato ha affrontato l'argomento in Commissione ritenendo di dover approvare il testo licenziato dalla Camera, stante la necessità di procedere tempestivamente al varo di questa iniziativa di legge giudicata, non solo dal Governo ma anche dalla maggioranza, un provvedimento fondamentale ai fini del conseguimento dell'obiettivo di realizzare le infrastrutture strategiche nell'interesse del nostro Paese.

Dopo l'approvazione in prima lettura del provvedimento da parte del Senato, il Ministero ha proceduto a contattare le rappresentanze delle regioni per anticipare un lavoro ritenuto propedeutico ai fini della definizione di un programma teso a individuare le opere strategiche da inserire nel prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria.

Stante il consenso che molte delle regioni hanno accordato all'iniziativa del Ministero (consenso che ha valso un giudizio estremamente positivo e una collaborazione operativa improntata alla massima costruttività), anche a noi risulta che numerose regioni abbiano già individuato, insieme al Ministero, le opere cosiddette strategiche da inserire nel piano generale che il Ministero intende far approvare.

In questo senso e lungo questa prospettiva di lavoro, le Commissioni riunite hanno affrontato i punti modificati dalla Camera dei deputati più propriamente riferiti alla definizione del concetto dei rifiuti.

Stante altresì l'intendimento del Governo di tornare, in un momento successivo, sull'argomento per recuperare i contenuti di quanto proposto nella iniziale formulazione del disegno di legge, è prevalsa l'opinione di adottare il testo licenziato dalla Camera con la riserva – lo ripeto – di riprendere successivamente l'argomento.

Per questo motivo, confermando la strategicità del provvedimento, che giudichiamo assolutamente prioritario ai fini del recupero del *gap* infrastrutturale del nostro Paese nel settore delle opere pubbliche variamente considerate, sottoponiamo all'Assemblea il disegno di legge nel testo proveniente dalla Camera raccomandandone l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Specchia.

SPECCHIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, ringrazio innanzitutto i colleghi di maggioranza delle Commissioni riunite 8ª e 13ª che, insieme ai rispettivi Presidenti e al sottoscritto, hanno anche questa volta dovuto lavorare diverse ore (l'altra sera addirittura fino a mezzanotte) per portare a termine un lavoro importante, che si sostanzia nell'approvazione di un disegno di legge che innova profondamente la materia e che – come sottolineava il collega Grillo – porterà grandi benefìci al Paese nel comparto delle grandi infrastrutture.

Devo però ringraziare anche i colleghi Verdi che ... *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a fare silenzio; il brusio eccessivo nuoce alla comprensione della relazione del collega Specchia.

SPECCHIA, *relatore*. Alcuni senatori sono scarsamente interessati ed è grave perché questo provvedimento, colleghi (e mi rivolgo sia alla maggioranza che all'opposizione), inciderà profondamente e in maniera positiva sul territorio italiano.

Come dicevo, ringrazio anche i colleghi Verdi che pur avendo portato avanti un duro ostruzionismo – almeno fino a ieri pomeriggio – con la loro presenza (a fronte di una totale e inspiegabile assenza dei senatori dei Gruppi DS e Margherita) e con la presentazione di numerosi emendamenti, comunque numericamente inferiori rispetto a quelli oggi presentati, hanno consentito di riflettere ulteriormente su una materia molto delicata e che, come tra poco espliciterò, necessita in effetti di una serie di innovazioni, puntualizzazioni, modifiche e integrazioni.

Mi riferisco alla materia dei rifiuti. Debbo perciò ringraziarvi, colleghi. Certamente avremmo preferito licenziare il provvedimento iniziale, sia pure con le modifiche apportate in Senato, e con ciò mi riferisco anche all'ex articolo 3, relativo alle modifiche al decreto legislativo Ronchi. Si trattava di modifiche finalizzate alla semplificazione, per venire incontro alle imprese che intendono operare nel rispetto della legge e che erano state sollecitate – come è emerso nel corso di varie audizioni – da più parti e in particolare da coloro che operano nel settore dei rifiuti.

Purtroppo alla Camera, come i colleghi sanno, fu approvato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 3. Fummo costretti a prendere atto di tale soppressione, così come oggi siamo costretti a prendere atto che di fronte all'urgenza e alle attese per l'approvazione di questo provvedimento non sarà possibile accogliere alcun emendamento, a prescindere dal merito, almeno per quanto riguarda il parere del relatore. Diversamente, infatti, perderemmo un'importante occasione, allungheremmo i tempi e invece di un beneficio recheremmo un danno al Paese.

Tengo tuttavia ad aggiungere che le questioni sollevate con gli emendamenti in materia di rifiuti, alcuni dei quali sono stati ripresentati anche oggi, sono importanti. Mi riferisco ad esempio agli emendamenti presentati dal collega Giovanelli concernenti la definizione di rifiuto. E' una delle questioni che attendono da tempo una soluzione. Ricordo che i Presidenti delle Commissioni ambiente e territorio di Camera e Senato, Turroni e Giovanelli, nella passata legislatura si sono cimentati con gli altri colleghi e con noi su tale questione. Alla Camera il provvedimento rimase per oltre un anno senza che si riuscisse a trovare una soluzione definitiva.

Credo – e lo dico anche al rappresentante del Governo – che un punto di orgoglio del centro-destra dovrà essere quello, anche in sede di elaborazione del testo unico in materia ambientale, di licenziare al più presto la parte relativa ai rifiuti. Infatti, dalla definizione del termine rifiuto, e quanto segue, deriva tutta una serie di conseguenze che dal nostro punto di vista possono portare grandi benefici a importanti settori produttivi del Paese.

Vi sono poi altre questioni, sottolineate dagli emendamenti presentati dal senatore Turroni e da altri colleghi del Gruppo dei Verdi, sulle quali occorrerà tornare in altra sede con l'obiettivo di approfondirle. Desidero essere intellettualmente onesto. Nella passata legislatura fu approvato il decreto legislativo Ronchi; noi del centro-destra votammo contro e presentammo proposte alternative. Il provvedimento, in effetti, rappresentava un fatto comunque positivo, stante la situazione di allora, in quanto introduceva dei principi sui quali siamo d'accordo. La concretizzazione di alcuni di quei principi però non ci trovò concordi allora e non ci trova concordi nemmeno oggi. Non solo, una volta approvato, all'impatto con la realtà il decreto legislativo Ronchi ha mostrato insufficienze e lacune. Basti pensare che ancora oggi, a distanza di diversi anni, non sono stati approvati i decreti attuativi. Pensate che ancora oggi veniamo richiamati per inadempienza rispetto al recepimento di alcune direttive comunitarie in materia di rifiuti.

Come relatore, anche a nome del collega Grillo e di tutta la maggioranza, credo di poter dire che affronteremo la tematica in maniera approfondita, perché riteniamo che il processo di innovazione che il centro-destra, con il presidente Berlusconi, vuole portare avanti in Italia, debba riguardare anche la materia dei rifiuti. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD-CDU:BF).*

MANCINO *(Mar-DL-U).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO *(Mar-DL-U).* Signor Presidente, prendo la parola per porre un problema preliminare rispetto a tutte le richieste che – già so – verranno avanzate nel corso della discussione generale.

Per trovare il consenso del Senato, questo disegno di legge ebbe bisogno di una particolare organizzazione nella sua formulazione. Ci troviamo infatti di fronte ad un articolo unico, il quale delega al Governo tutta la materia delle infrastrutture, degli insediamenti produttivi strategici e degli altri interventi per il rilancio delle attività produttive. Perché un solo articolo? Perché il Governo aveva bisogno di porre la fiducia sul provvedimento, che peraltro ottenne all'inizio del mese di agosto. Ero presente a quella discussione, che si svolse a cavallo dei mesi di luglio e agosto, anche se non vi partecipai.

Ebbene, tra il mese di luglio ed il 17 ottobre, per essere precisi, sono intervenute rilevanti questioni, collocate all'interno del nostro ordinamento costituzionale (ad esempio, il *referendum* del 7 ottobre) e si è rafforzato il convincimento di un eccesso di potere legislativo imposto con un atto fiduciario dal Governo rispetto al Parlamento.

Signor Presidente, poco fa lei ci ha giustamente ricordato che il Senato può emendare solo le parti che sono state modificate nell'altro ramo del Parlamento, ma queste sono poche e tuttavia esiste una questione di carattere generale: vi è un'interpretazione da parte di quest'Aula (è la prima volta che in Parlamento accade sulla materia specifica) della corretta attuazione delle norme costituzionali nel settore proprio dei lavori pubblici e della tutela del territorio.

Ho ascoltato la replica del signor Ministro, una cartella e mezza, letta con la fretta di chiedere la fiducia all'Aula; fiducia che naturalmente venne concessa.

Signor Presidente, mi rivolgo a lei. Mi chiedo se sia mai possibile che in un settore così strategico – tale è ritenuto dal Governo ed anche dal Parlamento – vi sia l'assenza del Ministro.

I Ministri della Repubblica, a partire dalla legge n. 400 del 1988, non solo hanno funzioni proprie, ai sensi delle varie discipline, ma hanno anche il dovere di assicurare la loro partecipazione all'elaborazione dei testi legislativi. Non è possibile la loro latitanza, né una sorta di indifferenza rispetto al Parlamento. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).* La questione è importante, signor Presidente, perché ciò che dobbiamo

esaminare, sull'assunto che si tratta di una legge obiettivo, in deroga a qualunque disposizione vigente mette mano al nostro ordinamento. È questa, infatti, la delega che il Governo chiede al Parlamento.

Signor Presidente, le chiedo, pertanto, di avvalersi dei suoi poteri per chiedere soprattutto al ministro Lunardi – senza nulla togliere alla presenza del Sottosegretario che rappresenta pur sempre il Governo – di venire in Aula ad ascoltare un dibattito libero che non si poté svolgere tra la fine di luglio e gli inizi di agosto per la priorità che si dovette dare alla discussione sulla questione di fiducia. In quell'occasione, infatti, fu più importante deliberare se il Governo meritasse o meno la fiducia che sul testo originario del provvedimento.

Ci troviamo di fronte ad alcune anomalie nell'elaborazione delle discipline nei vari settori. È stato presentato al Parlamento un disegno di legge; su di esso il Governo ha posto la questione di fiducia, il cui voto è avvenuto in una giornata; il Parlamento, quindi, non ha avuto modo di discutere del merito del provvedimento e il Ministro, in terza lettura, dopo che la Camera è intervenuta con le sue modifiche, non sente neppure il bisogno di ascoltare le argomentazioni dei senatori e fornire una risposta persuasiva su un provvedimento così importante della nostra Repubblica. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Mancino. Prendo atto della sua richiesta.

Naturalmente le espressioni «latitanza» e «indifferenza» non fanno riferimento a norme regolamentari; si tratta di considerazioni di carattere politico che attengono a valutazioni di tale natura, delle quali posso solo prendere atto.

TOIA *(Mar-DL-U).* Ma noi facciamo politica.

CAMBURSANO *(Mar-DL-U).* Però sono espressioni legittime.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo replicare alla gentile richiesta avanzata dal senatore Mancino. Vi prego, quindi, di non interrompermi.

Per quanto riguarda il merito della sua richiesta, anch'io mi sono fatto interprete della sua esigenza. Lei forse non sa che mi alzo prima dell'alba; fin da questa mattina ho cercato di mettermi in contatto con il Ministro per valutare la sua disponibilità. Credo che potremo assicurarla, tenendo conto però che questa mattina è ancora in corso il Consiglio dei ministri. Ciò detto, se riuscirò a soddisfare la sua richiesta, ne sarò ben lieto. Al contempo, osservo che il Governo è *pleno iure* rappresentato dal sottosegretario per l'ambiente, onorevole Tortoli, come lei stesso, senatore Mancino, ha evidenziato. Inoltre, trattandosi di un disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati, la quale ha modificato solo la parte relativa all'ambiente, rilevo che non solo il Governo è rappresentato pie-

namente ai sensi della citata legge n. 400, ma anche che lo è dal punto di vista tematico, vale a dire dell'oggetto che dovrà essere esaminato.

Tuttavia, ripeto, se riuscissi a soddisfare la richiesta del senatore Mancino, ne sarò ben lieto assicurandogli che me ne farò interprete.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intendo porre una questione pregiudiziale di costituzionalità, ai sensi dell'articolo 93 del nostro Regolamento.

Il costante ricorso al contingentamento dei tempi limita drasticamente la possibilità di esprimere opinioni e punti di vista, riducendo la possibilità di confronto e di ascolto reciproco.

Elencherò in maniera sommaria solamente alcuni dei motivi che ci hanno indotto a presentare la pregiudiziale di costituzionalità. Il provvedimento in esame viola molti articoli della Costituzione, soprattutto la parte modificata all'inizio di questa legislatura in seguito al *referendum* confermativo degli italiani.

Se ci limitiamo ad osservare le norme contenute nel provvedimento in esame, fondate su una esasperata logica centralistica, in palese contrasto con i principi di autonomia e decentramento – e qui richiamo l'attenzione dei colleghi leghisti – stabiliti dagli articoli 5 e 128 della Costituzione, si può constatare come non siano contemplate forme di partecipazione effettiva degli enti locali, sui quali invece ricade la competenza delle cosiddette infrastrutture o opere industriali strategiche.

Il testo in esame viola in particolare il nuovo articolo 117 della Costituzione, che, a seguito delle modifiche al Titolo V, approvato con il *referendum* popolare, delinea una precisa e diversa articolazione delle competenze legislative attribuite allo Stato e agli altri enti che costituiscono il sistema delle autonomie (regioni, province, città metropolitane e comuni), invertendo il criterio di riparto delle competenze in materia di legislazione esclusiva. Sono anche violati gli articoli 3 (principio di uguaglianza, con riferimento al diverso trattamento degli operatori economici) e 24 (tutela giurisdizionale dei diritti).

Con il provvedimento in esame vengono dunque scavalcate le competenze delle regioni e degli enti locali in materia urbanistica ed edilizia e vengono violate le direttive comunitarie in materia di rifiuti, di appalti e di valutazione di impatto ambientale, con una lesione anche dell'articolo 11 della Costituzione.

Poiché i tempi, cui ho fatto riferimento all'inizio del mio intervento, sottrarrebbero spazio alla riflessione che vorremmo fare nel merito, le chiedo, signor Presidente, di essere autorizzato ad allegare agli atti il testo con le motivazioni a sostegno della questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Consegni pure alla Presidenza il testo cui ha fatto riferimento.

DENTAMARO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, vorrei anch'io proporre una questione pregiudiziale di costituzionalità, sotto un profilo diverso da quello indicato dal senatore Turroni, ma vorrei anche intervenire a sostegno della pregiudiziale avanzata dal collega Turroni. Le chiedo dunque se devo distinguere le due parti in due interventi.

PRESIDENTE. Può intervenire contemporaneamente sui due aspetti che ha indicato.

DENTAMARO *(Mar-DL-U)*. Per quanto riguarda la questione di costituzionalità, rilevo innanzitutto il contrasto delle disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del provvedimento in esame con l'articolo 118 della Costituzione, poiché viene attribuita al Governo la competenza ad individuare le grandi infrastrutture pubbliche e private e gli inserimenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale.

Viene quindi attribuito un vero e proprio potere di localizzazione di opere e di trasformazione del territorio che rientra squisitamente nel potere amministrativo che l'articolo 118 della Costituzione attribuisce alle regioni e agli enti locali. È vero che si utilizza, ai fini di questa individuazione, comunque lo strumento della legge obiettivo, ma ciò non esclude che si tratti all'evidenza di quelle che la dottrina ha sempre considerato leggi provvedimento, leggi dunque a contenuto assolutamente amministrativo.

Colgo naturalmente l'occasione per sottolineare anche sul piano politico l'estrema contraddizione del ricorso allo strumento della legge provvedimento da parte di un Governo e di una maggioranza che affermano di voler procedere molto celermente e intensamente nell'opera di delegificazione e di snellimento dell'ordinamento sotto il profilo delle fonti.

Un altro profilo di incostituzionalità da segnalare riguarda i commi da 6 a 14 dell'articolo 1, con i quali viene disciplinata molto minuziosamente la materia delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie, istituti che rientrano a mio avviso nella materia edilizia in senso stretto, oggi attribuita in via residuale alla competenza legislativa esclusiva delle regioni. Ma se anche in ipotesi si volesse farle rientrare nel più ampio oggetto del governo del territorio, dovremmo comunque tener presente che questo è attribuito dal nuovo testo dell'articolo 117 alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni. Allo Stato residua, quindi, soltanto un potere di dettare i princìpi fondamentali della materia, non certo di inserirsi in una disciplina così minuziosa e dettagliata degli istituti, che è proprio quanto avviene con i commi da 6 a 14 dell'articolo 1.

Questi sono due nuovi profili rispetto ai quali sollevo una questione pregiudiziale e chiedo che questo disegno di legge non venga discusso.

Mi sembra poi assolutamente fondato anche il profilo più ampio e generale segnalato dal senatore Turroni. Vi è una duplice attribuzione al Governo: il potere di individuare le infrastrutture pubbliche e private, nonché gli insediamenti produttivi strategici, e, inoltre, l'attribuzione di una delega legislativa per disciplinare le procedure atte a realizzare celermente le opere individuate in applicazione del primo comma.

È vero che esistono ancora tante incertezze circa la definizione stessa delle materie, così come attribuite dall'articolo 117, secondo una ripartizione nuova, ma da qualunque angolazione consideriamo tali previsioni non possiamo che rilevarne l'assoluta incostituzionalità.

Le infrastrutture pubbliche e private potrebbero rientrare in alcuni casi, non certamente in tutti, nell'ambito della materia delle grandi reti di trasporto e di navigazione; è possibile, pensiamo ai porti, agli aeroporti, ai ponti, alle ferrovie, ma in questo caso rientreremmo nella competenza legislativa concorrente fra Stato e regioni e la disciplina dettata per la delega legislativa dal secondo comma dell'articolo 1 va ben oltre la fissazione di principi fondamentali.

Ricordo solo alcune delle norme di dettaglio già poste nell'ambito del conferimento della delega: la disciplina delle procedure di dichiarazione di pubblica utilità; la previsione – quindi l'imposizione alle regioni – di metodi di gara, ad esempio la presenza del *general contractor*; l'attribuzione al Governo del potere di disciplinare le procedure di collaudo; addirittura, l'approvazione dei progetti, sia preliminari che definitivi, da parte del CIPE. Sono tutte norme assolutamente di dettaglio, quindi al di fuori dei poteri statali in tema di competenza concorrente.

Se poi volessimo inquadrare la materia nell'ambito dei lavori pubblici – e tutte le infrastrutture che non fanno parte di reti di trasporto e di navigazione appartengono senz'altro a questo settore – ci troveremmo addirittura di fronte ad una competenza esclusiva delle regioni e l'incostituzionalità sarebbe ancora più vistosa e rilevante.

Potremmo anche inquadrarla nel settore più generale del governo del territorio e saremmo nell'ambito di una competenza concorrente; pertanto, anche in questo caso vale quanto detto prima a proposito dell'eccessivo dettaglio dei criteri dettati con l'attribuzione di una delega legislativa al Governo.

La considerazione principale però riguarda il fatto che viene attribuita al Governo la scelta fondamentale dell'intero provvedimento, cioè l'individuazione delle opere da realizzare. Anche in questo caso, cadiamo nuovamente – come ho già detto – nell'invasione delle competenze amministrative di altri enti e di altre amministrazioni ben diverse dal Governo.

Inoltre, gli insediamenti produttivi strategici o rientrano nell'industria, e ci troviamo nell'ambito di una competenza legislativa esclusiva delle regioni, o rientrano nel governo del territorio, e allora siamo nell'ambito di una competenza regionale concorrente.

Colleghi, appare veramente difficile individuare argomenti idonei a superare queste semplici constatazioni per le quali si tratta di incasellare delle fattispecie. Per quanto ci si sforzi di trovare inquadramenti diversi, non si può sfuggire alle ipotesi che ho poc'anzi prospettato.

Uno degli argomenti che possono venire addotti è quello della limitazione dei poteri del Governo ad opera di preminenti interessi nazionali. E' evidente il valore tautologico di questo argomento perché è il Governo stesso ad individuarli e, quindi, non si tratta di un limite imposto dall'esterno, ma di una sorta di autodefinizione da parte del Governo. Inoltre, l'intervento delle regioni in questi procedimenti è previsto in funzione esclusivamente consultiva.

Signor Presidente, a me pare che questi siano argomenti che dovrebbero far riflettere molto il Parlamento il quale dovrebbe essere proteso in tutta questa legislatura e in ogni sua determinazione a realizzare quella riforma costituzionale che è ormai entrata in vigore, asseverata anche dal voto popolare.

Quando abbiamo proceduto alla prima lettura di questo disegno di legge la riforma non era entrata in vigore, ma oggi lo è e credo che queste osservazioni e quelle già svolte dal senatore Turroni debbano essere considerate degne di attenzione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).*

* PASTORE *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, ho l'obbligo di intervenire in merito alle questioni pregiudiziali prospettate dai colleghi dell'opposizione, innanzitutto per un motivo di ordine istituzionale. Infatti, la 1ª Commissione, che ho l'onore di presiedere, si è pronunziata sul testo del disegno di legge al nostro esame limitatamente alle parti emendate dalla Camera. Pertanto, trattandosi, da un lato, anche di modifiche soppressive di articoli, e considerato, dall'altro, l'oggetto di queste modificazioni, cioè la tutela ambientale, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato, la Commissione ha ritenuto che su questo punto non sussistessero problemi di compatibilità costituzionale.

Dopo questa comunicazione di ordine istituzionale, devo svolgere anche delle brevi osservazioni di carattere politico, in qualità di appartenente al Gruppo di Forza Italia, alla maggioranza, alla Casa delle Libertà.

Devo far presente a tutti i colleghi che la riforma costituzionale è estremamente complessa ed articolata. Chi avesse la bontà, il tempo e la pazienza di seguire i lavori della Commissione che presiedo e le audizioni in corso di svolgimento, si renderebbe conto che sia da parte dei soggetti auditi che di tutte le forze politiche presenti in Commissione sono state fatte molte riflessioni sulla portata di certe norme, soprattutto in materia di articolo 117 della Costituzione, che, applicate senza una va-

lutazione di carattere complessivo, potrebbero portare ad un vero e proprio sommovimento di carattere politico e istituzionale.

La Commissione, già nei primi pareri, si è orientata, utilizzando gli strumenti che la Corte costituzionale ha predisposto in questi decenni di giurisprudenza, nel senso di una valutazione ragionevole; ha cercato di interpretare ragionevolmente le norme novellate dal testo di riforma costituzionale. I primi pareri portano ad una valutazione di estrema cautela perché se non si attende la realizzazione del quadro complessivo del nuovo ordinamento di attuazione – per il quale ricordo ai colleghi che non vi sono norme transitorie, e dunque non si realizza un passaggio morbido dall'una all'altra fase, ma semplicemente una formulazione secca della norma nel nuovo testo – avremo una situazione – sul piano economico, sociale e produttivo – di estrema difficoltà per il Paese che siamo chiamati a governare. Ricordo che l'interpretazione della norma costituzionale va fatta tenendo anche conto di canoni di natura politico-istituzionale.

Ritengo utile far presente ai colleghi che il testo della legge-obiettivo, così come fu licenziato dal Senato e poi modificato dalla Camera, in realtà prevede un coinvolgimento delle regioni e delle autonomie locali e che nel settore delle opere strategiche – che a mio avviso merita una definizione diversa da quella delle grandi reti di cui parla l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, in base alle quali si prevede la potestà concorrente – vi sia comunque un coinvolgimento, trattandosi di opere che superano l'interesse del singolo territorio e che in qualche modo travalicano addirittura gli interessi nazionali per innestarsi nel tessuto europeo, in particolare della viabilità e delle grandi reti di trasporto.

In ogni caso, ritengo che il testo contenga una valorizzazione della presenza delle regioni e che in questo caso si possa senz'altro ritenere compatibile – lo dico a titolo personale e politico e non come Presidente di Commissione – con il testo del nuovo articolo 117 della Costituzione.

Per quanto riguarda la pregiudiziale sollevata dalla senatrice Dentamaro con riferimento all'articolo 118 della Costituzione, ritengo si tratti di un problema ancora più semplice da risolvere. Infatti, se è vero che l'attività amministrativa è riservata ai comuni, è altrettanto vero che viene previsto un meccanismo di attribuzione ai livelli superiori quando vi siano ragioni di adeguatezza dell'intervento che non consentono alle formazioni minori di realizzare gli obiettivi previsti dalla legge. In questo caso è inequivocabile, incontestabile e non immaginabile che per simili attività vi sia una polverizzazione dell'intervento amministrativo, non solo a livello comunale, ma neanche a livello provinciale, di città metropolitane e di regioni. È necessario che l'attività amministrativa sia riservata allo Stato, come prevede il nuovo testo della Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, prima di mettere in votazione la questione pregiudiziale, chiedo la verifica del numero legale sottolineando che, dopo aver fatto un rapido conto, ben 65 scranni occupati solitamente dai colleghi della maggioranza risultano vuoti.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Avete votato tutti? *(Alcuni senatori dai banchi dell'opposizione richiamano l'attenzione della Presidenza sui dispositivi di votazione tra i banchi della maggioranza)*. Senatori segretari, mi aiutate per favore? *(Il senatore Montino chiede ripetutamente alla Presidenza di chiudere la verifica)*. Senatore Montino, che cosa sta urlando? Non abbiamo chiuso la votazione, ho chiesto l'aiuto dei senatori segretari e lei si consente di urlare! Allora la prego di non urlare, grazie, sia gentile! *(Applausi del senatore Stiffoni)*.

Vi prego di rendere meglio visibili le lucette.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato è in numero legale. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta, con diverse motivazioni, dai senatori Turroni e Dentamaro.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rollandin. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Viserta Costantini. Ne ha facoltà.

VISERTA COSTANTINI *(DS-U)*. Signor Presidente, mi rendo conto che quest'intervento presenta degli elementi di difficoltà, perché siamo in presenza di un testo che ha già subìto un esame approfondito nei due rami

del Parlamento e c'è il rischio, quindi, di sconfinare... *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Vi prego di fare silenzio, colleghi, vi prego di rispettare il senatore Viserta Costantini che sta svolgendo il suo intervento. Meno brusìo, per favore.

Prego, senatore Viserta Costantini.

VISERTA COSTANTINI *(DS-U)*. Dicevo che c'è il rischio di sconfinare in argomentazioni non congrue, perché la parte fondamentale della normativa è già stata decisa. Si tratta però di un provvedimento importante, che comporta valutazioni politiche di carattere generale ed è su questo terreno che credo ci sia ancora spazio per una utile discussione.

La proposta politica contenuta nel provvedimento in esame, ad esempio, parte da un giudizio sulle politiche infrastrutturali dei Governi che si sono succedute nel passato decennio che è condivisibile solo in parte. Il Governo valuta che in dieci anni si sia realizzato ben poco in termini infrastrutturali e questo come conseguenza di un orientamento politico di quei Governi che si è concretizzato in due scelte entrambe negative: si è investito molto meno di quanto fosse necessario e non sono stati affrontati i nodi politici che erano alla base dell'incapacità di realizzare opere pubbliche.

Ad esempio, il presidente della Commissione lavori pubblici, senatore Grillo notava come, in dieci anni, sia stato accumulato un ritardo rispetto agli altri Paesi europei quantificabile in 200.000 miliardi di investimenti non realizzati. Da qui poi il senatore Grillo ha tratto una conseguenza di carattere politico-generale osservando che il periodo precedente – in particolare, tutti gli anni '90 – è stato caratterizzato da immobilismo e stagnazione.

È certamente vero che il *deficit* infrastrutturale del Paese è preoccupante e che la cifra di 200.000 miliardi forse esprime, con una certa precisione, il ritardo accumulato. Ciò che manca è un'analisi obiettiva e convincente dell'evoluzione del settore nei dieci anni passati. Soprattutto, l'analisi fatta dalla maggioranza e dal Governo non considera altri fattori che hanno avuto un'incidenza fondamentale sulle vicende del settore e che contraddistinguono una situazione articolata, sviluppatasi in forme diverse nel corso del decennio.

È vero che si è avuto un crollo degli investimenti, ma nel periodo 1992-1994; come è altrettanto vero che vi è stata subito dopo una ripresa sensibile soprattutto nel Nord del Paese; è certamente vero, poi, che nel periodo 1997-2000, ad esempio, gli investimenti nel settore sono cresciuti ad un tasso superiore al 10 per cento annuo e, nello stesso tempo, è cresciuta l'occupazione nell'edilizia.

Il punto però è questo, e anche alcuni rappresentanti della maggioranza, nei loro interventi, si sono posti i seguenti interrogativi: perché si è accumulato questo ritardo? Come mai gli investimenti sono crollati nella prima metà degli anni '90? Non bisogna dimenticare che, nel periodo

1992-1994, si è dispiegato il fenomeno di Tangentopoli, che ha bloccato tutte le amministrazioni e, contemporaneamente, è terminata l'operatività dell'intervento straordinario a favore del Mezzogiorno.

Tuttavia, l'aspetto più importante del quale non si può non tenere conto è che, in quel periodo, i Governi italiani erano tutti impegnati nel tentativo di far rientrare i conti pubblici all'interno dei parametri di Maastricht. Allora, la scelta era molto chiara e semplice: o si tagliava la pubblica amministrazione e lo Stato del benessere o, inevitabilmente, si ridimensionava l'investimento complessivo per le opere pubbliche. Ebbene, questo è quanto è stato fatto, ma – lo ripeto – nella prima parte, visto che poi vi è stato, nell'ultimo periodo del decennio, lo sforzo enorme dei Governi teso ad aumentare la quantità degli investimenti.

Non è però avvenuto soltanto questo. Negli ultimi tempi è stata avviata la revisione della legislazione del settore, proprio allo scopo di superare le lungaggini e la frammentarietà degli interventi. Finalmente, dopo alcuni decenni, si è affermata una cultura della pianificazione e della programmazione che ha messo capo, alla fine, all'approvazione del piano dei trasporti e della viabilità. È stata poi approvata la legge n. 340 del 2000, che affronta alcuni dei temi che sono anche al centro del provvedimento in esame; viene riformata, ad esempio, l'operatività della Conferenza dei servizi. Fu presentato, inoltre, un provvedimento, approvato da un ramo del Parlamento, che dava una visione organica innovativa della stessa valutazione di impatto ambientale.

Quindi, gli investimenti andavano aumentando nel corso del decennio passato e un'azione riformatrice profonda e incisiva sui nodi delle procedure era già stata avviata. Tuttavia, non voglio dire che l'opera fosse esauriente e soddisfacente. Non sfugge a nessuno che ancora molto c'era e c'è da fare e che quindi si può anche giustificare l'intervento operato dal Governo con la legge che stiamo esaminando.

Questo è un provvedimento che ha due anime, mi si lasci passare questa espressione: si propone di innovare le procedure e contemporaneamente promette nuovi e più consistenti investimenti.

Penso non sfugga a nessuno che la svolta, così come viene declamata dalla relazione e dai vari esponenti della maggioranza, si potrà avere soltanto se saranno disponibili risorse sufficienti a determinare il decollo di una quantità di opere pubbliche indispensabile all'infrastrutturazione moderna del Paese. Queste risorse ci sono? I provvedimenti che in queste settimane, in questi mesi il Governo ha presentato danno risposta positiva a tale esigenza, che mi pare fondamentale. E' certamente vero che le procedure sono utili. Infatti, un emendamento al comma 4 del provvedimento in esame parte dal presupposto che siano proprio le procedure il meccanismo e il grimaldello fondamentali per accelerare la produzione delle opere pubbliche; ma è fuor di dubbio che, alla distanza, se non ci sono risorse sufficienti il programma non è credibile e la proposta diventa velleitaria.

La domanda pertanto è la seguente: ci sono queste risorse? Signor Presidente, colleghi, ho analizzato attentamente i vari documenti e ho cercato di capire. La cosa che mi ha colpito è che il ministro Lunardi, che per

la verità è sempre estremamente chiaro e lucido nell'esposizione delle sue argomentazioni, quando tocca il tema della dotazione finanziaria dei provvedimenti diventa improvvisamente oscuro e ambivalente, usa un'aggettivazione eccessiva che a mio giudizio serve a non far cogliere veramente gli intendimenti e le disponibilità.

Comunque, in questa miriade di dichiarazioni e di documenti c'è un punto fermo, il DPEF. In quel Documento il Governo afferma che per la legge obiettivo in cinque anni sono stanziati 100.000 miliardi, 20.000 miliardi l'anno; poi specifica che 50.000 miliardi verranno dal settore pubblico e 50.000 miliardi dovranno venire dal settore privato attraverso il meccanismo del *project financing*.

Analizziamo ora i due aspetti per vedere se questa legge ha le gambe per camminare. La finanziaria 2002 presenta tagli sensibili, precisamente nel settore delle grandi opere pubbliche e delle opere infrastrutturali. Non sono valutazioni nostre, ma del Servizio del bilancio del Senato, che calcola in oltre il 5 per cento i tagli realizzati. In particolar modo, se analizziamo la sola Tabella F, i tagli per le opere infrastrutturali ammontano al 7,3 per cento.

Quindi, il finanziamento pubblico di questa svolta che ci viene annunciata nel campo della realizzazione delle opere pubbliche in realtà sembra non esserci. Di questo probabilmente si è accorta la stessa maggioranza, perché nel presentare il nuovo testo del provvedimento ha operato una serie di modificazioni e di aggiustamenti che non ho difficoltà a riconoscere in parte positivi ed utili.

In particolare, al comma 4 viene detto che per il 2002 ed il 2003 ci si muoverà, per quanto riguarda la dotazione finanziaria (leggo testualmente): «nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa». Questo dà certamente solidità al programma per i prossimi due anni, ma toglie anche – voglio dirlo ai rappresentanti della maggioranza – smalto alle critiche che essi stessi hanno portato con tanta veemenza ai Governi precedenti, perché di fatto ci si muove all'interno di un quadro finanziario predisposto dalle leggi approvate dalla precedente maggioranza.

Lo stesso Ministro, chiudendo la discussione in Commissione sulla legge finanziaria, chiamato a rispondere con precisione sulla dotazione delle risorse, si è mantenuto nel vago e ha detto (secondo me, ha ammesso) che nel primo triennio le risorse non saranno all'altezza delle esigenze, delle necessità o, meglio, delle aspettative della legge proposta dalla maggioranza e ha rinviato all'ultimo biennio l'impegno fondamentale per la svolta. Egli calcolava in 18-20.000 miliardi la cifra per il primo triennio, esattamente le risorse poste in bilancio dai precedenti Governi.

Quindi per la parte pubblica, se c'è un minimo di solidità nell'operatività di questa legge, la dobbiamo agli stessi Governi precedenti. Dico questo non per fare la solita parte di chi difende il passato. Sono consapevole – e concordo in questo con il giudizio della maggioranza – della necessità di uno slancio maggiore, di nuove risorse, di innovazioni nelle procedure; tuttavia, mi sembra che, rispetto a queste esigenze, la risposta data non sia soddisfacente.

Per le risorse che dovrebbero venire dalla parte privata, tutto fa perno sul *project financing*. Leggendo gli atti della discussione avvenuta alla Camera ho tratto un'informazione che non avevo e che, secondo me, è dirimente. Da questa risulta che in Inghilterra, dove da gran tempo opera il meccanismo della finanza di progetto, e in un sistema finanziario estremamente più forte, solido e strutturato del nostro, in quattordici anni si è riusciti ad attivare soltanto 60.000 miliardi, al lordo della partecipazione pubblica alla progettazione e alla realizzazione di questi progetti. Pensare che in quattro anni (non in cinque, perché il primo se ne va via per le procedure normali) possiamo attivare 50.000 miliardi per completare la dotazione finanziaria di cui parla il DPEF mi sembra illusorio.

Quindi, la conclusione su questo aspetto, signor Presidente, è che in realtà questa legge, che pure si propone obiettivi condivisibili, si perde. E' il caso, per esempio, dell'aspetto finanziario, che è fondamentale perché molte cose si possono realizzare senza soldi, ma senza risorse questa svolta non l'avremo.

Sull'innovazione che viene tentata circa le procedure decisorie, non voglio ripetere ciò che è già stato detto più volte, sia in Aula sia in Commissione, e che condivido. Non è mia intenzione, infatti, annoiare i colleghi, ma svolgere un'unica riflessione, prima di concludere.

Sulla procedura è innegabile che questo provvedimento porti avanti ed elabori un lavoro già avviato dai Governi precedenti. L'ho ricordato nel ragionamento svolto poc'anzi, sia con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, sia per quanto riguarda la Conferenza dei servizi. Negli ultimi quattro-cinque anni si è compiuto uno sforzo enorme teso ad abbreviare, a semplificare e a rendere più rapide certe procedure. Tuttavia, sono d'accordo con quanti sostengono che il lavoro non è ancora esaurito e che occorre andare avanti. Ma cerchiamo di valutare cosa propone la maggioranza con questo provvedimento.

In sostanza, i punti veramente innovativi, che si discostano anche dal filo di elaborazione sviluppatosi nel corso del secondo quinquennio degli anni '90, riguardano, innanzitutto, il meccanismo di individuazione delle opere e, in secondo luogo, l'inserimento, nel sistema, della figura del contraente generale. Questa figura, per il modo in cui viene delineata nel disegno di legge, presenta aspetti ambivalenti. Non ho difficoltà a riconoscere che essa permette di semplificare e velocizzare le procedure, favorendo anche la mobilitazione di capitali privati, ma – ripeto – per le modalità in cui viene definita, vale a dire senza una serie di accorgimenti e di regole, essa rischia di destabilizzare un mercato e un sistema che, finalmente, dopo un decennio, aveva trovato un suo completamento e una sua perfezione.

Il lavoro è durato dieci anni; si è concluso nel 1998 con l'approvazione della cosiddetta «Merloni-*ter*», operativa soltanto da dodici mesi, che assicura il rispetto di alcune regole come la correttezza, la concorrenza e la trasparenza. Ebbene, questa figura, per il modo in cui viene definita in questo disegno di legge, mette in crisi proprio questi principi. È possibile, infatti, che parte delle opere venga affidata a trattativa privata,

ponendo quindi in discussione i principi della trasparenza e della concorrenza ma, soprattutto, eliminando il principio basilare secondo cui erano le amministrazioni pubbliche a controllare la qualità, i costi e i tempi. Ora, in tutto questo meccanismo, quello dei tempi probabilmente rimane un fatto di tipo acquisito. *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltà.

DONATI *(Verdi-U).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, questo provvedimento torna alla nostra attenzione dopo essere stato già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Esso contiene alcune modifiche, che non sono però significative rispetto alla sua sostanza.

In particolare, la Camera dei deputati ha modificato la parte riguardante i rifiuti – di fatto soppressa – lasciando in vita, però, quella relativa alle norme interpretative sugli inerti ad uso di scavo, anche di gallerie. Ciò ci preoccupa e ci dispiace perché questa disciplina interferisce con alcune inchieste della magistratura ancora in corso e deriva da un'interpretazione estensiva della norma ai fini del controllo della qualità degli inquinanti sui terreni di scavo.

Esaminando le altre parti del provvedimento che più ci preoccupano come ambientalisti, ricordo che esso affronta altri due temi fondamentali per la tutela dell'ambiente, per il rilancio delle infrastrutture e per l'offerta di servizi di qualità ai nostri cittadini, e non solo agli italiani.

Una parte riguarda autorizzazioni senza regole a concessioni edilizie che potranno essere avviate in assenza di capacità di controllo da parte delle amministrazioni locali (la cosiddetta super VIA) che metteranno nelle condizioni, in particolare i centri storici, di essere modificati senza troppi controlli rispetto alla finalità, agli usi e alle metrature.

Il terzo aspetto riguarda il rilancio delle infrastrutture, cioè quello che è un po' l'oggetto del nostro conflitto e confronto, che non ha trovato assolutamente nessuna sede, né di Commissione né di voto di fiducia, in nessuna parte del Parlamento, ma neanche fuori, dove si è aperto un forte dibattito.

Anche noi siamo d'accordo che il Paese ha un *deficit* infrastrutturale, ha bisogno di più ferrovie, di più servizi idrici, di più metropolitane, ha bisogno cioè di riqualificare gli investimenti finalizzandoli con politiche coerenti, esattamente ciò che il provvedimento in esame non fa. Di fatto il ministro Lunardi propone soltanto un rilancio di strade e autostrade che non faranno altro che alimentare la crescita del traffico motorizzato, che già cresce in modo enorme, congestionando e rendendo inefficiente il nostro sistema pubblico e privato di mobilità.

Perché non ci piace questo provvedimento? Innanzitutto perché non contiene nessun criterio coerente di selezione. Quali sono le opere che verranno effettivamente realizzate e sulla base di quali progetti concreti di integrazione e cooperazione tra le diverse modalità? Il provvedimento

contiene una delega al Governo per una semplificazione, se non forse una deroga totale in materia di valutazione di impatto ambientale. Siamo sicuri che è improponibile nel 2001 immaginare di fare grandi opere pubbliche, di cui in parte abbiamo anche bisogno, senza una accurata attenzione alla tutela dell'ambiente e del nostro patrimonio ambientale e paesaggistico. Questa strada è destinata a non portare molto lontano chi vuole rilanciare le infrastrutture.

Anche in termini di appalti e concorrenza il provvedimento modifica, per le opere strategiche che verranno individuate, la legge Merloni. Anche in questo caso è richiesta una delega futura, con l'indicazione della scelta di un contraente generale (scelto correttamente attraverso una gara) che di fatto diventerà un soggetto titolato a non effettuare subappalti, a realizzare con qualsiasi mezzo le grandi infrastrutture.

Qual è la difficoltà di questo provvedimento? Che le imprese italiane non sono pronte per questo tipo di gara e che questo di fatto costituirà una forte sottrazione di mercato alle piccole e medie imprese italiane. Quindi, quando si invoca il rilancio delle infrastrutture come uno degli strumenti utili per rilanciare l'occupazione in Italia, nulla è più falso. Voglio anche ricordare che si tratta di una occupazione temporanea, perché la realizzazione di un'opera pubblica dura al massimo da tre a dieci anni e poi ci ritroveremo nelle stesse condizioni di prima, non avremo cioè dato al mondo del lavoro, ai giovani in particolare, una prospettiva duratura e credibile con un lavoro di qualità.

Ancora: il provvedimento contiene procedure ampiamente anomale. Voglio ricordare solo quella che riguarda i progetti esecutivi delle grandi opere infrastrutturali che verranno proposti dal ministro Lunardi, ma verranno approvati dal CIPE che, come è noto, è uno strumento operativo del Ministro dell'economia e che non ha le capacità tecniche per approvare i progetti esecutivi.

Infine, l'assenza del coinvolgimento degli enti locali, che avevamo già sottolineato anche nel precedente dibattito di luglio, è totale. Le Regioni vengono sentite, i comuni e gli enti locali vengono informati dei grandi progetti che verranno realizzati sui loro territori e tutto ciò in spregio alla Costituzione che attribuisce una forte potestà agli enti locali di valenza e scelta sui propri territori, ancora più grave dopo la modifica dell'articolo 117 della Carta fondamentale, in cui le grandi reti di trasporto e di navigazione sono parte di quella competenza legislativa concorrente, confermata anche dal *referendum*, rispetto alla quale lo Stato deve soltanto indicare i grandi principi, i criteri ispiratori, mentre l'attribuzione, le scelte e le decisioni devono restare ai livelli locali. Oltretutto i progetti esecutivi verranno approvati dal CIPE semplicemente informando gli enti locali. Sono sicura che questo meccanismo non funzionerà, perché è impensabile nel nostro Paese realizzare infrastrutture senza coinvolgere i cittadini e gli enti locali. Non si fanno le opere pubbliche attraverso forzature o attraverso l'uso delle forze di polizia, perché questo stiamo preparando.

Ancora, il ministro Lunardi aveva annunciato questa norma evidenziando l'esigenza di costruire le grandi opere strategiche che in questo

Paese non sono state mai realizzate e che non erano in corso di realizzazione. Ovviamente, ciò è in parte falso. Voglio ricordare che una società del ministro Lunardi tuttora è impegnata nell'ambito dei grandi progetti infrastrutturali del nostro Paese, tra cui l'alta velocità ferroviaria e le reti infrastrutturali; il Parlamento deve porsi il problema di questo enorme conflitto di interessi. Ci troviamo in un caso molto concreto in cui un Ministro progetta un'opera e ne decide il suo finanziamento, la sua priorità e il suo progetto definitivo, quindi con un palese conflitto di interessi, tuttora ampiamente irrisolto.

Vorrei evidenziare che dalle iniziali dieci opere strategiche che potevano essere oggetto di un provvedimento, anche con forti semplificazioni che andassero nel senso della prosecuzione delle riforme realizzate negli ultimi cinque anni dai Governi di centro-sinistra, ma iniziate anche in precedenza (per esempio la semplificazione della Conferenza dei servizi, la nuova legge di riforma degli appalti, il piano generale dei trasporti, tutti strumenti che tendono a mettere a regime in modo trasparente scelte pubbliche che utilizzano grandi risorse pubbliche), si è passati, con il meccanismo infernale messo in moto con la legge Lunardi (il Ministro non è presente in questa sede perché si sta recando nelle diverse Regioni per raccogliere i *desiderata* delle stesse e, come è noto, i desideri sono per loro definizione illimitati), ormai a circa ottanta opere strategiche nel nostro Paese che, se venissero adottate e approvate, ci metterebbero nelle condizioni di dover trasferire dalla legislazione ordinaria, controllabile e verificabile, ad una legislazione di emergenza tutti i nostri investimenti.

Siamo quindi molto preoccupati che una fetta consistente dei futuri investimenti sia soggetta ad un regime derogatorio discrezionale, che sottrae alle medie imprese italiane una fetta ingente del mercato al quale riteniamo abbiano diritto di concorrere anch'esse.

Inoltre, siamo preoccupati che secondo il ministro Lunardi le preferenze debbano andare a strade e autostrade, mettendo in secondo piano le ferrovie. Voglio ricordare che è stato lo stesso ministro per l'ambiente Matteoli a far presente al Ministro delle infrastrutture che c'era bisogno di più ferrovie e di meno autostrade e che la semplificazione ambientale non potrà eludere comunque una corretta valutazione di impatto ambientale.

Ancora, siamo preoccupati perché di fatto si escludono le grandi reti metropolitane da questo provvedimento, perché, nella legge finanziaria, diversamente da quanto il Ministro dei trasporti ha annunciato in ogni sede, incluso il mitico «Porta a Porta» nel qual vennero presentati i prospetti del presidente Berlusconi, non è contenuta una lira aggiuntiva per realizzare infrastrutture che i nostri cittadini, soprattutto nelle grandi città, attendono con urgenza.

Infine, c'è la grande incognita delle risorse, con la quale poi ogni provvedimento deve misurarsi. Il ministro Lunardi parla di 236.000 miliardi da attivare in dieci anni; di questi, 50.000 miliardi dovrebbero venire da fondi comunitari. Un ordine di grandezza che non esiste in nessun documento e in nessuna discussione in sede europea rispetto all'uso e alle disponibilità di fondi strutturali nell'ambito del quadro comunitario di so-

stegno. Ancora, 65.000 miliardi dovrebbero venire da autofinanziamenti e dalla redditività degli investimenti, da cui i privati dovrebbero ricavare le risorse.

Sappiamo perfettamente che le grandi reti infrastrutturali, che rendono nel lungo periodo, che hanno costi elevatissimi, perché sono per l'appunto infrastrutture pesanti, non sono mai oggetto di grande interesse per i privati (contrariamente a quanto avviene in altri Paesi europei), che si riversano maggiormente in altri settori e in piccoli progetti che danno una credibile redditività nel medio periodo.

Concludo ribadendo che abbiamo sprecato un'occasione per fare un ragionamento credibile e serio sulle dieci opere strategiche che servivano al nostro Paese. Si è messo in moto un meccanismo che definirei diabolico, per cui alla fine il rischio concreto è che in questo Paese si facciano le opere meno utili, più costose e che magari interessano di più chi dovrà costruirle a scapito dei servizi che sono in grado di offrire ai cittadini e il tutto sulla base delle semplificazioni previste, in parte in spregio alla trasparenza e alla concorrenza e in parte in spregio alla tutela dell'ambiente, che noi riteniamo un elemento costitutivo importante e fondamentale sul quale centrare le politiche di sviluppo del nostro Paese. *(Applausi del Gruppo Verdi-U e del senatore Cambursano).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moncada. Ne ha facoltà.

MONCADA *(CCD-CDU:BF).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve perché, a mio parere, c'è poco da aggiungere alla chiara esposizione del relatore, senatore Specchia. Inoltre, mi sembra poco produttivo ripetere in quest'Aula cose già dette e ridette e ritengo quindi rispettoso attenermi al tema in discussione da lei, signor Presidente, indicato all'Assemblea.

Ho ascoltato molte osservazioni che ritenevo fossero state superate: ho sentito parlare, per esempio, di autorizzazioni senza regole; si è fatto poi cenno alla VIA. Ricordo invece a tutti che la norma richiama con forza i piani attuativi dei comuni o, comunque, strumenti urbanistici opportuni e salva la potestà delle Regioni nell'intervento.

In merito poi alle continue preoccupazioni manifestate circa le gare d'appalto anomale, ricordo che nel disegno di legge n. 374-B per ben quattro volte è richiamata la normativa comunitaria, in particolare le direttive CEE 93/37 e 85/337, quest'ultima riferita alle procedure per la valutazione di impatto ambientale. Ad ogni modo, ho promesso che su questo argomento non mi dilungherò e mi limito quindi soltanto ad illustrare due aspetti.

Innanzitutto, confermo che anche il Gruppo Ccd-Cdu ritiene della massima importanza riesaminare la normativa introdotta con il decreto legislativo n. 22 del 1987. Questo perché le tematiche relative al problema dei rifiuti sono di importanza fondamentale per una corretta gestione del territorio e la conseguente difesa dell'ambiente; inoltre, anche perché le

norme fissate vanno adeguate alla luce delle esperienze maturate nel tempo e delle innovazioni tecnologiche intervenute.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(*Segue* MONCADA). In questo senso, ci dà tranquillità la garanzia fornita dal sottosegretario Tortoli – che ringrazio di essere qui – in sede di Commissioni riunite 8ª e 13ª sulle intenzioni del Governo di adottare tutte le modifiche necessarie per adeguare in senso migliorativo il decreto legislativo n. 22 del 1997 in sede di adozione del provvedimento legislativo di delega attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La seconda importante considerazione riguarda la necessità di approvare definitivamente e in tempi rapidi il disegno di legge in titolo che, come ho già avuto modo di dichiarare, contiene una logica innovativa che consente al nostro Paese di mettersi alla pari nel settore europeo delle opere pubbliche, come certo avrebbe spiegato meglio di me il ministro Lunardi, se avesse onorato quest'Aula con la sua presenza.

Per questi motivi, annuncio già ora che il Gruppo CCD-CDU voterà a favore del disegno di legge in esame, così come approvato dalla Camera. *(Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF e FI).*

BATTISTI *(Mar-DL-U).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI *(Mar-DL-U).* Signor Presidente, intervengo ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento, poiché mi sembra che mai come in questa occasione la materia economico-finanziaria e sociale presupponga l'espressione di un parere del CNEL, che si può richiedere, appunto, ai sensi del citato articolo 98 del Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Battisti, dopo il caso che si è creato, in merito all'articolo 98 del Regolamento si è pronunciata la Giunta per il Regolamento con una deliberazione. Pertanto, la richiesta di parere al CNEL è stata equiparata alle questioni sospensiva e pregiudiziale e, quindi, deve essere presentata prima dell'apertura della discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vallone. Ne ha facoltà.

VALLONE *(Mar-DL-U).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi in discussione, così come emendato dalla Camera dei deputati, risulta completamente stravolto e pesantemente svuotato dei suoi contenuti originari, soprattutto per quanto attiene alla materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica.

Il comma 15, infatti, soppresso nella sua integrità, costituiva forse la parte del progetto legislativo ove maggiori erano le attenzioni riservate alla protezione del territorio, alla efficace gestione dei rifiuti, oltre che ad un modello più responsabile di smaltimento, imballaggio e recupero di questi ultimi.

Il testo oggi in votazione non sfiora nemmeno questioni vitali per la nostra salute, quali la gestione dei rifiuti speciali pericolosi, la bonifica dei siti, la bonifica dei beni contenenti amianto, la gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, le garanzie finanziarie a carico delle imprese che devono – o sarebbe più corretto dire «avrebbero dovuto» – prestare a favore dello Stato e della Regione territorialmente competente tali attività.

Tutto ciò è stato cancellato con un tratto di penna, in nome di una presunta snellezza burocratica ed allo scopo di raggiungere quei grandi obiettivi di modernizzazione strutturale di cui tanto parla la grancassa propagandistica della maggioranza e che tutti noi siamo curiosi di vedere. È forse in nome del rilancio economico che il Governo intende sacrificare un fattore strategico quale l'impegno primario di protezione ambientale? E tutto ciò, come può coniugarlo con gli indirizzi di segno contrario che provengono dall'Europa? Tale impegno, invece che sacrificato, dovrebbe essere perseguito con rigore, coerenza ed assiduità.

In ogni caso, noi siamo tra coloro che diffidano e che seguiranno nel tempo le probabili disfatte politiche che oggi la maggioranza sbandiera come tentativi di modernizzazione. Noi saremo qui a vigilare e a ricordare! Al tempo stesso non mancheremo di portare in piazza ciò che i cittadini avranno modo di verificare a loro spese.

Con la soppressione dell'articolo 15 non rimane traccia alcuna delle distinzioni – che pure ci sono – all'interno della eterogenea categoria degli operatori che effettuano attività di gestione dei rifiuti. Tutti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, soggetti che effettuano operazioni di pretrattamento dei rifiuti, soggetti che effettuano solo lo stoccaggio, operatori che praticano il trasporto di rifiuti prodotti da terzi, commercianti ed intermediari, tutti – ripeto – senza distinzioni, risultano appiattiti ed omologati, con il conseguente azzeramento delle diverse responsabilità in ordine agli adempimenti formali e, soprattutto, verso la comunità.

Ciò che inoltre si evince dal disegno di legge emendato è l'allarmante smantellamento di tutto l'impianto originario dell'articolato, tanto da renderlo una sorta di contenitore acefalo. Lo stesso relatore afferma che su tali problemi bisognerà ritornare e si chiede all'Aula di approvarlo così com'è motivandone a pretesto l'urgenza. Ma quale urgenza, onorevoli colleghi! Ormai, è passato un tempo quasi doppio rispetto ai cento giorni. Sarebbe stato serio consentire un'approfondita discussione tendente ad apportare le necessarie modifiche. In pratica, non rimane traccia degli obblighi del produttore non iniziale riguardo al modello unico di dichiarazione, denuncia o notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, come previsto dalla legge n. 70 del 25 gennaio 1994.

Nessun cenno viene fatto al registro di carico e scarico e alle norme riguardanti le annotazioni qualitative e quantitative sui rifiuti. Scompare ogni riferimento all'albo delle imprese esercenti smaltimento dei rifiuti, al comitato nazionale e alla sua composizione.

Non è facendo *tabula rasa* di regole e certezze giuridiche che si modernizza un Paese e si rilancia la sua economia e, comunque, non vi sarà rilancio economico (ammesso che vi sia un benché minimo rilancio) che possa giustificare la tendenza prevaricatrice e autoritaria di questo Governo.

Permettetemi infine, onorevoli colleghi, un'ultima considerazione. È inaccettabile, per il ruolo di quest'Assemblea, ma per la stessa maggioranza che appare incapace o addirittura accartocciata su se stessa, che un solo ramo del Parlamento si faccia unico interprete di un modello dinamico di attività legislativa, mentre il nostro si limita, in una incomprensibile forma di immobilismo politico, a prenderne esclusivamente atto, non promuovendo altro che sterili dibattiti.

Nella fattispecie, la Camera dei deputati – come già in numerose circostanze – ha stravolto l'intero impianto (sebbene non condiviso dal Gruppo della Margherita) del disegno di legge licenziato da quest'Aula, disegno di legge che oggi il Senato è di nuovo chiamato a votare, dimostrando, però, di rimanere appiattito e, soprattutto, di essere incapace di dare al dibattito parlamentare un contributo costruttivo per migliorare il progetto di legge in questione.

Questa è una vostra responsabilità, colleghi della maggioranza.

In conclusione, se già in prima lettura questo progetto di legge ci appariva inaccettabile, dopo gli emendamenti introdotti dalla Camera lo è diventato ancor di più.

Per i motivi sopra esposti, dunque, il Gruppo della Margherita voterà contro. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Menardi. Ne ha facoltà.

MENARDI *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento che volevo svolgere avrebbe ripetuto in gran parte le argomentazioni che già abbiamo sostenuto in Commissione ed in Aula. Ma gli interventi dei colleghi della minoranza mi hanno suggerito e stimolato alcune riflessioni aggiuntive.

Ci troviamo a discutere del primo significativo provvedimento che il Governo ha sottoposto all'approvazione del Parlamento quasi alla fine dell'anno in corso, e questo non già perché le idee del Governo e della maggioranza non fossero chiare, quanto perché la pretestuosità degli interventi, in Commissione e in Aula, delle opposizioni e le modifiche apportate alla Camera ci vedono ancora oggi a discutere dello stesso argomento.

Capisco che non piace all'opposizione che si arrivi a licenziare in un tempo relativamente breve – certo, non sono i famosi cento giorni, ma è un periodo, appunto, relativamente breve – un provvedimento così importante per il Paese. La necessità di infrastrutturare il Paese è sotto gli occhi

di tutti; anche questa mattina coloro che sono intervenuti, in particolare colleghi della minoranza, hanno detto come venga da loro condiviso questo provvedimento, ma che ci sono ragioni in esso contenute che creano in loro alcune perplessità circa la sua attuazione.

Sono convinto che noi dobbiamo fare in modo che il provvedimento di delega che ci accingiamo ad approvare mantenga lo spirito originario, cioè venga riservato alle grandi opere del Paese e certo non diventi un elenco della spesa; ma realizzare questo non dipende solo dalla volontà del Governo, né tanto meno dal quadro legislativo o dalla norma che stiamo scrivendo: dipende soprattutto dalla capacità che il Paese ha, e in particolare dalla grande capacità culturale che i nostri amministratori sapranno esprimere, perché soltanto con la loro collaborazione riusciremo a definire queste grandi opere.

Si vuole anche attivare la finanza di progetto. È vero, molti hanno sostenuto che noi non avremmo le risorse per realizzare queste opere perché l'intervento diretto dello Stato non è sufficiente e la finanza di progetto non è interessata forse a tutti i lavori che sono necessari.

Anche in questo caso, non si modifica in un colpo solo un quadro normativo, soprattutto se è estremamente complesso come quello dei lavori pubblici. Dovremo fare in modo che tali opere siano interessanti per i privati, e diventeranno effettivamente tali se saranno veramente strategiche ed importanti, come noi vogliamo che siano.

In questo senso il Gruppo Alleanza Nazionale sostiene il disegno di legge di delega in esame operando non solo in quest'Aula ma anche nel Paese affinché lo stesso sia attuato nel rispetto dello spirito con il quale sarà approvato. Non avremo bisogno della piazza per sostenerne oggi l'approvazione e tantomeno domani per appoggiare l'elenco delle opere che si intenderà realizzare. Abbiamo bisogno del sostegno dei cittadini, nel momento in cui chiediamo la loro fiducia, e questo momento è quello elettorale. Ebbene, poiché ci hanno conferito il mandato per realizzare queste opere, lo porteremo a compimento sino in fondo. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanelli. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Signor Presidente, molti colleghi hanno ricevuto fra la loro posta un bell'invito a partecipare alla cerimonia di abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria ferroviaria Bologna-Firenze. Anche se ancora in corso, è stata progettata e di fatto realizzata, in questi anni, la più importante e strategica opera pubblica del nostro Paese. Quindi, non è vero che con la legislazione vigente non è possibile realizzare opere pubbliche.

Il ministro Lunardi, che è tra i progettisti di tale opera, ne parla in toni entusiastici e commossi. E giustamente: con questa galleria di 90 chilometri l'ingegneria e lo Stato italiano stanno veramente realizzando qualcosa di straordinario. Lo sottolineo, perché è infondato il presupposto

stesso di questa legge, e cioè che manchi la volontà politica di realizzare le opere pubbliche.

Ebbene, sgombriamo il campo da questo punto. Come ha rilevato la collega Donati, questo Paese ha bisogno di opere pubbliche, di infrastrutture e soprattutto di ferrovie, e necessita, certo, di un miglioramento della normativa, di (non oso dire semplificazione perché è una parola sulla quale è facile essere tutti d'accordo) modifiche che sollevino il ruolo e il peso dell'interesse generale alla conclusione dell'opera. Ad esempio, quando i tribunali amministrativi sospendono le opere soltanto perché si è aperta una discussione sulla regolarità della procedura d'appalto, anziché provvedere con altri strumenti a garantire comunque i diritti dei cittadini, compiono incursioni che danneggiano l'interesse pubblico.

Ma con questo provvedimento non si accelererà nulla: è una legge bandiera! Capisco che oggi la maggioranza e il Governo vogliano portare a conclusione, in terza lettura, il provvedimento. Dopo aver abbondantemente superato l'obiettivo dei 100 giorni (si è ormai ai 200 giorni) e aver fatto ricorso alla fiducia, la legge ancora non c'è, e quando ci sarà non sarà altro che l'annuncio di una legge, dal momento che la vera normativa, trattandosi di una delega, è ancora tutta da vedere. Sarei anzi curioso di conoscerla, visto che quello al nostro esame più che un testo legislativo è un annuncio politico esposto come una bandiera alla vigilia di una campagna militare che si presume facile e che invece sarà probabilmente difficile. Le prime disillusioni ci sono già state.

La caduta dell'obiettivo dei cento giorni è soltanto simbolica, ma c'è stato poi l'incidente – chiamiamolo così – avvenuto alla Camera dei deputati, per cui la legge ci viene trasmessa per una terza lettura. E poi c'è quello che non è assolutamente un incidente: la nuova normativa costituzionale in materia di poteri delle Regioni ha effettivamente spiazzato la correttezza costituzionale di questo testo, il suo impianto, l'intenzione che ne è alla base.

Con un semplice voto abbiamo superato in questa sede la questione di costituzionalità, così come l'avevamo superata alla fine del mese di luglio. Tutto ciò senza approfondire seriamente il fatto che nel frattempo la Costituzione è davvero cambiata. Siamo veramente convinti che eccezioni di costituzionalità non saranno sollevate e non renderanno difficile il cammino di questo provvedimento? Lo dico perché, a ben leggere questo articolo unico, siamo di fronte ad un'operazione di tautologia legislativa. In sostanza si dice che le opere si fanno perché si fanno, che sono legali perché lo dice la legge e che tutto ciò che è in contrasto con le opere e con l'obiettivo fondamentale non vale.

Questa seconda considerazione è infondata. Quando si violano i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, questi prima o poi si vendicano e ricostruiscono, in altri modi, su altri terreni, le ragioni che sono state alla base della loro enunciazione.

Ho l'impressione che con questa legge si sia voluto fare un po' come quelli che in montagna escono dal sentiero tracciato e pensano che per la scorciatoia si faccia prima; invece lungo le scorciatoie, che sono solo ap-

parentemente più brevi, si incontrano non solo maggiori difficoltà ma a volte imprevisti che non consentono neppure di arrivare alla meta.

Non vorrei profetizzare un futuro negativo per le opere pubbliche in Italia. Ci mancherebbe altro, ne abbiamo un bisogno straordinario. Certo, sarebbe stato meglio se la delega, con tutte le carenze proprie di una delega, fosse stata in grado di selezionare di più. Non abbiamo bisogno di nuove strade: abbiamo bisogno di strade migliori, di affrontare i nodi del traffico, laddove il traffico si ferma. Abbiamo bisogno di opere pubbliche, di ferrovie, di sovrappassi, di sottopassi, di metropolitane, di metropolitane urbane.

Il nostro ritardo rispetto all'Europa, dovuto in parte a tutto ciò che si può riassumere nel nome di Tangentopoli, è imputabile anche al fatto che in questo Paese obiettivamente la motorizzazione privata e quindi la privatizzazione della soluzione del problema della mobilità è squilibrata rispetto ad altri Paesi.

Non c'è traccia di queste che sono le ragioni di fondo della crisi della mobilità nel nostro Paese nelle intenzioni stesse della delega. Ma poi c'è anche l'idea che la tutela ambientale rappresenti un limite allo sviluppo. Le norme sbagliate possono costituire un limite allo sviluppo, ma la tutela ambientale è concepita come limite allo sviluppo solo in certi Paesi del terzo mondo.

In verità, la tutela ambientale è un elemento rafforzativo e di qualità della progettazione e gestione di un'opera pubblica. Trovo invece che nei confronti delle cautele ambientali e delle procedure europee e americane, occidentalissime, come la valutazione di impatto ambientale, ci sia un atteggiamento di straordinaria superficialità. Non riesco ad immaginare il ponte di Messina senza una valutazione di impatto ambientale fatta con tutti i crismi.

Ho notato che il Governo ha chiesto due deleghe per la riforma della valutazione di impatto ambientale, una in questo provvedimento ed una nella famosa delega richiesta per rifare la legislazione ambientale; anzi, si chiede addirittura una delega per sostituire le Commissioni ambiente di Camera e Senato con una Commissione di nomina ministeriale. E' un tema sul quale, signor Presidente, dovremo discutere.

Vorrei aggiungere ancora che questo creare una procedura straordinaria per alcune opere e non per altre non si spiega. Infatti, non vedo perché, ove siamo in grado di creare procedure migliori, più efficienti e capaci di garantire un giusto equilibrio fra gli elementi di controllo, gli interessi in contrasto e l'interesse generale alla conclusione dell'opera, dobbiamo farlo solo per le opere strategiche: possiamo farlo per tutte le opere.

Non credo che questa legge, una volta approvata e anche dopo che sia stata esercitata la delega, sia davvero in grado di evitare un mare e una tempesta di contenziosi, costituzionali, europei, amministrativi. Vengono ignorate le nuove, oltre ad alcune vecchie norme costituzionali; vengono messe in un angolo normative europee, che sono invece sempre più pregnanti; ci si crea illusioni con testi che non conosciamo. Vorrei dal Sottosegretario, se è in grado di darla, una risposta: il Governo ha qualche

schema di questi decreti legislativi? Cosa intende scrivere in queste norme?

Infine, signor Presidente, vorrei fare una considerazione sul punto che riguarda più specificamente i rifiuti e l'ambiente. La Camera ha soppresso il comma 15. Sul punto abbiamo presentato alcuni emendamenti, che sicuramente la Presidenza dichiarerà inammissibili.

Non intendo qui entrare nel merito di questa stretta e un po' particolare giurisprudenza interna del Senato su ciò che è strettamente connesso o meno con la parte soppressa. Desidero solo dire che il comma cui faccio riferimento che ci aveva proposto il Governo, appunto abrogato alla Camera, tutto aveva fuorché una caratteristica di novità rispetto alle varie normative Ronchi. Si trattava di una legislazione di dettaglio; di uno di quei modelli di legislazione a getto continuo, per cui gli operatori non sanno mai quando la legge è in vigore; di quella legislazione che persegue la semplificazione accettando, di volta in volta, la richiesta di quel particolare operatore (per esempio, di quello delle terre da scavo, delle quali, negli ultimi commi, si dice non sono considerate rifiuti nemmeno se vengono espulse dal ciclo produttivo); di una somma di istanze particolari.

Noi invece crediamo (e sottoponiamo gli emendamenti che abbiamo presentato come testimonianza e come proposta politica all'Assemblea, anche se mi risulta che la Presidenza – pur ritenendoli noi del tutto pertinenti – vorrà dichiararli inammissibili) che la materia abbia bisogno non di ulteriori complicazioni, specificazioni o sottoprecisazioni, correzioni di dettaglio, ma prima di tutto di un'innovazione con la quale si dica che i materiali che si possono riutilizzare non sono rifiuti. Questa è la madre di tutte le semplificazioni, che avrebbe reso non necessari gli ultimi due commi, fatti *ad hoc*, contro un'iniziativa della magistratura sui cantieri dell'alta velocità. Una norma fotografia, una norma creata per una situazione specifica.

Sottosegretario Tortoli, lei è toscano, e sa che noi abbiamo bisogno di dare una risposta agli industriali di Prato, i quali da alcuni anni ci chiedono se la loro industria sia un impianto di riciclaggio rifiuti o un'industria tessile. Per dare questa risposta occorre una corretta interpretazione autentica della nozione di rifiuto, che è la seguente: un rifiuto è tale quando esce dal circuito socioeconomico, quando esce dall'interesse, dall'attenzione, dal controllo degli operatori. Invece, se viene data una lettura burocratica della nozione di rifiuto, secondo la quale il rifiuto non è, come dice la parola stessa, quell'oggetto che viene gettato via, ma è ambito della competenza di qualcuno o lo strumento per costruire una posizione di rendita sul mercato, allora, la nozione di rifiuto e la legislazione ambientale vengono usate per creare barriere burocratiche all'ottimale utilizzo delle risorse.

Non c'è quindi bisogno, onorevole Tortoli, di una nuova legge delega in materia, di una nuova megariforma, ma di interpretare bene ed in modo univoco, aperto e aggiornato in Italia la definizione europea di rifiuto. Questo è sufficiente fare e questo è il senso della nostra proposta.

Prendo atto del fatto che, nonostante le dichiarazioni di diversi parlamentari autorevoli e competenti della maggioranza su questo punto, nulla si muove e tutto viene rinviato ad una delega, ad una Commissione, a due o tre anni. Penso quindi che dopo l'obiettivo tattico dei 100 giorni, cadrà probabilmente anche l'obiettivo strategico di questa legge, che è quello di produrre un'accelerazione nelle opere pubbliche e una semplificazione nel campo dei rifiuti. Forse è già caduto o sta cadendo, ma anche su questo vorrei chiedere un chiarimento al Sottosegretario. Poi quella semplificazione che doveva scattare dal 1° gennaio con il nuovo testo unico in materia di edilizia.

In sostanza, quello che propone questo provvedimento in materia di opere di edilizia minore, rinvia nuovamente ad un atto successivo di coordinamento (il testo unico). Quindi, siamo di nuovo di fronte ad un atto che rende instabile una normativa, tra l'altro su una questione non propriamente strategica per il Paese, trattandosi di normative procedurali per l'autorizzazione dei lavori di edilizia minore.

Se a questo si aggiunge – come ha giustamente rilevato poc'anzi una collega – la competenza esclusiva delle regioni nella legislazione in materia, sorgono anche dubbi sulla fondatezza dell'intera normativa. Visto, però, che si parla della semplificazione dei testi unici, mi chiedo cosa accadrà, con queste norme, relativamente al testo unico in materia di edilizia che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio; forse verrà sospeso o rinviato. Questi sono gli interrogativi che il Paese si pone.

Il provvedimento al nostro esame più che fornire certezze mi sembra faccia promesse; promesse, signor Presidente, che non sarà in grado di mantenere. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

Richiamo al Regolamento

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, lei in precedenza ha respinto la richiesta di parere del CNEL relativamente al disegno di legge in esame.

Fermo restando che non intendo reiterare tale richiesta, eliminando così qualsiasi parvenza di strumentalità al mio intervento, intendo porre una questione prettamente regolamentare.

Lei, signor Presidente, ha affermato che la richiesta non poteva essere accettata perché la Giunta per il Regolamento aveva convenuto che essa dovesse essere equiparata alle questioni sospensiva e pregiudiziale che possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione. Però, signor Presidente, mi sembra che la norma richiamata dal collega Battisti non abbia nessuno spazio interpretativo. Essa stabilisce che ciascun senatore,

prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del CNEL. Quindi, lo ripeto, il Regolamento non lascia nessuno spazio interpretativo.

Vi è da dire, poi, che alla Giunta per il Regolamento, ai sensi dell'articolo 18, spetta il parere su questioni di interpretazione dello stesso, tra l'altro ad essa sottoposte dal Presidente del Senato; spetta, inoltre, alla Giunta l'eventuale iniziativa o esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento, che però deve passare necessariamente al vaglio dell'Assemblea con la procedura speciale, prevista dall'articolo 167, per l'approvazione e la revisione del nostro Regolamento; si tratta di un procedura aggravata perché il passo è di sostanziale rilevanza ai fini della disciplina dei nostri lavori.

Secondo la sua esposizione, signor Presidente, risulterebbe che il parere della Giunta per il Regolamento abbia un potere emendativo del Regolamento stesso; di fatto, ci troviamo di fronte al dettato dell'articolo 93 che non può essere assolutamente frainteso e che non è più vigente per effetto di un parere della Giunta per il Regolamento. Giudico francamente grave questa situazione, signor Presidente.

Le ripeto che soprassiedo tranquillamente sulla richiesta del parere del CNEL, ma in generale ritengo grave questa vicenda. Infatti, la Giunta per il Regolamento non ha un potere emendativo del Regolamento stesso. Se poi si ritiene che le disposizioni regolamentari previste dall'articolo 93 debbano essere modificate, posso anche convenire sul fatto che la richiesta di parere al CNEL, come le questioni pregiudiziali e sospensive, debba essere posta all'inizio della discussione generale, ma allora la strada da seguire è tutt'altra. Mi auguro, dunque, che non si affermi un principio secondo il quale un parere della Giunta per il Regolamento svolge una funzione emendativa di quest'ultimo.

Se così fosse, signor Presidente, le chiederei qual è lo strumento di pubblicizzazione che questa impropria procedura ha avuto e avrà, perché il problema è anche quello di rendere edotta l'Assemblea su quello che è effettivamente il Regolamento che disciplina i nostri lavori. Infatti, se dietro qualsiasi articolo possiamo pensare, temere o sospettare che vi sia un parere che lo deforma e lo cambia...

PRESIDENTE. Senatore Petrini, mi può mostrare la copia del Regolamento che sta consultando?

PETRINI *(Mar-DL-U)*. È del maggio 2001.

PRESIDENTE. L'equivoco nasce proprio da qui. L'edizione che sta consultando è vecchia, ce n'è una del novembre 2001 già in distribuzione sui banchi dell'Aula, nella quale alle pagine 173 e 174 troverà la norma riportata all'interno del testo del Regolamento e l'interpretazione data dalla Giunta per il Regolamento che risale al 23 ottobre 2001.

Il motivo della richiesta sottoposta alla Giunta per il Regolamento è proprio l'incongruenza presente nell'articolo 98 che, prevedendo una ri-

chiesta di parere del CNEL all'interno della discussione generale, rinvia, per quel che riguarda la discussione della proposta, all'articolo 93 relativa alle questioni sospensive da svolgere prima della discussione generale. Proprio questa incongruenza è stata esaminata ed è stata risolta secondo quanto riportato nella nota che le ho indicato. Aggiungo che quest'interpretazione è stata approvata all'unanimità. *(Applausi dal Gruppo AN).*

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Mi permetta allora di aggiungere qualcosa a ciò che lei ha detto. La sua spiegazione cambia solo in parte la questione da me posta. Intanto, per evitare ulteriori equivoci, le chiedo che le copie vecchie del Regolamento siano ritirate in modo che non possano esservi fraintendimenti.

PRESIDENTE. Non vorrei intervenire sulla legittima privata proprietà!

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Mi riferisco alle copie che sono in Aula alle quali naturalmente ho accesso come tutti gli altri colleghi.

Rimane però il fatto che un parere della Giunta per il Regolamento modifica un dispositivo regolamentare.

PRESIDENTE. Non modifica il Regolamento. Senatore Petrini, la questione è stata discussa nella Giunta per il Regolamento. Le ho segnalato un'incongruenza rispetto all'articolo 98, secondo il quale una questione può essere sollevata anche in fase di discussione generale ma che poi, per l'attuazione della norma, rinvia all'articolo 93 secondo il quale le questioni devono essere trattate prima della discussione generale. Questa incongruenza è stata esaminata dalla Giunta per il Regolamento e interpretata all'unanimità – quindi, ritengo anche con il parere favorevole del vostro rappresentante – secondo quanto riportato nella nota che le ho indicato.

A questo punto, mi dispiace, ma devo proseguire con i lavori.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cicolani. Ne ha facoltà.

* CICOLANI *(FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che per comprendere il provvedimento in esame occorra partire da alcune premesse che hanno un valore oggettivo e su cui non possiamo non essere d'accordo. Mi riferisco al quadro generale in cui, rispetto al tema delle infrastrutture, si trova il nostro Paese in questo momento e di cui ha già fatto cenno il relatore, senatore Grillo, ma è bene dare un contenuto anche numerico ad alcune affermazioni. Ebbene, i dati della Comunità europea dicono inequivocabilmente che negli ultimi quindici anni il grado di

infrastrutturazione del nostro Paese è migliorato del 16 per cento, a fronte del 38 per cento della Francia e del 31 per cento della Germania.

Tali dati non possono non far riflettere anche in merito agli strumenti legislativi di cui il nostro Paese si è dotato, perché credo che proprio questi in molti casi abbiano fallito, e non solo le volontà politiche.

È quindi importante affrontare tale questione, come sta facendo la Casa delle libertà, sia per un problema economico, ma ancor più, e lo dico agli amici del Gruppo dei Verdi, per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e anche per attenuare quegli squilibri territoriali che la carenza di infrastrutture indubbiamente genera. Mi riferisco al sempre maggiore spopolamento di alcune aree del territorio, in particolare quelle montane, e alla scarsa efficienza che il sistema attuale delle infrastrutture genera sul nostro sistema produttivo.

Partendo da queste premesse, che tipo di risposta stiamo dando al nostro Paese come Casa delle libertà? Credo sia una risposta moderna, attraverso un provvedimento che non merita affatto i giudizi delle nostre opposizioni; non è affatto vero, ad esempio, che esso escluda gli enti locali, le regioni *in primis*, dalle decisioni, tutt'altro. Proprio ciò che sta facendo il Ministro in queste settimane dimostra l'esatto contrario; si sta formando, attraverso una collaborazione tra Governo e regioni, il più grande piano infrastrutturale che il nostro Paese si sia dato dal dopoguerra ad oggi.

È un piano certamente impegnativo e di grande respiro, che tocca tutti gli aspetti, da quello dei porti a quelli della viabilità e delle ferrovie. Nego assolutamente – e dal dibattito in Commissione è emerso con grande chiarezza – che non vi sia un progetto di sviluppo ferroviario del nostro Paese; anche in questo caso, è l'esatto opposto ed alcune affermazioni fatte in questo dibattito lo dimostrano ancor di più.

Il senatore Viserta Costantini ha accennato al fatto che la legge inglese sulla finanza di progetto abbia generato in quattordici anni 60.000 miliardi di lire di investimenti. Faccio presente ai nostri colleghi dell'opposizione che in Italia, dal 1994 ad oggi, quindi nei primi sette anni di applicazione delle attuali leggi sulla finanza di progetto, il risultato è pressoché uguale a zero; e ciò la dice lunga sulla necessità di assumere iniziative legislative in questa direzione.

Si tratta di iniziative moderne, in chiave europea, che puntano, attraverso l'obiettivo di modernizzare il Paese sul piano infrastrutturale, anche a modernizzare il sistema produttivo, cioè lo strumento attraverso cui arrivare a tale risultato. Ripeto, non è soltanto uno strumento agile dal punto di vista amministrativo; vorrei sottolineare la riforma che attraverso il *general contracting* si tenta di attuare nell'ambito del sistema produttivo e di tutto il comparto edilizio del Paese e credo che nessuno possa negare che questo ne abbia profondamente bisogno.

Ancora una volta, proprio attraverso la discussione del provvedimento al nostro esame, risulta evidente il conservatorismo di questa sinistra; al contrario, una forte spinta riformatrice e innovatrice viene dalla Casa delle Libertà.

Vorrei svolgere altre due considerazioni, rivolgendomi in particolare al Governo perché so che è estremamente sensibile su questi temi.

Auspico che il piano di infrastrutturazione sia accompagnato contestualmente da due elementi che ritengo enormemente importanti. Innanzitutto, si rende necessaria un'azione attiva nei confronti della criminalità organizzata e quindi aggiuntiva rispetto ai filtri attualmente esistenti che tutti sappiamo essere inadeguati per l'obiettivo che ci si prefigge e anche inutili sotto il profilo delle difficoltà burocratiche che pongono nei confronti dell'intero sistema produttivo. Auspico quindi che venga attribuito un fondo al Ministero dell'interno per monitorare *day by day* lo sviluppo dei lavori di ogni grande opera, in forma attiva.

Inoltre, mi auguro che attraverso questo grande impegno di risorse si riesca a promuovere anche la cultura nel nostro Paese. L'Italia ha già vissuto bellissime esperienze in tal senso e auspico quindi che parte degli investimenti venga destinata al miglioramento della qualità delle opere non solo sotto il profilo ambientale ma anche sotto quello del rilancio di temi più prettamente culturali e delle opere d'arte. A tal fine, invito il Governo ad istituire un fondo da mettere a disposizione del Ministero per i beni e le attività culturali al fine di utilizzarlo per fare in modo che, in questa occasione, in Italia torni vivo l'amore e il dibattito non solo sulle grandi infrastrutture ma anche sulle grandi opere d'arte. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Grillo.

* GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, utilizzo il poco tempo a mia disposizione per riprendere alcuni rilievi critici che sono stati espressi dai senatori intervenuti in discussione generale. Essenzialmente mi rifarò a tre osservazioni che i colleghi dell'opposizione hanno già manifestato anche in Commissione.

In particolare, il rilievo mosso dal senatore Viserta Costantini merita il massimo della nostra attenzione laddove sostiene che l'impianto progettuale presentato dal Ministro nel corso dell'audizione svolta in Commissione, nella fattispecie gli investimenti per 236.000 miliardi di lire in oltre sei anni, si poggia sulla prospettiva di realizzare in *project financing* investimenti per almeno 50-55.000 miliardi di lire.

Giustamente il collega Viserta Costantini si è domandato come il Governo pensi di ovviare alla carenza determinata dal fatto che finora il *project* non ha funzionato nel nostro Paese.

TURRONI *(Verdi-U)*. Il *project* mai!

PRESIDENTE. Senatore Turroni, viviamo bene anche senza i suoi interventi. Grazie.

GRILLO, *relatore*. Non c'è dubbio che ciò sia vero, come è vero il rilievo mosso dal senatore Giovanelli il quale ha dichiarato che quello al nostro esame è un disegno di legge delega e che l'opposizione intende aspettare al varco il Governo soprattutto per capire cosa verrà inserito nella delega, come verranno realizzate le riforme del *project*, della VIA e della Conferenza dei servizi e come si attuerà il *general contractor*, figura nuova nell'ordinamento italiano.

Noi riteniamo che si debba prendere atto del fatto che a seguito della Merloni-*ter* la finanza di progetto, proprio per la macchinosità delle procedure inserite in questa norma, non è decollata nel nostro Paese.

In questo senso le prospettive di modifica i colleghi le possono già verificare in norme inserite nel collegato sulle infrastrutture, presentato e approvato dal Consiglio dei ministri la settimana scorsa.

Ciò che mi preme evidenziare in questa sede è soprattutto un punto a cui attribuisco importanza fondamentale ai fini di un decollo della finanza di progetto nel nostro Paese.

Se è vero come è vero che nel nostro Paese il sistema produttivo è connotato dalla presenza di piccole e medie imprese anche nel settore delle costruzioni, mi pare ovvia la conclusione che esse siano oggettivamente impossibilitate a porsi come promotori di iniziative di finanza di progetto del valore di centinaia o di migliaia di miliardi di lire. Per questo motivo credo che tali proposte progettuali non possano che essere portate avanti da queste imprese, anche se accompagnate da istituti finanziari o da banche attrezzate allo scopo.

La difficoltà maggiore che, a mio avviso, ha impedito finora che l'associazione tra banche, istituti finanziari di rilievo nazionale e imprese impegnate nei settori delle costruzioni decollasse, è rappresentato da un passaggio nella normativa vigente nel quale si impone ai soggetti, costituenti eventuali consorzi per la proposta di progetti in *project financing*, l'obbligo giuridico di restare nella formazione azionaria dall'inizio alla fine del processo di realizzazione e gestione del progetto stesso.

Cos'è accaduto e perché il sistema bancario non ha potuto accompagnare simili prospettive di lavoro? Come si può chiedere ad un grande istituto di credito di rilevanza nazionale di costituire, per l'evenienza di un fatto progettuale, di un fatto realizzativo di una grande opera pubblica, una società con imprenditori e che questa società possa durare trent'anni o addirittura cinquanta, come sosteniamo noi, elevando il massimo del tetto possibile della concessione che potrebbe essere rilasciata?

Vorrei che la senatrice Donati mi ascoltasse, perché il rilievo da lei fatto precedentemente in ordine alla mancata prospettiva di economicità su certe infrastrutture, che avrebbero giustificato il mancato decollo di queste associazioni tra imprese di costruzione e istituti di credito, secondo la mia modesta opinione va letto invece nel senso del rilievo che sto facendo.

Di qui l'esigenza, che spero il Governo inserisca nel decreto delegato e per la quale mi batterò in Commissione, di immaginare una costruzione giuridica nella quale le banche che costituiscono società con le piccole e medie imprese possano, una volta realizzata la grande opera pubblica

(vale a dire un tratto autostradale, un acquedotto o un impianto di produzione che avrà richiesto un impegno magari di quattro o cinque anni), ritirarsi dalla società nel momento in cui inizia la fase di gestione e cedere il pacchetto azionario di riferimento ad altri interlocutori.

Non ho parlato di grandi imprese perché in Italia praticamente non esistono neppure nel settore delle costruzioni e, purtroppo per noi, quelle che operano sono fortemente indebitate e dunque scarsamente credibili nei confronti del sistema nazionale e internazionale.

Con tale sistema le banche, che non possono investire cospicue risorse nel lungo termine, ma hanno per la loro sopravvivenza e per il loro equilibrio economico la necessità di entrare nel breve o nel medio termine, hanno la possibilità di disgiungersi da queste ipotesi societarie e, una volta realizzata l'infrastruttura, di ritirarsi dall'associazione che è stata costituita con l'impresa di costruzione di riferimento lasciando il posto ad altri soggetti.

Basterebbe stabilire con una norma la possibilità di individuare due tipologie di soci, che potremmo definire, nella volgarità di linguaggio adoperato nel settore finanziario, di serie A e di serie B. I soci di serie A sono quelli a cui attribuiamo la facoltà di diventare soci promotori costitutivi dell'associazione, del consorzio; i soci di serie B sono quelli, viceversa, che possono subentrare nella fase di gestione, nella fase nella quale il *cash flow* può garantire l'economicità dell'investimento predisposto nella fase iniziale e quindi dimostrare che, attraverso la redditività, c'è un ritorno del capitale investito e pertanto la possibilità che il piano finanziario regga.

Questo, a mio modo di vedere, è il cuore del problema. Una normativa sbagliata, quella che il Parlamento ha approvato quando ha dotato il Paese della Merloni-*ter*, non ha consentito, diversamente da tantissimi Paesi nel resto d'Europa, il decollo della finanza di progetto in Italia.

Ovviamente, se il Governo sarà tanto attento da modificare questa normativa incidendo soprattutto sulle questioni procedurali, credo che la finanza di progetto possa avere una prospettiva positiva, perché, vivaddio, di capitali in Italia ce ne sono e, quando parliamo di sistema finanziario, quando parliamo di *merchant banking*, quindi di banche d'affari, come ormai sta accadendo per le banche più importanti del nostro sistema, non immagino che ci sia un'esclusiva del sistema bancario italiano: ci potrebbero essere, ad esempio, le banche francesi, quelle americane, quelle tedesche o quelle inglesi (queste ultime sono molto attrezzate a tal riguardo).

Quindi, al rilievo avanzato, mi pare, dal collega Viserta Costantini, in forza del quale le perplessità sono tante e sono soprattutto riconducibili al fatto che la finanza di progetto in Italia è difficile poterla realizzare, rispondo dicendo che, certo, è così e dobbiamo anzitutto modificare la normativa esistente. Dobbiamo farlo attraverso la delega contenuta in questo disegno di legge, nella direzione – già indicata da tanti – di aumentare il periodo della concessione, di fare in modo che le amministrazioni siano obbligate e intendano i termini entro i quali dare la risposta in modo perentorio.

C'è tutta una serie di modifiche che le associazioni di categoria hanno individuato e che sono presenti a tutti noi; in più, c'è questo dato che mi è parso di poter cogliere come un elemento non solo centrale ma, aggiungo, discriminante ai fini di far partire la finanza di progetto.

Il secondo rilievo, avanzato dalla senatrice Donati, riguarda una questione molto delicata che lei stessa ha riproposto in Aula; per la verità ci aveva usato la bontà di anticiparla in Commissione senza avere una risposta dal Governo, perché quest'ultimo è rappresentato dal sottosegretario Tortoli, che ringrazio per l'impegno che ha messo in questa fase approvativa, ma, non essendoci il Ministro, la risposta non è venuta.

Apparentemente il quesito della senatrice Donati, cioè quello riguardante la possibilità che ci sia, in questo grande piano immaginato dal Governo, un «tiraggio» di circa 60.000 miliardi di lire dei fondi comunitari è, secondo la stessa senatrice, assai problematico. In questo senso, «Il Sole 24 Ore» nell'edizione di lunedì scorso è parso alla senatrice che desse ragione ai suoi rilievi e io non mi rifiuto di considerare che questo sia un problema da vagliare con estrema attenzione.

Voglio dire però alla senatrice che, secondo una ricerca che abbiamo condotto con l'aiuto del Ministero, a me pare difendibile questa allocazione di risorse, sia pure sempre entro l'arco temporale di sei anni. Infatti, come lei sa, l'Agenda 2000, che è l'impegno, sottoscritto dal nostro Paese nella Comunità, che prevede l'individuazione delle risorse in qualche modo utilizzabili nel periodo che va dal 2000 al 2006, immagina per il nostro Paese una quantità di risorse attorno ai 97.000 miliardi di lire. Di questi 97.000 miliardi complessivi, cioè riguardanti tutto il settore (infrastrutture, risorse idriche, mobilità, eccetera), i fondi per le infrastrutture ammontano a 47.000 miliardi. Voglio chiarire – perché a me non piace giocare con le parole – che 47.000 miliardi appartengono alla titolarità del Governo centrale e delle singole Regioni.

Ha ragione la senatrice Donati, la competenza del Governo centrale è di soli 8.700 miliardi ed è solo su tale importo che il ministro Lunardi ha l'operatività. Interpreto quello che il Ministro sta facendo, conoscendone il modo di operare: poiché la parte restante di 39.000 miliardi è nella disponibilità potenziale delle regioni, l'impegno che sta profondendo il Governo, secondo la mia opinione con intelligenza e con la giusta sensibilità, è volto a contatti con le regioni per convincerle a dirottare le risorse, che sono formalmente nella loro disponibilità, in investimenti che riguardano impianti strategici nazionali, che interessano però il territorio di appartenenza regionale. A mio giudizio, l'operazione può avere successo dal momento che è nell'interesse delle regioni che opere strategiche nazionali, che riguardano il loro territorio, possano essere finanziate con i fondi comunitari.

Pertanto, in una lettura fiscale, particolare e un po' di parte – se mi è consentito dalla senatrice Donati – si potrebbe assumere l'esistenza di una sorta d'improprietà nella definizione del quadro quando il Governo dichiara la disponibilità di 50.000 miliardi; in realtà, tale cifra esiste, pur se non rientra nella totale discrezionalità del Governo centrale e può es-

sere mobilitata se e in quanto le regioni convergano sul piano dallo stesso ipotizzato.

TURRONI *(Verdi-U)*. Ma sono stati assegnati per altre finalità!

PRESIDENTE. Senatore Turroni, ha avuto la possibilità di intervenire in Commissione ed anche in quest'Aula; dunque, ora la invito a fare silenzio.

GRILLO, *relatore*. Senatore Turroni, non è esattamente così, lei sa bene che quello che sto dicendo corrisponde a realtà assolutamente praticabili.

TURRONI *(Verdi-U)*. Ma no, sono bugie!

GRILLO, *relatore*. D'altro canto, non v'è ombra di dubbio che ci si muova su una linea di confine. Inoltre, per obiettività ho il dovere di fare queste dichiarazioni alla luce della modifica costituzionale che prima il Parlamento e poi l'esito del *referendum* confermativo hanno sancito. Non v'è dubbio che giudichiamo l'iniziativa del Governo strategica: un passo dovuto politicamente per accelerare il recupero dei ritardi infrastrutturali che il Paese ha accumulato in questi dieci anni, ritardi dei quali abbiamo già discusso in precedenti occasioni; nel nostro Paese non sono stati realizzati investimenti.

Non dobbiamo però prenderci in giro nascondendoci dietro tangentopoli, il protagonismo dei magistrati o la carenza di risorse. In realtà, come ben sanno i colleghi avveduti, che conoscono il settore perché hanno dibattuto questi aspetti nelle Commissioni di competenza, in questi dieci anni non sono state realizzate opere pubbliche per la macchinosità della normativa esistente, prodotta dal Parlamento. Questo è il vero collo di bottiglia! *(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).*

Se così non fosse, forse le analisi sarebbero condotte in altro modo e le proposte del Governo sarebbero probabilmente di altro tipo; questo è invece quello che tutti gli studiosi confermano essere stato l'elemento frenante, che ha impedito il varo di opere pubbliche importanti e che ha consentito l'accumulo di un ritardo drammatico nella realizzazione delle opere infrastrutturali. Al Nord questa situazione si percepisce in modo visivo a livello di autostrade, di ferrovie, di strade, di parcheggi, di porti; al Sud tutto questo è reso ancor più drammatico perché non si riesce a raggiungere neppure il livello minimo di vivibilità.

Se questo è il punto non v'è dubbio che assieme alla strategicità di un giudizio che offriamo anche quest'oggi in sede di replica sul disegno di legge in esame, i cui effetti potranno essere verificati nei prossimi mesi ed anni..... *(Commenti della senatrice Donati).* Senatrice Donati, non mi sembra corretto assimilare questa iniziativa al tentativo di una fuga da responsabilità o al tentativo di ripetere furbate poste in essere da qualcuno in passato senza passare attraverso il vaglio del Parlamento.

Oggi discutiamo in Parlamento una nuova norma che, a mio modo di vedere – mi dispiace che non sia presente in Aula il senatore Mancino – è stata già ampiamente dibattuta in Commissione. Purtroppo il voto di fiducia ha strozzato il dibattito in Aula, ma ricordo l'intervento molto lucido del senatore Andreotti e le repliche seguite a quell'intervento per chiarire ciò che c'era da chiarire rispetto alla relazione di accompagnamento di un disegno di legge che non piaceva neppure a noi.

Abbiamo dibattuto a lungo il provvedimento alla Camera e torniamo quest'oggi a discuterne per difendere le stesse tesi. Tuttavia, se non c'è malafede, credo si debba assumere che la normativa che oggi proponiamo è certamente una normativa forte, che innova notevolmente rispetto a quella consolidata nel passato. I risultati li vedremo tra un po'. Effettuare la VIA sui progetti definitivi era certamente assurdo perché imponeva di spendere miliardi con l'eventualità che le cose non andassero bene e che quei miliardi venissero quindi stracciati dalla pubblica amministrazione, dai comuni, dalle province e dalle regioni. Al contrario, imporre la VIA sul progetto preliminare significa individuare la localizzazione ma non arrivare a spese anticipate che poi possono non trovare un'adeguata rispondenza.

Allo stesso modo, a mio parere è necessario immaginare che la Conferenza dei servizi abbia un valore consultivo, se vogliamo che la responsabilità politica in capo a chi ha avuto il mandato democratico sia un fatto palese, l'elemento finale e definitivo di un processo decisionale che durerà vari mesi. Anche per questo motivo da parte nostra c'è una conferma della validità del testo e l'invito a votare a favore del disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi FI e AN).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore Specchia, che invito ad essere sintetico in considerazione del tempo impiegato dal senatore Grillo.

SPECCHIA, *relatore*. Signor Presidente, intervengo su alcune questioni che hanno posto i colleghi dell'opposizione. La prima, alla quale ha accennato brevemente il senatore Grillo, concerne il fatto che il senatore Mancino ed altri colleghi hanno denunciato come su un provvedimento così importante si sia svolta una discussione limitata.

Credo, per essere stato insieme ad altri colleghi (per la verità non molti) tra coloro che hanno seguito davvero il provvedimento, che ciò non risponda assolutamente al vero. Abbiamo discusso, ascoltato e detto molto. Certo, non c'è stato il confronto vero per apportare ulteriori modifiche, ma l'approfondimento c'è stato eccome; anzi, abbiamo lavorato diverso tempo anche per respingere e sconfiggere la manovra ostruzionistica messa in atto.

Il provvedimento ha subìto, rispetto al testo iniziale, numerose modifiche, anche qualificanti, alcune delle quali recepiscono posizioni espresse da colleghi dell'opposizione. Ma il punto vero, come ho già detto in Commissione a luglio – alcuni però fanno finta di non capire – è che ci sono

due posizioni assolutamente diverse, quella del centro-destra e quella del centro-sinistra. Il centro-destra – e per questo ha vinto le elezioni, avendo gli italiani recepito il messaggio – ritiene che in alcune materie occorre modificare sostanzialmente l'assetto normativo esistente, innovare per semplificare, per realizzare, per fare. Il centro-sinistra è su una posizione opposta. Il confronto, quindi, è stato difficile per questo. Ciò nonostante alcune critiche sono state accettate e sono state introdotte delle modifiche.

L'altra questione riguarda i rifiuti. Se in questo momento in questa sede non possiamo davvero discutere tale aspetto è perché il centro-sinistra alla Camera, con un emendamento, ha eliminato tutta la parte relativa alle modifiche al decreto legislativo Ronchi. Poi qualcuno viene a dire che il suo emendamento non è stato considerato ammissibile perché quella parte non c'è più.

Amici cari, delle due l'una o si ritiene di affrontare il problema, e alla Camera sarebbe stato meglio cercare di modificare alcune di queste norme, oppure bisogna prendere atto, così come facciamo noi, della situazione. Noi come relatori, i colleghi, il centro-destra tutto ed il Governo hanno davvero la volontà di modificare il decreto legislativo sopra citato e di integrarlo, a cominciare, caro Giovanelli, dalla questione principale, che è quella della definizione di rifiuto.

Lei ed il collega Turroni sapete, perché come Presidenti di Commissione avete affrontato la questione in passato, che il centro-sinistra ha perso due anni e mezzo senza venire a capo di questo problema. Ed ora pretendete che il centro-destra in quattro o cinque mesi risolva tutte le annose questioni che il centro-sinistra non è stato capace di affrontare e di risolvere? Noi prendiamo l'impegno, ed io parlavo di un punto di orgoglio, di migliorare la legislazione in materia di rifiuti, partendo esattamente da questo aspetto, perché sappiamo quanto ciò sia necessario per diversi settori produttivi.

La questione della valutazione d'impatto ambientale. Credo che alcuni colleghi non abbiano approfondito la materia – chiedo scusa, ma so che può capitare – e che si vada avanti per *slogan* e luoghi comuni. La VIA è già prevista dall'attuale legislazione. Il testo unico preparato e varato da un Governo di centro-sinistra la allarga ad altre fattispecie, addirittura alle zone e agli immobili vincolati; quel centro-sinistra nel quale c'erano anche i Verdi, cari colleghi Verdi dell'opposizione. Noi stiamo mettendo ordine e allargando ulteriormente le fattispecie, con delle regolamentazioni che danno assolute garanzie.

Se devo esprimere una mia personale posizione, ritengo che occorra proseguire su questa strada, perché già il testo unico ha tra i princìpi sostanziali quello di semplificare e di responsabilizzare. In materia di concessioni bisogna continuare su questa strada. Come in altre Nazioni europee, certamente sotto questo aspetto più avanzate di noi, bisogna rafforzare i presìdi degli uffici tecnici dei comuni che esaminano i progetti presentati; bisogna rafforzare i controlli sul rispetto del progetto e delle nor-

mative in sede di esecuzione. Non è possibile lasciare inalterata la situazione attuale.

Certo, tutto è perfettibile. Per carità, non diciamo di aver raggiunto l'*optimum*, ma ritengo, davvero in buona fede, a prescindere dalla collocazione in uno o nell'altro schieramento, che il Governo abbia presentato un disegno di legge necessario per il Paese, che lo stesso sia stato migliorato con emendamenti e che possa essere licenziato, anche in tempi brevi. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

TORTOLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Signor Presidente, non credo di dover aggiungere molto al dibattito su questo provvedimento, che è stato ampiamente discusso sia alla Camera, sia al Senato, sia nel Paese. Forse addirittura più di quanto sia stato discusso nelle Aule parlamentari.

Si tratta di un provvedimento atteso dal Paese, che prevede un salto concettuale, sottolineato, per alcuni aspetti, dal senatore Grillo. Si vedrà se sarà anche un salto di qualità per il nostro Paese: ciò dipenderà dalla capacità del Governo di attuare il proprio programma e la propria politica. In ogni caso, che sia necessario un salto di qualità per risolvere tutta una serie di problematiche del nostro Paese, compresa quella relativa alle infrastrutture, nessuno lo nega. E non lo ha fatto, a dire il vero, nemmeno l'opposizione che, anzi, più di una volta ha ripetuto quanto sia necessario per il Paese compiere tale salto di qualità. Da parte dell'opposizione si teme che il provvedimento sia inadeguato; questo giudizio lo si ricava da esperienze passate che, però, devono rappresentare per noi uno stimolo (che crediamo di aver raccolto in questo provvedimento) per percorrere vie nuove.

In quest'Aula oggi siamo riuniti per esaminare le modifiche che la Camera vi ha apportato. Come ho già avuto modo di rilevare in Commissione, gli emendamenti riguardano soltanto la parte attinente ai rifiuti. Il Governo aveva inserito, infatti, nel provvedimento una serie di commi tesi alla semplificazione della questione relativa ai rifiuti, semplificazione che è stata eliminata alla Camera dei deputati dopo che nel corso del dibattito svoltosi sia in quel ramo del Parlamento che in Senato la maggioranza era stata criticata per aver inserito in una legge obiettivo un argomento a giudizio dell'opposizione distonico rispetto al provvedimento stesso.

Eliminata questa parte alla Camera, si è ritenuto opportuno non reinserirla anche per accelerare l'approvazione del provvedimento, fondamentale per il rilancio delle attività produttive del nostro Paese. Pertanto, il Ministero dell'ambiente ha ritenuto che la parte relativa al problema dei rifiuti dovrà essere affrontata nell'ambito di provvedimenti a parte, apprestandosi ad elaborare i testi unici che riguarderanno anche la questione dei rifiuti.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente:

«La Commissione, esaminate le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.327, 1.264, 1.265, 1.325, 1.309, 1.338, 1.315, 1.320, 1.322, 1.323, 1.324 e 1.337, mentre sull'emendamento 1.297 esprime parere di nulla osta a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, l'approvazione del provvedimento – ove tale emendamento fosse accolto – avvenga dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 2002 e comunque che nel primo periodo dopo la parola "istituito" si aggiungano le altre "per il periodo di un solo anno a decorrere dal 1° gennaio 2002". Esprime altresì parere di nulla osta sui restanti emendamenti.».

Comunico altresì che gli ordini del giorno G.100 e G.101, nonché gli emendamenti 1.500, 1.501, 1.502 e 1.503 sono improponibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO *(FI), relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

LUNARDI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere conforme al relatore.

MALAN *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI)*. Signor Presidente, vorrei chiedere l'inversione dell'ordine del giorno per passare all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 369 del 2001.

PRESIDENTE. Senatore Malan, in questa fase non è possibile invertire i punti all'ordine del giorno. È possibile chiedere l'inversione solo nel momento del passaggio da un punto ad un altro dell'ordine del giorno. Eventualmente, a conclusione della seduta antimeridiana, potrà di nuovo proporre che nella seduta pomeridiana, dopo la conclusione delle interrogazioni a risposta immediata, si passi all'esame del punto all'ordine del giorno da lei richiamato.

Ricordo che gli ordini del giorno G100 e G101, nonchè gli emendamenti 1.500, 1.501, 1.502 e 1.503 sono improponibili.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.100.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Vorrei rivolgermi innanzitutto al senatore Pastore, intervenuto a nome della Commissione, per dirgli che avrei avuto piacere se avesse letto l'articolo apparso oggi sul «Sole 24 Ore» che rende conto di cosa ha fatto il Ministero delle infrastrutture e trasporti quando ha stabilito di istituire una Commissione che introduca modifiche al testo del cosiddetto collegato in materia di lavori pubblici e infrastrutture, proprio perché lo stesso Ministero riconosce che quel testo è incostituzionale. In pratica, per parare i colpi delle Regioni, viene addirittura istituita una Commissione presieduta dal professor Baldassarre. È stata modificata la Costituzione, lo stesso Ministero se ne è reso conto e ha cercato di correre ai ripari.

Vorrei anche rispondere al collega Cicolani che ha indicato la necessità di risorse per i beni culturali. Senatore Cicolani, non si deve ricorrere a foglie di fico. Noi abbiamo bisogno di opere ben progettate che costituiscano un abbellimento per il nostro Paese, come avveniva un tempo: pensiamo alla stazione di Firenze. Non si fanno più buoni progetti, semmai si cercano quattro lire per fare con le foglie di fico monumenti a coloro che hanno pensato quelle opere: qualche uomo a cavallo o altre immagini di questo tipo.

Chiedo, infine, la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale. Commenti del senatore Turroni. Richiami del Presidente).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «dalla seguente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.100 e gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109.

TURRONI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale, chiedendo che si faccia maggior attenzione alle bilocazioni, che spettano solo ai santi.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata. Commenti del senatore Turroni).

Metto ai voti l'emendamento 1.109, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.110.

Verifica del numero legale

TURRONI. Chiediamo la verifica del numero legale; Presidente, la prego però di annunciarla.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, la prego di concedermi la parola proprio al fine di annunciare tale verifica.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale. Richiami della senatrice Toia).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.110, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «la persona».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.110 e gli emendamenti 1.111, 1.112, 1.113, 1.114 e 1.115.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, alla fine qualcuno di noi qui rischia di diventare noioso. Poiché tuttavia ritengo che sia meglio la noia dell'illegalità e della scorrettezza proseguo su questa strada e le chiedo, per l'ennesima volta, come posso segnalare al senatore segretario, affinché lo segnali a lei, che vi sono sui banchi delle luci accese che non corrispondono ad alcun senatore. Non mi resta che alzare la voce, ma non è corretto. Lo ripeto, accanto al senatore Guzzanti o c'è un fantasma o c'è un senatore che non riesco a vedere; posso segnalare che a quella luce accesa non corrisponde alcun senatore?

Inoltre, a parte questo caso, le chiedo: come possiamo coadiuvare i senatori segretari che collaborano con lei per la regolarità delle operazioni di voto?

Non fatemi qui dire ad alta voce che anche nell'ultima votazione sul disegno di legge inerente l'assestamento di bilancio abbiamo le prove dell'assenza di senatori che risultavano invece votanti. È un'altra situazione di irregolarità. *(Commenti del senatore Guzzanti).*

PRESIDENTE. Senatore Guzzanti, si sieda.

Senatrice Toia, l'Ufficio di Presidenza ha dato incarico al presidente Moro e al presidente Bordon di studiare le modalità per ovviare a queste difficoltà.

Ho informalmente suggerito una serie di condotte utilizzate alla Camera dei deputati dove sicuramente almeno l'80 per cento di questi inconvenienti è superato.

TOIA *(Mar-DL-U)*. E nel frattempo?

PRESIDENTE. Senatrice, le garantisco che in qualunque tipo di intervento c'è la volontà di eliminare questi comportamenti. Non è sempre facile ma le garantisco che tutte le volte in cui verrà avanzata una richiesta in tal senso questo intervento verrà messo in atto.

Proprio per regolare il funzionamento dei lavori dell'Aula, chiedo che ciò avvenga attraverso l'aiuto dei Capigruppo, in modo tale che non vengano sollevate cento richieste di «al lupo, al lupo». Così facendo, è possibile sapere chi è il referente a cui rivolgersi e, quindi, a tal referente verrà concessa la parola.

DATO, *segretario*. Signor Presidente, le chiedo di avere a disposizione gli assistenti parlamentari d'Aula che siano quindi pronti a partire e a dirigersi nel punto in cui il senatore segretario indica, altrimenti non si può svolgere alcun controllo! *(Applausi dal Gruppo DS-U)*.

PRESIDENTE. Colleghi, gli assistenti parlamentari sono presenti e mi auguro che eseguano le disposizioni che vengono date.

Allo stesso modo, chiedo all'assistente parlamentare che solitamente è alle mie spalle di indicare immediatamente alla Presidenza il nominativo dei senatori ai quali corrisponde la luce.

* MULAS *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS *(AN)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Dal momento che in questa legislatura siamo così attenti a controllare tutti i presenti con una meticolosità che non avevamo constatato nelle precedenti legislature, vorrei invitarla ad entrare nella stanza vicina all'emiciclo, dove si timbra per le presenze, prima dell'inizio dei lavori d'Aula. Se si potesse nascondere, lei potrebbe vedere tutti i parlamentari della sinistra timbrare due o tre volte per giustificare gli altri colleghi assenti. *(Applausi dal Gruppo AN)*. All'interno dell'Aula sono venti ma timbrano per cento, e si portano via la diaria! *(Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD-CDU:BF)*.

Il Vangelo sostiene che non bisogna meravigliarsi della pagliuzza nell'occhio dell'altro se prima non si toglie la trave dal proprio. Pertanto, prima siano onesti con se stessi: non possono timbrare tre volte all'esterno

dell'Aula e poi pretendere che qui all'interno i lavori vengano svolti con regolarità. Prima levino la loro trave e poi noi toglieremo la nostra pagliuzza! *(Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP).*

PRESIDENTE. Stiamo molto attenti però a richiedere la parola sull'ordine dei lavori e non per il disordine dei lavori.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.116.

TURRONI *(Verdi-U).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U).* Signor Presidente, dal momento che lei compie salti e saltabecchi da un emendamento all'altro, dovrebbe spiegare in quale modo sta applicando la regola del canguro.

Infatti, lei ora sta mettendo in votazione non già l'emendamento, quindi ciò che ha contenuto innovativo e che riguarda la norma, ma ciò che identifica il luogo nel quale viene posto l'emendamento. Questo non esiste neppure nei precedenti che sono molto chiari e precisi e che fanno riferimento anche alla prima lettura di questo stesso provvedimento.

Le chiedo quindi di applicare le norme già applicate in quella circostanza, senza dare un'interpretazione così restrittiva della regola, impedendo quindi ai colleghi e al sottoscritto di votare l'emendamento che effettivamente viene posto in votazione. Lei, infatti, pone ai voti solo la collocazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, dal momento che non ho intenzione di ripetermi per cinque anni, le ricordo che è stata chiesta più volte l'interpretazione della regola del canguro.

Ho dato già lettura del verbale di una riunione dell'Ufficio di Presidenza e, quindi, secondo la prassi e in base a quanto stabilito durante quella riunione, che risale alla precedente legislatura, si è deciso di votare le parti comuni.

Metto quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 1.116, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.116 e gli emendamenti 1.117, 1.118 e 1.119.

VIVIANI *(DS-U).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI *(DS-U)*. Signor Presidente, qualche istante fa il senatore Mulas ha rivolto tanto generiche quanto calunniose accuse nei confronti dei senatori del centro-sinistra.

È un fatto ignobile che non possiamo nel modo più assoluto tollerare. Quando interviene in questo modo è indispensabile che faccia i nomi, così come abbiamo fatto noi. È un modo sbagliato, settario, indecente e assolutamente inaccettabile.

Le chiedo, signor Presidente, di richiamare il senatore Mulas ad essere preciso nella formulazione di accuse nei confronti di colleghi. In caso contrario si evidenzierebbe un discredito dell'Assemblea. Inoltre, le chiedo di tutelare l'onorabilità dei senatori di fronte ad accuse tanto calunniose quanto infondate. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Commenti dai Gruppi FI e AN).*

BONATESTA *(AN)*. Lascia perdere, non insistere.

PRESIDENTE. Senatore Viviani, sarà mia cura richiedere indicazioni più precise al senatore Mulas, così come ai colleghi dell'opposizione, che frequentemente hanno genericamente indicato l'assenza o il voto doppio di colleghi, è stato necessario fornire ulteriori precisazioni relativamente alla verifica dell'attendibilità di tali indicazioni.

VIVIANI *(DS-U)*. Noi abbiamo sempre fatto i nomi.

PRESIDENTE. Senatore Viviani, per quanto mi riguarda l'incidente è chiuso.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.120.

Verifica del numero legale

TURRONI *(Verdi-U)*. Nel chiederle la verifica del numero legale, signor Presidente, ribadisco che l'interpretazione che è stata data della norma regolamentare relativa all'applicazione della regola del canguro è assolutamente inaccettabile.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.120, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «dalle seguenti» .

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.120 e l'emendamento 1.121.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.122.

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Rifondazione comunista intervengo per dichiarare che sosterremo l'emendamento in esame sottoscrivendolo.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Nel ribadire che si tratta di un'interpretazione vergognosa e inaccettabile, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, non le consento di esprimersi in questo modo. Le tolgo la parola e la richiamo all'ordine chiedendo che il suo nome venga iscritto nell'apposito elenco. Lei ha più volte usato il termine «vergogna» e parole di analogo significato. Non ho voluto stigmatizzare il fatto perché mi rendo conto che possa anche avere un valore di sfogo. Non chieda la parola per rivolgersi in maniera irrispettosa nei confronti della Presidenza, altrimenti sono costretto ad intervenire. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.122, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.122 e gli emendamenti 1.123 e 1.125.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.124.

Verifica del numero legale

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.124, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parole: «inserire la seguente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.124 e l'emendamento 1.126.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.127.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.127, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, affrettatevi, c'è una serie non indifferente di votazioni che ci attendono. Mi rivolgo in particolare ai due colleghi che si attardano con il ministro Lunardi. So che c'è sempre qualcuno che aiuta...

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.128.

Verifica del numero legale

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, ribadito per l'ennesima volta che questo impedisce di votare la portata innovativa dell'emendamento, cosa che ripeterò fino alla fine e astenendomi dai commenti, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.128, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «inserire le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.128 e gli emendamenti 1.129 e 1.130.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.131.

TURRONI *(Verdi-U)*. Intervengo per chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.131, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.132, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «con le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.132 e gli emendamenti 1.133 e 1.134.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.135.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.135, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «inserire le seguenti».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Forza, colleghi, che vedo ancora a questo punto persone e non luci, e questo è grave per il motivo opposto.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.135 e gli emendamenti 1.136 e 1.137.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.138.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, rilevando che proprio adesso il collega Mulas ha votato per due senatori, chiedo di nuovo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.138, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione. Prego di votare ciascuno per sé, almeno una volta...

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.139.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.139, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.140, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.141.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.141, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Forza, colleghi, abbiamo ancora venti minuti, poi vi lasciamo andare a riprendere le forze.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.142.

Verifica del numero legale

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale sulla «legge Grillo».

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.142, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.143.

Verifica del numero legale

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo nuovamente la verifica del numero legale sulla «legge Grillo».

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Senatore Grillo, la stanno onorando forse di un ruolo che non è suo.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.143, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «seguenti parole».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.143 e gli emendamenti da 1.144 a 1.160.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.161.

Verifica del numero legale

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, nel dirle che sbaglia perché le leggi le approva il Parlamento ma, in molti casi, prendono il nome del relatore, chiedo la verifica del numero legale sulla «legge Grillo».

PRESIDENTE. Credo che il Parlamento non possa identificarsi con il senatore Grillo, nonostante le sue note capacità.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.161, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «seguenti periodi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.161 e l'emendamento 1.165.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.162.

Verifica del numero legale

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, tutte le volte votiamo una collocazione; chiedo comunque la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.162, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «seguente periodo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.162 e gli emendamenti 1.163 e 1.164.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.166.

Verifica del numero legale

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale su questo emendamento che riguarda la «legge Grillo».

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.166, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «il seguente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.166 e gli emendamenti da 1.167 e 1.200.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

Verifica del numero legale

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.201, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.202.

Verifica del numero legale

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.202, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola: «seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.202, nonché gli emendamenti 1.203 e 1.204.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.205.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.205, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «con le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.205 e l'emendamento 1.206.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.207.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.207, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «chiunque effettua».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.207, nonché l'emendamento 1.208.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.209.

Verifica del numero legale

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo nuovamente su questo emendamento che riguarda la «legge Grillo» la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.209, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «titolo professionale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.209 e l'emendamento 1.210.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.211.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, insisto sugli emendamenti alla «legge Grillo» anche per togliere il Ministro dall'imbarazzo di una legge che confligge con le sue attività. Chiediamo pertanto la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.211, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.212.

Verifica del numero legale

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.212, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.213.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.213, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.214.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.214, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.215, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.216.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.216, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «con le seguenti».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.216, nonché gli emendamenti 1.217 e 1.218.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.219.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.219, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.220.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo nuovamente su questo emendamento alla «legge Grillo» la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.220, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.221.

TURRONI *(Verdi-U)*. La ringrazio per avermi dato la parola. La utilizzerò per chiedere su questo emendamento alla «legge Grillo» la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, sapendo tutti benissimo di quali emendamenti si tratta, la invito a limitarsi ad una semplice richiesta, o per la verifica del numero legale o per la votazione elettronica.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.221, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.222.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, lei non può incitarmi ad essere sbrigativo.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, lei deve solo formulare la sua richiesta.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, io le formulo educatamente la mia richiesta. Quindi non può... *(Proteste dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Senatore Turroni, io dico il numero dell'emendamento, lei deve limitarsi, senza enunciare tutto il quadro della normativa passata, presente e futura, ad una semplice richiesta.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, lo faccio tutte le volte, così come cerco di spiegarle se voglio una votazione piuttosto che un'altra.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.222, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «con le seguenti».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.222 e l'emendamento 1.223.

Metto ai voti l'emendamento 1.224, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.225.

Verifica del numero legale

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.225, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «con le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.225 e gli emendamenti 1.226 e 1.227.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.228.

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. Chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento, sottolineandone l'importanza e auspicando che l'Aula lo approvi.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.228, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «dai seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento nonché gli emendamenti 1.229, 1.230, 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235 e 1.236.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.237.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.237, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «dal seguente».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché i successivi emendamenti fino all'emendamento 1.260.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.261.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, lei utilizza un sistema per noi inaccettabile. Ma non tanto lei, quanto l'interpretazione che è stata data.

PRESIDENTE. La deve accettare per forza.

TURRONI *(Verdi-U)*. Lo so, ma è il «per forza» che all'interno del Parlamento non dovrebbe esistere.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, ho dovuto subire nella mia carriera tanti di quei «salti di canguro» sulla testa che oggi il vederli subire da altri non mi crea problemi.

TURRONI *(Verdi-U)*. Gentile Presidente «australiano», chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.261, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «con il seguente».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento nonché gli emendamenti 1.262 e 1.263.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.264 è improcedibile.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'orologio di questa parte dell'emiciclo segna le ore 13.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, l'orologio di quest'altra parte segna le 12,59; pertanto si può ancora procedere con le votazioni. *(Commenti dei senatori Turroni e Viviani).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.265 è improcedibile.

(Proteste del senatore Viviani). Senatore Viviani, alla sua sinistra l'orologio indica le 12,59; alle ore 13 in punto toglierò la seduta. C'è una dicotomia tra i due orologi.

TURRONI *(Verdi-U)*. Lei non può prendere per il naso i colleghi.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Mi auguro che nella seduta pomeridiana non si sia costretti a ricorrere ad altri tipi di interventi. Tutti sanno che i due orologi hanno un minuto di scarto e non credo che su questo si possano sollevare delle eccezioni. *(Proteste del senatore Turroni)*. Sarà messo a verbale il richiamo al senatore Turroni.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Lei è un Presidente molto preciso e quindi volevo farle notare che poco fa lei ha cancellato un emendamento senza porlo in votazione.

PRESIDENTE. Certo, senatore Ripamonti, perché trattandosi di un emendamento su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, se la richiesta di votazione non risulta appoggiata da 15 senatori, l'emendamento stesso non viene posto ai voti.

Sui lavori del Senato

MALAN *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI)*. Signor Presidente, vorrei reiterare la richiesta, da me avanzata questa mattina in un momento non consentito dal Regolamento, di passare, alla ripresa della seduta pomeridiana, all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 369 del 2001 in ragione dell'urgenza del provvedimento e della sua importanza.

PRESIDENTE. Poiché mi sembra che vi sia l'accordo di tutti, alla ripresa dei lavori, dopo la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata, passeremo all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 369 del 2001.

VIVIANI *(DS-U)*. Signor Presidente, mi pare che la proposta del collega Malan preveda la discussione sul decreto-legge n. 369 alla ripresa dei lavori e che l'esame delle interrogazioni a risposta immediata debba svolgersi successivamente.

PRESIDENTE. Il *question time* ha dei tempi abbastanza rigidi per la presenza del Governo. Mi sembra di capire che il senatore Malan abbia chiesto che l'esame del decreto-legge n. 369 si svolga dopo le interrogazioni a risposta immediata, proprio per dare la possibilità ai presentatori delle interrogazioni di ascoltare le risposte. Oggi non c'è la diretta televisiva, però dobbiamo tener conto di questa rigidità.

Richiamo al Regolamento

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ho atteso pazientemente il termine della seduta per proporre una questione sul Regolamento per evitare che potesse essere interpretata in modo strumentale ed inducesse la Presidenza a risposte un po' *tranchant* che in certe situazioni – lo riconosco – sono necessarie e d'obbligo.

Lei prima mi ha dato una risposta senz'altro esauriente rispetto al problema della pubblicità del dispositivo. Però, non la ritengo esauriente nel merito della questione che avevo proposto. Infatti, lei ritiene che uno spazio interpretativo si apra nel momento in cui l'articolo 98, comma 1, rimanda all'articolo 93 che disciplina le questioni sospensive. Si creerebbe una doppia disciplina all'interno della quale la Giunta per il Regolamento è stata chiamata a dare una interpretazione.

Io rilevo che l'articolo 98 rinvia all'articolo 93 esclusivamente per quanto riguarda la discussione e infatti la norma recita: «Si osservano per la discussione della proposta le disposizioni dell'articolo 93» e quindi rimanda non all'intero articolo 93, ma al comma 3 e seguenti. Ne deriva, signor Presidente, che non c'è alcun bisticcio. C'è di fatto, se vogliamo, una discrepanza logica, cioè il legislatore ha inteso trattare separatamente questioni sospensive aspecifiche e questa specifica questione che ha sicuramente anch'essa un valore sospensivo, ma che legittimamente il legislatore ha inteso dividere dalle altre.

Posso riconoscere illogica questa divisione e posso riconoscere la necessità di uniformare le questioni sospensive. Però questa interpretazione non è normativa, ma logica e su questa interpretazione la Giunta per il Regolamento non ha l'autorità di intervenire, se non attraverso una proposta emendativa che nel caso dovrebbe elidere la frase «prima della chiusura della discussione generale» e al comma 1 dell'articolo 98 dovrebbe stabilire che si osservano per la discussione e per la proposta della questione le disposizioni dell'articolo 93.

Così avremmo risolto senz'altro il problema. Invece, nei termini in cui lo interpreto io, c'è stata un'invasione di campo della Giunta per il Regolamento che ha sconfinato dall'interpretazione normativa all'interpretazione logica, che posso condividere ma che non rientra – secondo me –

nel dispositivo dell'articolo 18 del Regolamento che determina le funzioni della Giunta per il Regolamento.

Naturalmente lascio alla Presidenza le valutazioni del caso.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, capisco perfettamente le sue motivazioni, pur potendovi essere altre interpretazioni.

Proprio per questo motivo il parere che avevo espresso non era quello della Presidenza ma quello della Giunta per il Regolamento, che si è espressa sul problema all'unanimità e quindi con la concordia di tutti i Gruppi.

Pertanto, non credo che il Vice Presidente, che in questo momento è il Presidente dell'Assemblea, possa mettere in dubbio un pronunciamento della Giunta per il Regolamento.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, lei prima si è lamentato a proposito di talune mie intemperanze e credo che avesse anche ragione. Sono però andato a leggermi per bene l'articolo 102 del Regolamento. Questa norma, e lei come me viene dalla Camera dei deputati, fa espresso riferimento alla «regola del canguro», propria di tale ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Non ho fatto riferimento ad una regola della Camera, mi scusi senatore Turroni. Qui c'è un riferimento normativo, a firma del presidente Mancino, di cui ho dato lettura in Aula e che nelle prime sedute di questa legislatura tenevo sempre in tasca.

TURRONI *(Verdi-U)*. Presidente, non volevo affatto contestare questa parte della sua risposta alle mie obiezioni, ma intendevo porre una questione assolutamente diversa. La «regola del canguro» è stata applicata in quel ramo del Parlamento e anche in questo cercando fino ad ora di fare in modo che una serie di proposte emendative ripetessero sostanzialmente lo stesso concetto, modificando solo talune parti delle norme in maniera magari marginale, ciò al fine di aumentare il numero degli emendamenti e quindi ritardare l'approvazione dei provvedimenti.

Però, Presidente, noi qui stiamo facendo qualcosa di diverso ed io la invito a riflettere con me sulla questione che le esporrò. A questo punto, se l'interpretazione dovesse essere quella di questa mattina, ci potremmo trovare di fronte ad un Governo che articola le proposte di legge novellando sempre in questo modo le disposizioni precedenti e facendo sì che con una unica votazione si evitino tutti gli emendamenti, dovendo questi fare sempre riferimento ad un punto specifico della novella. Questo è possibile proprio per il modo con il quale gli emendamenti vengono scritti.

Mi scusi, Presidente, le porto via poco tempo, ma si tratta di una questione assai delicata. Quando, ad esempio, si scrive nei testi al nostro esame che al decreto legislativo tal dei tali sono apportate le seguenti modificazioni e segue un'elencazione di commi contraddistinti da lettere, una volta che io presenti anche un solo emendamento che riguardi una di quelle lettere, si potrebbe arrivare a mettere in votazione soltanto quella collocazione, non già la parte che io voglio modificare, quindi nel caso di specie il nuovo testo della lettera *a)*, dato che il meccanismo individuato è quello della collocazione.

Si potrebbero in questo modo cancellare tutti gli emendamenti, facendo sì che la Presidenza, nei fatti, arrivi a porre una specie di questione di fiducia, perché di questo si tratterebbe, su un provvedimento del Governo, impedendo all'opposizione di esercitare le sue prerogative. Ma compito della Presidenza è quello di garantire l'opposizione, perché è stato detto più volte che la maggioranza si tutela da sé.

Credo allora che questa interpretazione sia abominevole, ma non perché sia stata data da lei, Presidente, o dalla Giunta per il Regolamento, ma perché essa nei fatti, tutte le volte che il Governo presenti un disegno di legge formulato secondo la tecnica predetta – ma potrebbe essere anche la maggioranza a farlo – impedisce effettivamente di presentare emendamenti che abbiano la capacità di incidere sul testo legislativo, non già sulla collocazione dell'emendamento che si vuole presentare.

In tutti i casi, io avevo proposto emendamenti che riguardavano il testo al nostro esame, ma lei, Presidente, me li ha «cangurati», se posso usare questo termine, semplicemente riferendosi alla collocazione dei medesimi.

Ritengo che questo elemento si debba analizzare per quello che è perché la scelta non era mia ma derivava dall'impianto che il Governo ha deciso di adottare al comma 15; infatti, si modificava un intero decreto legislativo composto da una moltitudine di articoli, di commi e di lettere, e qualsiasi emendamento io avessi presentato si sarebbe riferito a quel decreto legislativo. In quel modo, estremizzando, lei avrebbe potuto cassarli tutti, ponendo forse la fiducia sul provvedimento, ma questo il Presidente del Senato non può farlo, almeno non ancora.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, questo modo di procedere è applicato dal 1996.

Lei, come me, proviene dalla Camera dei deputati e quindi non abbiamo potuto verificare la sua applicazione al Senato. Non ricordo, a mia memoria, che quando tale regola veniva applicata dalla Camera ad opera di una certa maggioranza siano state pronunciate dalla stessa maggioranza lamentele in merito al modo di procedere.

Mi permetta quindi di affrontare l'argomento con la necessaria prudenza e comunque la questione verrà valutata. Ad ogni modo, fintanto che esiste un pronunciamento in questo senso, la regola viene applicata sulla base di sei anni di prassi.

TURRONI *(Verdi-U)*. In questo modo mai.

PRESIDENTE. Non posso quindi che ricordarle la prassi.

TURRONI *(Verdi-U)*. Le ripeto, signor Presidente, in questo modo mai.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,13)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,45

Allegato A

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (374-B)

ORDINI DEL GIORNO

G100
PASSIGLI
Improponibile

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 374-B, e in particolare dei provvedimenti relativi agli interventi di restauro e ristrutturazione degli immobili vincolati,

impegna il Governo:

a interpretare le disposizioni ivi contenute nel senso che la conferenza dei servizi convocata dal competente ufficio comunale ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela degli immobili non sia stato allegato alla denuncia di inizio attività, non possa comunque autorizzare interventi non specificatamente approvati da detto organo di tutela.

G101
PASSIGLI
Improponibile

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 374-B, al fine di incoraggiare il restauro e la conservazione degli immobili sottoposti a vincolo di tutela storico-artistica, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,

impegna il Governo:

a introdurre, nella prima occasione utile, una norma che stabilisca che il costo degli interventi di restauro approvati dalla Sovrintendenza del Ministero per i beni e attività culturali competente per territorio sia detraibile dall'imposta sul reddito a carico dei soggetti che abbiano sostenuto detto costo, nei limiti del gettito dell'Iva relativa agli interventi medesimi.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter,* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.

2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al

comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;

b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di *advisor* e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;

e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;

f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;

g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n.109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;

h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 37-*quinquies* della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-*sexies* della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;

i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;

l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera

e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre 30 anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;

m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;

n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;

o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi princìpi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.

4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.

5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.

398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:

a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;

b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera *c)*, ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è abrogato.

12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.

13. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.

15. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.

16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.

17. Il comma 3, lettera *b)*, dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera *f-bis)* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive mo-

dificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.

19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

EMENDAMENTI

1.500

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Improponibile

Sostituire i commi 15, 16, 17, 18, e 19 con i seguenti:

«14-*bis*. Nell'articolo 6, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, le parole "si disfi", "abbia deciso di disfarsi" o "abbia l'obbligo di disfarsi" si interpretano come segue:

d) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

e) "abbia deciso di disfarsi": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostanze, materiali o beni;

f) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

14-*ter*. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera *b)* del comma 14-*bis*, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo

o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

1.501

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Improponibile

Sostituire i commi 15, 16, 17, 18 e 19 con i seguenti:

«14-*bis*. Nell'articolo 6, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, con il termine "disfarsi" si intende:

a) in caso di smaltimento l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

b) in caso di recupero l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

14-*ter*. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione o consumo che possono essere utilmente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo:

a) senza che per essere trasferiti nel medesimo o in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo sia necessario alcun preventivo intervento;

b) previo trattamento analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

1.502

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Nell'articolo 6, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, le parole "si disfi", "abbia deciso di disfarsi" o "abbia l'obbligo di disfarsi" si interpretano come segue:

a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

b) "abbia deciso di disfarsi": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostanze, materiali o beni;

c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

14-*ter*. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera *b)* del comma 14-*bis*, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

1.503

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Nell'articolo 6, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, con il termine "disfarsi" si intende:

a) in caso di smaltimento l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

b) in caso di recupero l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

14-*ter*. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione o consumo che possono essere utilmente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo:

a) senza che per essere trasferiti nel medesimo o in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo sia necessario alcun preventivo intervento;

b) previo trattamento analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

1.100

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «dalla seguente» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* produttore: il soggetto la cui attività ha prodotto in qualsiasi momento i rifiuti di cui alla lettera *a)* ed il soggetto che a qualsiasi titolo

ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;"».

1.101
TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 6, comma 1, lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* produttore: chiunque produca i rifiuti di cui alla lettera *a)* e chiunque effettui operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti"».

1.102
TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* qualora un'attività abbia determinato la produzione di rifiuti di cui alla lettera *a)* il soggetto che l'ha provocata, chi a qualsiasi titolo abbia effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti, è definito produttore"».

1.103
TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* creatore: il titolare di un'attività di trasformazione di prodotti che determina la produzione di scarti di lavorazione, sfridi, rottami e simili"».

1.104

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* si definisce produttore il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti ovvero il soggetto che ha, anche successivamente, effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti"».

1.105

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* produttore: chiunque ha prodotto i rifiuti di cui alla lettera *a)* e chiunque ha effettuato interventi di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti"».

1.106

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* soggetto produttore di rifiuti: chiunque produca le sostanze definite dalla lettera *a)*, il produttore iniziale nonché chiunque intenda effettuare operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti"».

1.107
TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* soggetto che ha prodotto i rifiuti: chiunque abbia prodotto in qualsiasi momento i rifiuti ci cui alla lettera *a)*, nonché il soggetto che a qualsiasi titolo ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti"».

1.108
TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

"*b)* Chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, il produttore non iniziale nonchè le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c)*, *d)*, e *g)*, è tenuto a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività"».

1.109
TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, sostituire le parole: "Produttore: la persona la cui attività ha prodotto" con le seguenti: "Produzione: l'attività attraverso la quale si formano"».

1.110

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «la persona» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6 comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni sostituire le parole da: "la persona" fino a: "mutato" con le seguenti: "colui che, con la propria attività, ha prodotto, anche successivamente, rifiuti e colui che ha effettuato operazioni di miscuglio, pretrattamento o tali da modificare"».

1.111

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6 comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni sostituire le parole da: "la persona" fino a: "mutato" con le seguenti: "chiunque, con la propria attività, ha prodotto, anche in momenti diversi, rifiuti e chiunque ha effettuato interventi di miscuglio, pretrattamento o tali da modificare"».

1.112

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6 comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni sostituire le parole da: "la persona" fino a: "miscuglio" con le seguenti: "colui che, con la propria attività, ha prodotto, anche successivamente, rifiuti e colui che ha effettuato operazioni di miscuglio, pretrattamento"».

1.113

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6 comma 1, lettera *b)*, dopo la parola: "produttore" la parola: "persona" è sostituita dalla seguenti: "chiunque, soggetto fisico o giuridico, statale e privato"».

1.114

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6 comma 1, lettera *b)*, dopo la parola: "produttore" la parola: "persona" è sostituita dalle seguenti: "qualunque soggetto, persona o impresa, pubblica e privata"».

1.115

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6 comma 1, lettera *b)*, dopo la parola: "produttore", le parole: "la persona", sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti pubblici o privati"».

1.116

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo le parole: "produttore: la persona", inserire le seguenti: "nonché il produttore iniziale"».

1.117

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo le parole: "produttore: la persona", inserire le seguenti: "fisica o giuridica, anche produttore finale"».

1.118

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6 comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "la persona", inserire le seguenti: "o l'azienda, la società, l'impresa"».

1.119

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo le parole:

"produttore: la persona", inserire le seguenti: "ivi compreso il produttore iniziale"».

1.120

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «sono sostituite dalle seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole da: "la cui attività", fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "fisica o giuridica di cui all'articolo 1, lettera *b)* della direttiva 75/442/CEE, e colui che ha effettuato interventi di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti"».

1.121

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole da: "la cui attività", fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "fisica o giuridica di cui all'articolo 1, lettera *b)* della direttiva 75/442/CEE, ed il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti"».

1.122

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «sono aggiunte le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6 comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "la cui

attività", sono aggiunte le seguenti: "incluse le attività edili di demolizione"».

1.123

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6 comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "la cui attività", sono aggiunte le seguenti: "comprese tutte le attività di demolizione"».

1.125

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola: "attività", inserire le seguenti: "lavorativa imprenditoriale"».

1.124

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «la seguente» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola: "attività", inserire la seguente: "professionale"».

1.126

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola: "attività", inserire la seguente: "principale"».

1.127

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole da: "ha prodotto" fino alla fine della lettera, sono sostituire dalle seguenti: "ha effettuato operazioni di prettamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti, nonché la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 1, lettera *b)* della direttiva 75/442/CEE"».

1.128

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «inserire le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera *b),* dopo le parole: "ha prodotto", inserire le seguenti: "anche successivamente"».

1.129
TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN
Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera *b),* dopo le parole: "ha prodotto", inserire le seguenti: "anche in tempi diversi"».

1.130
TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera *b),* dopo le parole: "ha prodotto", inserire le seguenti: "per ragioni professionali una quantità annua totale superiore a 10 chilogrammi di"».

1.131
TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera *b),* dopo le parole: "ha prodotto rifiuti e" le parole "la persona" sono sostituire dalle seguenti: "qualunque soggetto, persona o impresa, pubblica e privata"».

1.132
TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Le parole da: «*Dopo il comma*» a «con le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera *b),* sostituire le parole:

"che ha effettuato" con le seguenti: "che anche successivamente abbia effettuato a fini professionali"».

1.133

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera *b),* sostituire le parole: "che ha effettuato" con le seguenti: "che anche in seguito abbia effettuato"».

1.134

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera *b),* sostituire le parole: "che ha effettuato" con le seguenti: "che anche successivamente abbia effettuato"».

1.135

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «inserire le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Alla lettera *b)* dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo la parola: "effettuato" inserire le seguenti: "anche a fini professionali"».

1.136

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Alla lettera *b)* dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo la parola: "effettuato" inserire le seguenti: "in qualsiasi fase della vita del rifiuto"».

1.137

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Alla lettera *b)* dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo la parola: "effettuato" inserire le seguenti: "anche professionalmente"».

1.138

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6 comma 1, la lettera *b)* sopprimere le parole: "pretrattamento"».

1.139

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sopprimere le parole: "che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti"».

1.140

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6 comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole da: "la natura" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "le caratteristiche fisiche e le qualità dei prodotti"».

1.141

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire la parola: "composizione" con le seguenti: "qualitativa o quantitativa"».

1.142

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola "composizione" inserire le seguenti: "fisica o chimica"».

1.143

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «le seguenti parole» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6 comma 1, lettera *b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "compreso il produttore iniziale"».

1.144

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6 comma 1, lettera *b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "incluso il produttore iniziale"».

1.145

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 22, del 1997, lettera *b)*, aggiungere, in fine, le seguenti: "oltre a chiunque produca rifiuti pericolosi ovvero produca i rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7 comma 3 lettere *c), d)* e *g),* ovvero"».

1.146

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6 comma 1, la lettera *b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i rottami"».

1.147

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6 comma 1, la lettera *b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatta eccezione per le attività edili di demolizione"».

1.148

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BRUTTI Paolo, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere le seguenti parole: "nonché la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che effettuato operazioni di pre-trattamento che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti"».

1.149

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BRUTTI Paolo, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE,RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere le seguenti parole: "nonché la persona

non professionale che effettuato operazioni di pretrattamento che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti"».

1.150

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BRUTTI Paolo, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere le seguenti parole: "nonché la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha successivamente effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti"».

1.151

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BRUTTI Paolo, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere le seguenti parole: "oltre al produttore iniziale ed ai soggetti definiti ai sensi dell'articolo 1 della direttiva n. 75/442/CEE del 15 luglio 1975"».

1.152

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BRUTTI Paolo, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere le seguenti parole: "oltre al produttore iniziale ed ai soggetti definiti ai sensi dell'articolo 1 della direttiva n. 75/442/CEE del 15 luglio 1975 e, limitatamente alla presente legge, colui il quale detiene qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A;"».

1.153

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BRUTTI Paolo, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere le seguenti parole: "ed i soggetti che effettuano la gestione, intesa come raccolta, trasporto, recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura"».

1.154

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BRUTTI Paolo, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere le seguenti parole: "ed i soggetti che effettuano la gestione di cui alla lettera *d),* compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento"».

1.155

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BRUTTI Paolo, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere le seguenti parole: "ed i soggetti che effettuano la raccolta, la selezione, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto"».

1.156

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BRUTTI Paolo, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere le seguenti parole: "e le imprese che svolgono la raccolta, la selezione, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto"».

1.157

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BRUTTI Paolo, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, lettera *b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "A tal fine, il soggetto che svolga, a qualsiasi titolo, una attività nel campo del trattamento dei rifiuti è tenuto agli adempimenti previsti per il produttore"».

1.158

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BRUTTI Paolo, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, lettera *b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "si considera produttore anche il produttore iniziale di rifiuti pericolosi"».

1.159

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6 comma 1, lettera *b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ivi compreso il produttore iniziale della produzione"».

1.160

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCANP

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché il produttore iniziale di rifiuti pericolosi e non pericolosi"».

1.161

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «seguenti periodi» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 11, comma 3, premettere i seguenti periodi: "Annualmente, attraverso la presentazione del Modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, coloro che effettuano principalmente attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, nonché quanti svolgono interventi concernenti il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi o i rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d) e), g),* sono obbligati a dichiarare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti ogni anno dalla propria attività principale. L'obbligo previsto non si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuale non superiore a lire dieci milioni e, limitatamente alla sola produzione di rifiuti non pericolosi, ai piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di due dipendenti"».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «chiunque» *fino a:* «dipendenti».

1.162

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «seguente periodo» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, al comma 3, premettere il seguente periodo: "Ai fini del corretto controllo sulla gestione dei rifiuti, i produttori di cui all'articolo 6, comma 1, si iscrivono all'albo di cui all'articolo 30, ove svolgano attività di smaltimento e presentato il MUD"».

1.163

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, al comma 3, premettere il seguente periodo: "Tutti i produttori di rifiuti sono tenuti alla presentazione del MUD ed alla tenuta dei registri di cui all'articolo 12"».

1.164

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, al comma 3, premettere il seguente periodo: "Devono presentare il modello unico di dichiarazione (MUD) tutti i soggetti che raccolgono, trasportano, commerciano, intermediano, recuperano, smaltiscono, detengono o producono rifiuti"».

1.165

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.161

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 11, comma 3, premettere i seguenti periodi: "Ogni anno, attraverso la presentazione del modello unico di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e successive modificazioni, tutti i soggetti che effettuano professionalmente attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, nonché quanti svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi o i rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g)* devono dichiarare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti annualmente dalla propria attività professionale. Tale obbligo non si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a dieci milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, ai piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di due dipendenti"».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «chiunque» *fino a:* «dipendenti».

1.166

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «con il seguente» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 11, sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Fermo quanto previsto dagli articoli 3 e 6, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti a seguito delle attività di cui al presente comma, devono essere comunicate entro quindici maggio di ogni anno con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica delle predette attività. Sono tenuti all'obbligo di comunicazione i soggetti la cui attività abbia prodotto rifiuti, nonché i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e

gli enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi. Sono invece esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire sedici milioni ed i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di un dipendente. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio nei limiti della quantità conferita"».

1.167

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 11, sostituire il comma 3, con il seguente:

«"3. Gli imprenditori di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a cinquemila euro e, per quanto riguarda la sola produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a seimila euro che non hanno più di tre dipendenti, sono esonerati dall'obbligo di comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Tale obbligo si applica a chiunque effettua a titolo professionale attività di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi"».

1.168

TURRONI, DONATI, BRUTTI Paolo, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. L'effettuazione a qualunque titolo di attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, comporta per i soggetti che la svolgono l'obbligo di comunicare entro il 30 aprile di ogni anno, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambien-

tale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività"».

1.169

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Il comma 3, dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. In considerazione del fatto che deve essere ridotta la quantità di rifiuti avviata alla smaltimento, solo i piccoli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a tremila euro e i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a seimila euro che non hanno più di tre dipendenti e non producono rifiuti pericolosi, sono esonerati dall'obbligo di comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. È tenuto a presentare entro il 30 aprile di ogni anno la suddetta comunicazione chiunque, anche per ragioni professionali, effettua attività anche occasionali di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi"».

1.170

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Il comma 3, dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Indipendentemente dalla quantità di rifiuti prodotta o gestita, sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività quanti svolgono a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolgono operazioni di recupero o smalti-

mento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi"».

1.171

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Il comma 3, dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Con esclusione dei rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *c)*, deve dichiarare alle camere di commercio con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge a titolo professionale le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi"».

1.172

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Il comma 3, dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 31 dicembre di ogni anno alle camere di commercio deve essere presentata con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, una dichiarazione contenente la descrizione delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti trattati, da parte dei seguenti soggetti: chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti, chiunque commercia ed intermedia rifiuti, chiunque svolge operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori anche non iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi"».

1.173

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. I produttori anche iniziali di rifiuti pericolosi, le imprese e gli enti che producono i rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, ed i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, i commercianti e gli intermediari di rifiuti, e chiunque svolge a titolo professionale le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, devono dichiarare alle Camere di commercio con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Qualora i produttori di cui all'articolo 6 comma 1 lettera *b)* conferiscano i rifiuti al servizio pubblico di raccolta la comunicazione è effettuata congiuntamente con il gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita"».

1.174

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Esclusi i produttori di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 7 comma 3, devono presentare il MUD concernente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti i produttori di rifiuti, i soggetti che a titolo professionale raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, i commercianti e gli intermediari che in qualsiasi momento detengono rifiuti, e chiunque svolge a titolo professionale le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Qualora i produttori conferiscano i rifiuti al servizio pubblico di raccolta la comunicazione è effettuata al il gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita, che provvede entro 12 ore a comunicarla alle Camere di Commercio secondo le modalità di cui alla legge 70 del 1994"».

1.175

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Sostituire il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con il seguente:

"3. Per verificare la corrispondenza tra rifiuti prodotti e rifiuti smaltiti, l'imprenditore o la persona che effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti, anche pubblici, che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d)* e *g)* hanno l'obbligo di comunicare con cadenza trimestrale e con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindici milioni limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio nei limiti di cui all'articolo 1 comma 16 della legge 9 dicembre 1998, n. 426"».

1.176

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatta salva in ogni caso la potestà legislativa delle regioni e delle province autonome, i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g)* sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo coloro i quali esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame

e attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, gli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio"».

1.177

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi, nonché qualsiasi soggetto effettui per ragioni inerenti la sua professione, anche non sistematicamente, attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, sono tenuti a comunicare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti oggetto delle predette attività attraverso la presentazione del MUD. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quattordici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia di cui all'articolo 2083 del Codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio"».

1.178

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di rendere compatibile la razionalizzazione delle procedure con l'effettività dei controlli sul ciclo dei rifiuti, i soggetti pubblici

o privati che producono rifiuti pericolosi, le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi, nonché qualsiasi soggetto svolga attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, ovvero di commercio o intermediazione di rifiuti, ovvero di recupero e di smaltimento dei rifiuti, sono tenuti a comunicare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti oggetto delle predette attività attraverso la presentazione del MUD. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire sei milioni"».

1.179

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

"3. Le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi, nonché qualsiasi soggetto effettui per ragioni inerenti la sua professione, anche non sistematicamente, attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, sono tenuti a comunicare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti oggetto delle predette attività attraverso la presentazione del MUD alle camere di commercio o, nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, attraverso il gestore del servizio. Non sono obbligati alla presentazione esclusivamente le seguenti categorie:

a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi un volume di affari annuo non superiore a lire quattordici milioni a condizione che non producano annualmente più di cinquanta chilogrammi di rifiuti;

b) limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia di cui all'articolo 2083 del Codice civile che non hanno più di quattro dipendenti ed un volume di affari annuo non superiore a lire quindici milioni"».

1.180

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

"3. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi un volume di affari annuo non superiore a lire quattordici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di quattro dipendenti ed un volume di affari annuo non superiore a lire dodici milioni non sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994 n. 70. A tale obbligo sono invece tenuti, i soggetti che effettuano attività professionale di raccolta o di trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti, i soggetti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi"».

1.181

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"3. Le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti di smaltimento, i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g)*, sono tenuti, secondo le modalità dettate dalle leggi dello Stato recanti norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione di audit ambientale, a dare comunicazione annuale delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire dodici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i coltivatori diretti del fondo, gli arti-

giani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia di cui all'articolo 2083 del codice civile che hanno un giro di affari non superiore a lire quattordici milioni annui ed almeno cinque dipendenti"».

1.182

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"3. Fermo restando quanto stabilito agli articoli 16, 17 e 18, i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento, i commercianti e gli intermediari di rifiuti, i soggetti che intraprendono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g)*, sono tenuti a dare comunicazione mensile delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire dodici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia di cui all'articolo 2083 del codice civile che hanno un giro di affari non superiore a lire quattordici milioni annui ed almeno cinque dipendenti"».

1.183

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"3. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, sono tenuti a dare comunicazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti, i soggetti che effettuano le seguenti attività relative ai rifiuti:

a) raccolta;

b) trasporto;
c) commercio;
d) intermediazione;
e) smaltimento;
i) recupero.

Sono obbligati a presentare la suddetta comunicazione le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi nonché i rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7 comma 3. La comunicazione avviene con le modalità di cui alla legge 25 gennaio 1994 n. 70"».

1.184
TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. In attuazione del principio per cui la produzione di rifiuti deve essere ridotta e controllata dalle autorità nazionali, entro il 31 marzo di ogni anno i produttori, detentori e gestori di rifiuti devono dare comunicazione alle Camere di commercio, attraverso la presentazione del MUD delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti dalla propria attività professionale. Sono esonerati da tale obbligo solo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono una quantità di rifiuti inferiore ai 20 chilogrammi annui tra i quali non figurino rifiuti pericolosi"».

1.185
TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN
Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. L'imprenditore o la persona che effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti, anche pubblici, che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, di cui all'articolo 7, comma

3, lettere *c), d), e), g),* hanno l'obbligo di comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del Codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio nei limiti di cui all'articolo 1 comma 16 della legge 9 dicembre 1998, n. 426"».

1.186

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti a seguito delle attività di cui al presente comma, sono comunicate entro il trenta aprile di ogni anno secondo quanto previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, in base al modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notif1cazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica. Sono tenuti alla comunicazione i soggetti la cui attività abbia prodotto rifiuti, nonché i soggetti che effettuano a titolo principale interventi concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi . Sono invece esonerati dall'obbligo previsto, limitatamente alla sola produzione di rifiuti non pericolosi, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuale non superiore a lire sedici milioni ed i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di un dipendente. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata direttamente da colui che gestisce il servizio limitatamente alla quantità conferita"».

1.187

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti a seguito delle attività di cui al presente comma, devono essere comunicate entro il trenta aprile di ogni anno con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica delle predette attività . Sono tenuti all'obbligo di comunicazione i soggetti la cui attività abbia prodotto rifiuti, nonché i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi. Sono invece esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire sedici milioni ed i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di un dipendente. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio nei limiti della quantità conferita"».

1.188

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindici milioni e, per quanto riguarda la sola produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del Codice civile che non hanno più di tre dipendenti, sono esonerati dall'obbligo di comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Tale obbligo si applica a chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli in-

termediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi"»

1.189

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Tutti coloro che svolgono professionalmente attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolgono interventi che concernono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g),* sono tenuti, secondo quanto previsto dalle norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione di audit ambientale, a comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività previste. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuale non superiore a lire dodici milioni e, con riferimento alla sola produzione di rifiuti non pericolosi, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta in via professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Qualora i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata direttamente da colui che gestisce il servizio"».

1.190

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Coloro che effettuano a titolo professionale interventi di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di ri-

fiuti, ovvero svolgono interventi di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g)* sono tenuti a dare comunicazione ogni anno in base alle modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti che sono oggetto delle predette attività. Sono esonerati dagli obblighi previsti coloro i quali effettuano un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, gli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Qualora i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione prevista è effettuata da colui che gestisce il servizio"».

1.191

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuale non superiore a lire quindici milioni e, limitatamente alla sola produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del Codice civile che non hanno più di tre dipendenti, non sono tenuti all'obbligo di dare la comunicazione annuale con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. L'obbligo previsto si applica a tutti coloro che effettuano a titolo professionale interventi concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi"».

1.192

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

"3. Qualsiasi soggetto svolga a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g),* sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quattordici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio"».

1.193

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito con il seguente:

"3. Tutti coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rif1uti, ovvero svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rif1uti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g),* sono tenuti, secondo le modalità dettate dalle leggi dello Stato recanti norme per la semplif1cazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione di audit ambientale, a dare comunicazione annuale delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei

rif1uti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire dodici milioni e, limitatamente alla produzione di rif1uti non pericolosi, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia di cui all'articolo 2083 del Codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio"».

1.194

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'imprenditore o il soggetto che effettua professionalmente attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge interventi concernenti operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti, anche pubblici, che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi – derivanti da lavorazioni industriali, di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)* sono tenuti a comunicare ogni anno secondo quanto previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati dagli obblighi previsti gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuale non superiore a lire quindici milioni e, limitatamente alla sola produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del Codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata direttamente da colui che gestisce il servizio limitatamente a quanto previsto dall'articolo 1 comma 16 della legge 9 dicembre 1998, n. 426"».

1.195

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g)* sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo coloro i quali esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire venti milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, gli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio"».

1.196

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono tenuti a comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti dalla propria attività principale, coloro che effettuano interventi concernenti attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, ivi compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero coloro che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g)*. La comunicazione di cui sopra, deve essere comunicata annualmente e le modalità della stessa sono stabilite dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. Sono esonerati dagli obblighi previsti gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di

affari annuale non superiore a lire tredici milioni e, limitatamente alla sola produzione di rifiuti non pericolosi, gli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata direttamente da colui che gestisce il servizio"».

1.197

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni persona o impresa che svolga a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g)*, sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire tredici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio"».

1.198

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Chiunque svolga professionalmente attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ov-

vero svolge interventi concernenti il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g),* sono tenuti a dare comunicazione ogni anno con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività previste. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quattordici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta organizzata in via prevalente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Qualora i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata da colui che gestisce il servizio"».

1.199

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le qualità specifiche nonché le quantità dei rifiuti prodotti a seguito delle attività di cui al presente comma, devono essere comunicate entro il mese di maggio di ogni anno con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica delle predette attività. Sono tenuti all'obbligo di comunicazione i soggetti la cui attività abbia prodotto rifiuti, nonché i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi. Sono invece esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindici milioni ed i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio nei limiti della quantità conferita"».

1.200

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono tenuti a dare comunicazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti dalla propria attività professionale, tutti coloro che effettuano attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g)*. La comunicazione deve essere data annualmente e le modalità della stessa sono stabilite dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire tredici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, gli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio"».

1.201

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, articolo 11, comma 3, sostituire le parole da: "Chiunque" fino a: "tre dipendenti." con le seguenti: "Hanno l'obbligo di comunicare ogni anno le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti dalla propria attività professionale, tutti coloro che effettuano attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g)*. Le modalità di comunicazione sono stabilite dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire tredici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, gli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di cinque dipendenti"».

1.202

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «con i seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 11, comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:

"3. Le caratteristiche qualitative nonché le quantità dei rifiuti prodotti da chiunque effettua, a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero svolge operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, compreso il produttore iniziale, devono essere comunicate, entro il trenta aprile di ogni anno, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica delle predette attività. Sono inoltre tenuti all'obbligo di comunicazione le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi"».

1.203

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di garantire alle autorità preposte la conoscenza del ciclo dei rifiuti, i produttori di cui all'articolo 6 comma 1 lettera *b)*, i soggetti che svolgono operazioni di raccolta e di trasporto di rifiuti, ovvero svolgono le operazioni di commercio e intermediazione o di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g)* sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività"».

1.204

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, articolo 11, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

"3. Tutti coloro che effettuano attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g)* sono tenuti a dare comunicazione annuale delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti dalla propria attività"».

1.205

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «con le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire le parole da: "effettua" fino a: "predette attività" con le seguenti: "svolge, anche professionalmente attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge interventi concernenti il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g)* sono tenuti a dare comunicazione entro il 30 aprile di ogni anno con le modalità di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività previste"».

1.206

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire le parole da: "effettua" fino a: "predette attività" con le seguenti: "svolge, anche a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d), e), g)* sono tenuti a comunicare entro il 30 aprile di ogni anno con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle suddette attività"».

1.207

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «chiunque effettua» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire le parole da: «chiunque effettua« fino a: "di smaltimento rifiuti" con le seguenti: "i rottamai nonché gli stracciai"».

1.208

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 11, al comma 3 le parole: "chiunque effettua" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti che effettuano"».

1.209

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PRETIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «titolo professionale» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire le parole da: "a titolo professionale" fino alla fine del primo periodo, con le seguenti: "attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, inclusi quanti svolgono attività di commercio o intermediazione di rifiuti, ovvero di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti, pubblici e privati, che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono tenuti a comunicare almeno una volta l'anno con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle suddette attività"».

1.210

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11 comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire le parole: "a titolo professionale" con le seguenti: "anche occasionalmente"».

1.211

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni sostituire le parole da: "raccolta" fino alla fine del primo periodo, con le seguenti: "commercio o intermediazione di rifiuti, raccolta e trasporto di rifiuti, ovvero di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonchè le imprese e gli Enti, pubblici e privati, che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono tenuti a comunicare almeno una volta l'anno con le modalità previste dalla legge 25 gennaio

1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle suddette attività"».

1.212

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni sostituire le parole da: "trasporto" fino alla fine del primo periodo, con le seguenti: "o recupero e smaltimento dei rifiuti, trasporto, commercio o intermediazione, nonché le imprese e gli Enti, pubblici e privati, che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono tenuti a comunicare almeno una volta l'anno con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle suddette attività"».

1.213

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 11, al comma 3, dopo le parole: "trasporto di rifiuti," aggiungere le seguenti: "commercio e intermediazione di rifiuti,"».

1.214

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo le parole: "intermediari di rifiuti" inserire le seguenti: "con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

1.215

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 11, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "e di smaltimento dei rifiuti," aggiungere le seguenti: "compreso il produttore non iniziale,"».

1.216

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «con le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole: "annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70" con le seguenti: "ogni sei mesi attraverso il rispetto delle modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70"».

1.217

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole: "annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70" con le seguenti: "due volte l'anno, alla fine del primo semestre di esercizio ed a chiusura dell'esercizio stesso presentando alle Camere di commercio il relativo Modello unico di dichiarazione"».

1.218

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole: "annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70" con le seguenti: "semestralmente attraverso il Modello unico di dichiarazione ambientale"».

1.219

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 11, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "le quantità e le caratteristiche qualitative" con le seguenti: "le caratteristiche merceologiche, gli elementi quantitativi e dimensionali e lo stato fisico"».

1.220

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 11, al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: "Sono esonerati" fino alla fine del periodo.

1.221

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 11, al comma 3, secondo periodo, le parole:

"gli imprenditori agricoli" sono sostituire dalle seguenti: "coloro i quali esercitano un'attività diretta alla coltivazione di fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività ad esse connesse"».

1.222

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole da: "annuo" fino a "e, limitatamente" con le seguenti: "mensile di due milioni e trecentomila lire, nonché, limitatamente"».

1.223

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole da: "annuo" fino a "e, limitatamente" con le seguenti: "mensile di un milione e centomila lire, nonché, limitatamente"».

1.224

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 11, al comma 3, dopo la parola: "annuo" inserire la seguente: "comprovato"».

1.225

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «con le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire le parole: "quindici milioni" con le seguenti: "dodici milioni"».

1.226

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire le parole: "quindici milioni" con le seguenti: "trenta milioni"».

1.227

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire la parola: "quindici" con le seguenti: "seimila euro"».

Conseguentemente, sopprimere la parola: «milioni».

1.228

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «dai seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. È istituito l'obbligo di tenere a tempo indeterminato i registri di carico e scarico. Sono tenuti a tale obbligo quanti svolgano attività da cui derivi produzione, attività professionali di raccolta e trasporto di rifiuti, ovvero di svolgimento di operazioni di recupero e trattamento dei rifiuti, i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati. Sui registri devono essere annotate le informazioni relative caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

2. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori di rifiuti non pericolosi almeno entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i produttori di rifiuti pericolosi entro ventiquattro ore dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

c) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro quattro giorni dalla effettuazione del trasporto, termine ridotto a ventiquattro ore nel caso di rifiuti pericolosi;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro tre giorni dalla effettuazione della transazione relativa, termine ridotto a ventiquattro ore nel caso di transazioni aventi ad oggetto rifiuti pericolosi;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti, ovvero entro il giorno stesso della presa in carico nel caso di rifiuti pericolosi"».

1.229

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Sostituire il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con i seguenti:

"1. Devono essere comunicate al catasto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Tali informazioni devono risultare dalle

annotazioni sui registri effettuate dai produttori dai commercianti e dagli intermediari nonché dai soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto obbligatoriamente almeno entro tre giorni dalla effettuazione delle rispettive operazioni inerenti i rifiuti. I soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento debbono effettuare le annotazioni entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.230

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Sostituire il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con i seguenti:

"1. Chiunque rientra nell'elenco di soggetti di cui di cui all'articolo 11, comma 3, ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui deve annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1-*bis*. Le annotazioni devono essere effettuate dai produttori dai commercianti e dagli intermediari entro quattro giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo o dalla transazione relativa, dai soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro tre giorni dalla effettuazione del trasporto.

1-*ter*. I soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento debbono effettuare le annotazioni entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.231

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. I registri di carico e scarico devono essere conservati per almeno cinquanta anni nella sede del soggetto obbligato alla loro tenuta, e cioè: i soggetti che effettuano attività da cui derivi produzione, attività professio-

nali di raccolta e trasporto di rifiuti, ovvero di svolgimento di operazioni di recupero e trattamento dei rifiuti, i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati.

2. Sui registri devono essere effettuate le annotazioni relative a quantità e qualità dei rifiuti, con le seguenti modalità:

a) per i produttori di rifiuti non pericolosi almeno entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i produttori di rifiuti pericolosi entro ventiquattro ore dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

c) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro quattro giorni dalla effettuazione del trasporto, termine ridotto a ventiquattro ore nel caso di rifiuti pericolosi;

d) per i commercianti e gli intermediari almeno entro tre giorni dalla effettuazione della transazione relativa, termine ridotto a ventiquattro ore nel caso di transazioni aventi ad oggetto rifiuti pericolosi;

e) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti, ovvero entro il giorno stesso della presa in carico nel caso di rifiuti pericolosi"».

1.232

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Sostituire il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con i seguenti:

"1. È fatto obbligo di annotare tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti su appositi registri di carico e scarico, vidimati dall'Ufficio del registro, ai seguenti soggetti:

a) i soggetti di cui all'articolo 6 comma 1 lettera *b)*;

b) i soggetti che effettuano anche a titolo professionale la raccolta e il trasporto di rifiuti;

c) i commercianti e gli intermediari;

d) i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

1-*bis*. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori entro ventiquattro ore dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto al termine della effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno all'atto della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento al momento della presa in carico dei rifiuti.

1-*ter*. La numerazione e la vidimazione avvengono a cura dell'Ufficio del Registro. Le annotazioni sui registri di carico e scarico vengono effettuate ai fini della comunicazione al Catasto"».

1.233

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Sostituire il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con i seguenti:

"1. Chiunque rientra nell'elenco di soggetti di cui di cui all'articolo 11, comma 3, ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui deve annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1-*bis*. Le annotazioni devono essere effettuate dai produttori entro quattro giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo, dai soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro quattro giorni dalla effettuazione del trasporto, dai commercianti e dagli intermediari almeno entro quattro giorni dalla effettuazione della transazione relativa. I soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento debbono effettuare le annotazioni entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.234

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Sono tenuti alla conservazione di un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui è fatto obbligo di annotare

tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, i seguenti soggetti:

a) i produttori di rifiuti;

b) i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti;

c) i commercianti e gli intermediari;

d) i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori entro ventiquattro ore dalla produzione o dal trattamento del rifiuto o dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto al termine della effettuazione della raccolta o entro una settimana dal trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno all'atto della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento al momento della presa in carico dei rifiuti.

3. La numerazione e la vidimazione avvengono a cura dell'Ufficio del Registro. Le annotazioni sui registri di carico e scarico sono effettuate ai soli fini della comunicazione al Catasto"».

1.235

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Sono tenuti alla conservazione di un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui è fatto obbligo di annotare tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, i seguenti soggetti:

a) i produttori di rifiuti;

b) i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti;

c) i commercianti e gli intermediari;

d) i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

1-*bis*. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori entro ventiquattro ore dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto al termine della effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno all'atto della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento al momento della presa in carico dei rifiuti.

1-*ter*. La numerazione e la vidimazione avvengono a cura dell'Ufficio del Registro. Le annotazioni sui registri di carico e scarico vengono effettuate ai fini della comunicazione al Catasto"».

1.236

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. I produttori di rifiuti, i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, compresi i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, sono obbligati alla conservazione di un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui è fatto obbligo di annotare tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni sui registri di cui al presente comma devono essere effettuate:

a) per i produttori entro due giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto entro ventiquattro ore della effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno all'atto della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento al momento della presa in carico dei rifiuti.

1-*bis*. La numerazione e la vidimazione avvengono a cura dell'Ufficio del Registro. Le annotazioni sui registri di carico e scarico vengono effettuate ai fini della comunicazione al Catasto"».

1.237

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «*Dopo il comma*» a «seguente» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire il controllo sulla gestione dei rifiuti, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, compresi i produttori di rifiuti speciali e pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro cinque giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.238

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'interesse pubblico alla effettività dei controlli sul ciclo dei rifiuti, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3 nonché i soggetti obbligati alla presentazione del MUD, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate entro ventiquattro ore dallo svolgimento delle relative attività"».

1.239

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Per garantire una corretta gestione dei rifiuti, l'Ufficio del registro predispone appositi registri di carico e scarico sui quali i soggetti di cui all'articolo 11, devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro tre giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.240

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I produttori iniziali di rifiuti speciali, i produttori di rifiuti pericolosi nonché i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro tre giorni dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.241

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tutti i produttori di rifiuti nonché i soggetti tenuti alla presentazione del MUD ai sensi dell'articolo 11 comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, compresi i produttori di rifiuti speciali, entro ventiquattro ore dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro tre giorni dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.242

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque produca rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7 comma 3 lettere *a), c), d)* e *g)*, chiunque produca rifiuti pericolosi, chiunque raccolga e trasporti rifiuti a titolo professionale ovvero svolge le operazioni di recupero e trattamento dei rifiuti, ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative

dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro quattro giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro cinque giorni dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro tre giorni dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3 che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.243

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In caso di produzione di rifiuti, raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, recupero e trattamento dei rifiuti, i soggetti che pongono in essere tali attività hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro cinque giorni dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro sette giorni dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento contestualmente alla presa in carico dei rifiuti"».

1.244

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, scaricati, trasportati, raccolti, presi in carico per operazioni di smaltimento o recupero nel corso della giornata, devono essere annotate quotidianamente su appositi registri di carico e scarico, la cui tenuta è obbligatoria per i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3 che effettuino una delle suddette operazioni. Ciascuna annotazione deve essere numerata da chi la effettua e portata mensilmente al Catasto per la vidimazione. Sono vidimati prima di effettuare le relative annotazione anche i fogli numerati dei registri stessi. Le informazioni annotate sono utilizzate ai fini delle comunicazioni al Catasto"».

1.245

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire l'esercizio del controllo sul ciclo dei rifiuti, tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, scaricati, trasportati, raccolti, presi in carico per operazioni di smaltimento o recupero nel corso della giornata, devono essere annotate quotidianamente su appositi registri di carico e scarico, la cui tenuta è obbligatoria per i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3 che effettuino una delle suddette operazioni. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio predispone lo schema tipo dei moduli, in modo da semplificarne la compilazione ad opera dei soggetti obbligati"».

1.246

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque produca rifiuti, chiunque raccolga e trasporti rifiuti a titolo professionale ovvero svolge le operazioni di recupero e trattamento dei rifiuti.

Ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto"».

1.247

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ed i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro tre giorni dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.248

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti che svolgono una delle seguenti attività: produzione di rifiuti, raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, recupero e trattamento dei rifiuti, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro cinque giorni dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro sette giorni dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento contestualmente alla presa in carico dei rifiuti"».

1.249

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque produca rifiuti, chiunque raccolga e trasporti rifiuti a titolo professionale ovvero svolge le operazioni di recupero e trattamento dei rifiuti, ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro cinque giorni dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro tre giorni dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.250

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare giornalmente le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto"».

1.251

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, deve essere tenuto obbligatoriamente dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, nonché dai produttori, anche iniziali, di rifiuti speciali pericolosi, i quali devono annotare tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.252

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora svolgano attività da cui derivi produzione, raccolta e trasporto di rifiuti, ovvero recupero e trattamento dei rifiuti, i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro. Sui registri devono essere annotate le informazioni relative a caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro cinque giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro ventiquattro ore dalla produzione del rifiuto e dalla scarico del medesimo;

c) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro tre giorni dalla effettuazione del trasporto, termine ridotto a ventiquattro ore nel caso di rifiuti pericolosi;

d) per i commercianti e gli intermediari almeno entro tre giorni dalla effettuazione della transazione relativa, termine ridotto a ventiquattro ore nel caso di transazioni aventi ad oggetto rifiuti pericolosi;

e) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti, ovvero entro il giorno stesso della presa in carico nel caso di rifiuti pericolosi"».

1.253

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, scaricati, trasportati, raccolti, presi in carico per operazioni di smaltimento o recupero nel corso della giornata, devono essere annotate quotidianamente su appositi registri di carico e scarico, la cui tenuta è obbligatoria per i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3 che effettuino una

delle suddette operazioni. I commercianti e gli intermediari debbono annotare le operazioni entro quarantotto ore dall'avvenuta transazione avente ad oggetto rifiuti. I fogli dei registri devono essere numerati e vidimati e le informazioni annotate sono utilizzate ai fini delle comunicazioni del Catasto"».

1.254

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso in cui svolgano attività da cui derivi produzione, attività professionali di raccolta e trasporto di rifiuti, ovvero di svolgimento di operazioni di recupero e trattamento dei rifiuti, i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati. Sui registri devono essere annotate le informazioni relative caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori di rifiuti non pericolosi almeno entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i produttori di rifiuti pericolosi entro ventiquattro ore dalla produzione del rifiuto e dalla scarico del medesimo;

c) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro quattro giorni dalla effettuazione del trasporto, termine ridotto a ventiquattro ore nel caso di rifiuti pericolosi;

d) per i commercianti e gli intermediari almeno entro tre giorni dalla effettuazione della transazione relativa, termine ridotto a ventiquattro ore nel caso di transazioni aventi ad oggetto rifiuti pericolosi;

e) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti, ovvero entro il giorno stesso della presa in carico nel caso di rifiuti pericolosi"».

1.255

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tutte le informazioni concernenti le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, scaricati, trasportati, raccolti, presi in carico per operazioni di smaltimento o recupero nel corso della giornata, devono essere annotate quotidianamente su appositi registri di carico e scarico, la cui tenuta è obbligatoria per i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3 che effettuino una delle suddette operazioni. I commercianti e gli intermediari hanno l'obbligo di annotare le operazioni previste entro quarantotto, ore dall'avvenuta transazione avente ad oggetto i rifiuti. I fogli dei registri devono essere numerati e vidimati e le informazioni ivi annotate sono utilizzate ai soli fini delle comunicazioni al Catasto"».

1.256

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora si svolgano attività da cui derivi produzione, attività principale di raccolta e trasporto di rifiuti, ovvero di svolgimento di operazioni di recupero e trattamento dei rifiuti, i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3 sono tenuti alla compilazione di un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati. Su tali registri devono essere annotate tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, che devono essere utilizzate ai soli fini della comunicazione annuale al Catasto.

Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori di rifiuti non pericolosi almeno entro sette giorni dalla produzione o dal trattamento del rifiuto o dallo scarico del medesimo;

b) per i produttori di rifiuti pericolosi entro ventiquattro ore dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

c) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro quattro giorni dalla effettuazione della raccolta o entro una settimana dal trasporto, termini ridotti a ventiquattro ore nel caso di rifiuti pericolosi;

d) per i commercianti e gli intermediari almeno entro tre giorni dalla effettuazione della transazione relativa, termine ridotto a ventiquattro ore nel caso di transazioni aventi ad oggetto rifiuti pericolosi;

e) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti, ovvero entro il giorno stesso della presa in carico nel caso di rifiuti pericolosi"».

1.257

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Coloro che producono rifiuti, raccolgono e trasporti rifiuti a titolo professionale ovvero svolgono operazioni di recupero e trattamento dei rifiuti, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, sui quali devono essere annotate le informazioni concernenti le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, che devono essere utilizzate ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro sette giorni dalla produzione o dal trattamento del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro cinque giorni dalla effettuazione della raccolta o entro una settimana dal trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro tre giorni dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.258

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 all'articolo 12, il comma 1 e sostituito dal seguente:

"1. I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ed i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3, sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, sui quali

gli stessi devono annotare le informazioni concernenti le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, che devono essere utilizzate ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro sette giorni dalla produzione o del trattamento del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro tre giorni dalla effettuazione della raccolta o entro una settimana dal trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.259

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti elencati nell'articolo 11, comma 3, nonché i produttori, anche iniziali, di rifiuti speciali pericolosi, sono tenuti alla compilazione di un registro di carico e scarico, i cui fogli devono essere preventivamente vidimati dall'Ufficio del registro, sui quali devono essere annotate le informazioni concernenti le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, che devono essere utilizzati ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro cinque giorni dalla produzione o del trattamento del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro tre giorni dalla raccolta o entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.260

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, nonché i produttori, anche iniziali, di rifiuti speciali pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, i cui fogli devono essere preventivamente vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro cinque giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.261

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: *«Dopo il comma»* a «con il seguente» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente:

"1. Hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli preventivamente numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, finalizzato anche alla comunicazione annua al Catasto, su cui devono annotare entro quarantotto ore dalle attività relative le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3. All'obbligo di tenuta dei registri non si applicano le esenzioni di cui al medesimo articolo relative alla dichiarazione annuale"».

1.262
TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I produttori di cui all'articolo 6 comma 1 lettera *b)* e quelli di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare giornalmente le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto"».

Conseguentemente, il secondo comma è soppresso.

1.263
TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire il primo periodo con il seguente:

"1. Ai fini della comunicazione al Catasto di cui all'articolo 11, entro quarantotto ore dalla produzione, raccolta e trasporto, recupero e trattamento di rifiuti, i soggetti che pongono in essere tali attività hanno l'obbligo di annotare su un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti trattati"».

1.264
TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Improcedibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire le parole da: "con fogli numerati" fino a: "del registro" con le seguenti: "su supporto informatico collegato telematicamente al catasto e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"».

1.265

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Improcedibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo le parole: "dall'ufficio del registro" aggiungere le seguenti: "nonché su supporto informatico collegato per via telematica con il catasto" conseguentemente, sopprimere la parola: "annuale"».

1.266

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo le parole: "su cui" inserire le seguenti: "tali soggetti, compresi i produttori di rifiuti speciali, ed i produttori successivi di rifiuti pericolosi"».

1.267

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire il secondo periodo del comma 1 con il seguente:

"Le modalità di annotazione sono le seguenti:

a) per i produttori, compresi quelli di rifiuti non pericolosi, almeno entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro tre giorni dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.268

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire il secondo periodo del comma 1 con il seguente:

"Le scadenze per annotare le operazioni suddette sono:

a) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro tre giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

b) per i produttori almeno entro sei giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.269

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire la lettera *a)* con le seguenti:

"*a)* per la produzione o altre operazioni suscettibili di mutare la natura o la composizione dei rifiuti, i soggetti di cui all'articolo 6 comma 1 lettera *b)* devono effettuare le annotazioni entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

a-bis) i produttori di rifiuti pericolosi effettuano le annotazioni entro due giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo"».

1.270

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire la lettera *a)* con le seguenti:

"*a)* l'impresa, l'ente o la persona le cui attività professionali, comprese le operazioni di pretrattamento o miscuglio o altre operazioni suscet-

tibili di mutare la natura o la composizione dei rifiuti, devono effettuare le annotazioni entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

a-bis) per i produttori, definiti ai sensi dell'articolo 6 comma 1, di rifiuti pericolosi entro due giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo"».

1.271

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire la lettera *a)* con le seguenti:

"*a)* il soggetto le cui attività, incluse le operazioni di pretrattamento o miscuglio o altre operazioni suscettibili di mutare la natura o la composizione dei rifiuti, devono effettuare le annotazioni entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

a-bis) per i produttori di rifiuti pericolosi entro due giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo"».

1.272

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire la lettera *a)* con le seguenti:

"*a)* per i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3, entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

a-bis) per i produttori di rifiuti pericolosi entro due giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo"».

1.273

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire la lettera *a)* con le seguenti:

"*a)* per i detentori e i produttori di rifiuti non pericolosi, entro sei giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

a-bis) per i produttori di rifiuti pericolosi entro due giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo"».

1.274

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire la lettera *a)* con le seguenti

"*a)* per i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3, i detentori e i produttori di rifiuti non pericolosi, entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

a-bis) per i produttori di rifiuti pericolosi entro due giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo"».

1.275

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire la lettera *a)* con le seguenti:

"*a)* per i produttori di rifiuti non pericolosi, entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

a-bis) per i produttori di rifiuti pericolosi entro due giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo"».

1.276

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo S febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 1, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

"*a)* entro sei giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo nel caso di produzione di rifiuti;"».

1.277

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Le disposizioni di cui alla lettera *a)* al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per i produttori almeno cinque giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo"».

1.278

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 1 sostituire la lettera *b)* con le seguenti:

"*b)* per il soggetto la cui attività ha prodotto in qualsiasi momento i rifiuti di cui all'articolo 6 comma 1 lettera *a)* ed il soggetto che a qualsiasi titolo ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti, nonché per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto almeno entro due giorni rispettivamente dalla produzione e dalla effettuazione del trasporto relativo;

b-bis) per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto di rifiuti prodotti da terzi almeno entro quattro giorni dalla effettuazione del trasporto;"».

1.279

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 1 sostituire la lettera *b)* con le seguenti:

"*b)* per coloro che effettuano interventi di raccolta e di trasporto almeno entro cinque giorni dalla effettuazione della raccolta o entro una settimana dal trasporto;

b-bis) per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto di rifiuti prodotti da terzi almeno entro quattro giorni dalla raccolta o entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;"».

1.280

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 1 sostituire la lettera *b)* con le seguenti:

"*b)* per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto almeno entro cinque giorni dalla effettuazione del trasporto;

b-bis) per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto di rifiuti prodotti da terzi almeno entro quattro giorni dalla effettuazione del trasporto;"».

1.281

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 1, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

"*b)* entro cinque giorni dall'effettuazione del trasporto per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto;"».

1.282

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 1, alla lettera *b)*, dopo le parole: "e il trasporto" inserire le seguenti: "anche di rifiuti prodotti da terzi"».

1.283

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire la lettera *c)* con le seguenti:

"*c)* in caso di rifiuti non pericolosi, per le imprese o i soggetti che svolgono operazioni di commercio ed intermediazione, entro tre giorni dall'effettuazione della transazione relativa a rifiuti non pericolosi;

c-bis) per i commercianti e gli intermediari, entro cinque giorni dall'effettuazione della transazione relativa a rifiuti pericolosi;

c-*ter)* in caso di rifiuti speciali pericolosi entro dodici ore dalla conclusione della transazione"».

1.284

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire la lettera *c)* con le seguenti:

"*c)* per i commercianti e gli intermediari, entro sette giorni dall'effettuazione della transazione relativa a rifiuti non pericolosi;

c-bis) per i commercianti e gli intermediari, entro cinque giorni dall'effettuazione della transazione relativa a rifiuti pericolosi;"».

1.285

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire la lettera *c)* con le seguenti:

"*c)* per le persone che professionalmente svolgono operazioni di commercio ed intermediazione, entro tre giorni dall'effettuazione della transazione relativa a rifiuti non pericolosi;

c-bis) per i commercianti e gli intermediari, entro cinque giorni dall'effettuazione della transazione relativa a rifiuti pericolosi;"».

1.286

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 1 sostituire la lettera *c)* con la seguente:

"*c)* entro cinque giorni dall'effettuazione della transazione relativa a rifiuti per quanto riguarda i commercianti e gli intermediari;"».

1.287

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, alla lettera *c)* le parole: "i commercianti e gli intermediari" sono sostituite dalle seguenti: "i sensali, i titolari di attività di importazione, commercializzazione, deposito"».

1.288

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni all'articolo 12, comma 1 sostituire la lettera *d)* con le seguenti:

"*d)* per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento, entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti non pericolosi;

d-bis) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento, entro dodici ore dalla presa in carico dei rifiuti pericolosi"».

1.289

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma I sostituire la lettera *d)* con le seguenti:

"*d)* entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento;

d-bis) entro dodici ore dalla presa in carico dei rifiuti per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento, entro dodici ore dalla presa in carico dei rifiuti;"».

1.290

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 1, sostituire la lettera *d)* con la seguente:

"*d)* entro trentasei ore dalla presa in carico dei rifiuti per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento;"».

1.291

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituita dalla seguente:

"*d)* per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento contestualmente alla presa in carico dei rifiuti;"».

1.292

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 alla la lettera *d)* aggiungere il seguente periodo "; le operazioni di presa in carico dei rifiuti pericolosi debbono essere annotate entro dodici ore dalla presa in carico dei rifiuti stessi, congiuntamente dal soggetto che gestisce l'impianto e da quello che conferisce o trasporta il rifiuto"».

1.293

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma l4 inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera *d),* aggiungere la seguente:

"*d*-bis) per gli impianti commerciali o industriali che effettuano lo stoccaggio, entro ventiquattro ore dalla loro presa in carico"».

1.294

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dopo la lettera *d), aggiungere la seguente:*

"*d*-bis) per la presa in carico di rifiuti pericolosi, entro la giornata medesima della presa in carico"».

1.295

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente:

"*d*-bis) in caso di operazioni di stoccaggio, entro venti ore dalla presa in carico"».

1.296

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente:

"*d*-bis) entro quarantotto ore dalla presa in carico per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio"».

1.1297

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "sono conservati per cinque anni" con le seguenti: "sono conservati per venti anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite da un comitato tecnico scientifico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti dei produttori, delle camere di commercio, delle associazioni ambientaliste, della Guardia di finanza, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di garantire la miglior tenuta possibile delle informazioni relative al ciclo dei rifiuti. La nomina dei componenti del comitato è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione, il funzionamento e i compensi spettanti ai predetti componenti. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"».

1.298

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "sono conservati per cinque anni" con le seguenti: "sono conservati per dieci anni, anche su supporto informatico,"».

1.299

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "per cinque anni dalla data di registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati"».

1.300

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "quattro, nelle regioni viene trattata in impianti diversi dalle discariche una quantità pari all'ottanta per cento dei rifiuti conferiti, cinque nelle rimanenti"».

1.301

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "dieci"».

1.302

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 4, dopo le parole: "I soggetti" aggiungere le seguenti: "obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico,"».

1.303

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi" con le seguenti: "la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 3 tonnellate di rifiuti non pericolosi e mezza tonnellata di rifiuti pericolosi"».

1.304

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi" con le seguenti: "che producono an-

nualmente meno di 2 tonnellate di rifiuti non pericolosi e mezza tonnellata di rifiuti pericolosi"».

1.305

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "le 5 tonnellate" con le seguenti: "le 3 tonnellate"».

1.306

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 4, sopprimere le parole: "e una tonnellata di rifiuti pericolosi"».

1.307

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "e una tonnellata di rifiuti pericolosi" con le seguenti: "e un quintale di rifiuti pericolosi"».

1.308

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "ed una tonnellata" con le seguenti: "e mezza tonnellata"».

1.309

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN, MONTINO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Limitatamente alle province in cui, per un periodo di due anni, è verificata l'assenza di discariche abusive, a partire dal 1° gennaio 2003, gli operatori che non svolgono operazioni relative a rif1uti pericolosi possono tenere i registri anche su supporto informatico. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio il Servizio di vigilanza sulla Rete informatizzata dei registri di carico e scarico, al fine di verificare l'omogeneità dei registri cartacei con le informazioni tenute mediante strumenti informatici sulla base di un apposito decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 31 marzo 2002, con il quale sono disciplinate le modalità di conservazione su supporto informatico dei registri stessi. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e i compensi spettanti ai responsabili del Servizio. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di quattrocentomila euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio"».

1.310

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN, MONTINO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Le regole tecniche per la disciplina dell'eventuale tenuta su supporto informatico dei registri di carico e scarico, e per l'informatizzazione dei servizi sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione; detto decreto dovrà essere adottato tenendo conto delle nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni in modo tale da garantirne la veridicità e la trasparenza. Non possono comunque utilizzare lo strumento informatico i soggetti che svolgono operazioni concernenti rifiuti pericolosi o conferimenti in discarica"».

1.311

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono fissate le relative regole tecniche che consentono di trasferire le informazioni contenute nei registri su supporto informatico, in modo da consentire, a partire dal 1° gennaio 2004, il trasferimento dei dati contenuti nei registri che vengono in scadenza"».

1.312

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita

l'Autorità per l'informatica nella pubblica mministrazione, sono f1ssate le regole tecniche relative alla tenuta su supporto informatico dei registri di carico e scarico in modo tale da garantirne la veridicità e la trasparenza. Non possono comunque utilizzare esclusivamente lo strumento informatico i soggetti che svolgono operazioni concernenti rifiuti pericolosi o conferimenti in discarica"».

1.313

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Trascorsi i termini stabiliti ai fini dell'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, le informazioni in essi contenute devono essere trasferite, a cura del soggetto obbligato, su supporto informatico e conservate a tempo indeterminato, con le modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione"».

1.314

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. A partire dal 31 gennaio 2002 è fatto divieto di utilizzare i registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Le informazioni in essi contenute devono essere trasferite su supporto informatico e conservate a tempo indeterminato con le modalità tecniche che saranno stabilite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione"».

1.315

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Una sintesi delle informazioni contenute sui registri di carico e scarico deve essere tenuta mediante strumenti informatici. Le Camere di commercio provvedono alla messa in rete di tali informazioni. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di centocinquanta mila euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze"».

1.316

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Per le vidimazioni dei registri di carico e scarico tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, possono essere applicate le procedure previste dalla normativa vigente per le scritture contabili"».

1.317

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. I registri di carico e scarico possono essere tenuti anche mediante strumenti informatici, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione"».

1.318

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. I registri di carico e scarico, possono essere tenuti su supporto informatico ed in tal caso devono essere conservati per venti anni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta d.el ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono fissate le relative regole tecniche all'informatizzazione dei servizi, in modo tale da garantirne la veridicità e la trasparenza. Non possono utilizzare lo strumento informatico i soggetti che svolgono operazioni concernenti rifiuti pericolosi o conferimenti in discarica"».

1.319

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Al fine di avviare una sperimentazione per agevolare la tenuta dei registri e garantire il miglior livello di controllo sul ciclo dei rifiuti, devono essere conservate per venti anni le informazioni contenute nei registri che siano trasferite su strumenti informatici. Per il trasferimento occorre l'autorizzazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della Salute"».

1.320

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Al fine di consentire la messa in rete in tempo reale, da parte dei soggetti obbligati, di tutte le annotazioni relative alle operazioni e delle informazioni relative ai rifiuti prescritte dalla presente legge, è costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Si-

stema informatico unificato dei registri di carico e scarico. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"».

1.321

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Al fine della razionalizzazione e della semplificazione delle procedure di attuazione del presente articolo, gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni"».

1.322

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN, MONTINO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Dal primo gennaio 2003, l'unione delle Camere di commercio provvede alla messa in rete del quadro nazionale dei rifiuti, come delineato dalle informazioni contenute nei registri di carico e scarico dei rifiuti. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di centocinquanta mila euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'attuazione della presente norma i

soggetti che tengono i registri alla data del 1° febbraio 2002 ne presentano una copia alle camere di commercio territorialmente competenti"».

1.323

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN, MONTINO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. La tenuta dei registri, in via sperimentale per il solo anno 2006, può essere effettuata mediante trasferimento su supporto informatico. La sperimentazione è disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed al termine la Commissione provvede a redigere una apposita relazione al Governo ed al Parlamento al fine di apportare eventuali modifiche o integrazioni al sistema e di valutare l'estensione alla totalità dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri, nelle more dell'istituzione del modello uniforme di registro.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di centomila euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"».

1.324

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN, MONTINO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico, è costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Sistema informatico unificato dei registri di carico e scarico, per la messa in rete di tutte le annotazioni relative alle operazioni e delle informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prescritte dalla presente legge. Il Sistema è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di cinquecentomila euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"».

1.325

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. È vietato a partire dal 31 gennaio 2002 l'utilizzo dei registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, della legge 9 novembre 1988 n. 475 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95. Le informazioni in esse contenute devono, tramite il supporto dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, essere trasferite su supporto informatico e conservate a tempo indeterminato"».

1.326

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Allo scadere dei termini di legge per la tenuta dei registri, le informazioni in esse contenute devono essere trasferite a cura del soggetto obbligato su supporto informatico e conservate a tempo indeterminato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono fissate le relative regole tecniche"».

1.327

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. È autorizzata per il triennio 2003-2005 la sperimentazione della tenuta dei registri mediante supporto informatico. A tal fine è costituita una apposita commissione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con il compito di scegliere un campione dei soggetti tenuti alla tenuta dei registri per l'avvio della sperimentazione e di definire le linee guida per garantire la rappresentatività delle informazioni tenute attraverso supporto informatico, la loro disponibilità in qualsiasi momento per le autorità preposte alla vigilanza ed al controllo e la immediata disponibilità per l'autorità giudiziaria che ne facesse richiesta. La sperimentazione è disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed al termine la Commissione provvede a redigere una apposita relazione al Governo ed al Parlamento al fine di apportare eventuali modifiche o integrazioni al sistema e di valutare l'estensione alla totalità dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri. In ogni caso l'informatizzazione delle informazioni non sostituisce l'obbligo di tenuta dei registri cartacei e non si applica ai conferimenti in discarica o alle informazioni concernenti rifiuti pericolosi. La nomina dei componenti della commissione è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione, il funzionamento e i compensi spettanti ai predetti componenti.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"».

1.328

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Alle vidimazioni dei registri di carico e scarico non si applica la procedura determinata dalla disciplina vigente per le scritture contabili"».

1.329

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis.* Il modello uniforme di registro di carico e scarico non può essere integralmente sostituito dalla tenuta di documenti esclusivamente tramite supporto informatico"».

1.330

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN, MONTINO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis.* Solo nelle regioni in cui, nel periodo 1995-2001 non sono stati rilevati casi di traffico illecito di rifiuti, il modello uniforme di registro di carico e scarico può essere integralmente sostituito dalla tenuta di documenti tramite supporto informatico per venti anni"».

1.331

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN, MONTINO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis.* Qualora per un periodo continuativo di tre anni non siano attive discariche illegali, e limitatamente alla regione dove si verifichi tale circostanza, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può disporre che modello uniforme di registro di carico e scarico sia sostituito dalla tenuta di documenti tramite supporto informatico, fermo restando l'obbligo di tenuta per venti anni dei vecchi registri"».

1.332

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN, MONTINO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Laddove sia stato completato il piano di bonifica delle discariche, il modello uniforme di registro di carico e scarico, ove esistente, può essere integralmente sostituito dalla tenuta di documenti tramite supporto informatico per venti anni"».

1.333

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Nelle province in cui la percentuale di rifiuti avviati a discarica supera il venti per cento, le annotazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate entro ventiquattro ore"».

1.334

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Le annotazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate entro ventiquattro ore dallo svolgimento delle operazioni relative, nelle zone in cui è avviata a discarica una quantità superiore al 50 per cento dei rifiuti urbani"».

1.335

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Devono essere effettuate entro due giorni dallo svolgimento della operazioni relative, con eccezione del caso di cui alla lettera *d)* del comma 1, le annotazioni sui registri da parte degli operatori che svolgono la propria attività in regioni dove il riciclaggio copre una quantità inferiore al 35 per cento dei rifiuti prodotti nell'anno precedente"».

1.336

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Norme più severe per la tenuta dei registri e le annotazioni possono essere disposte con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso vengano scoperte discariche abusive di rifiuti pericolosi contaminanti"».

1.337

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

"6-*bis*. È costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Sistema informatico unificato dei registri di carico e scarico, per la messa in rete in tempo reale da parte dei soggetti obbligati di tutte le annotazioni relative alle operazioni e delle informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prescritte dalla presente legge. Il Sistema è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio . Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"».

1.338

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Servizio di vigilanza sulla Rete informatizzata dei registri di carico e scarico, al fine di verificare l'omogeneità dei registri cartacei con le informazioni tenute mediante strumenti informatici sulla base di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 marzo 2002, con il quale sono disciplinate le modalità di conservazione su supporto informatico dei registri stessi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e i compensi spettanti ai responsabili del Servizio. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di quattrocentomila euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"».

1.339

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21 il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle seguenti attività:

a) attività di recupero dei rifiuti che rientrino in appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 22 comma 11 con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle

attività produttive, d'intesa con la Regione, con cui possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione o l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti, siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33, siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente e sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti;

b) per le attività di recupero dei rifiuti assimilati a quelli di cui ai suddetti accordi di programma.

7-*bis*. Nel caso in cui non si verifichi anche una delle condizioni di cui al comma 7-*bis*, lettera *a)*, si applica il regime di privativa relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'articolo 23 della presente legge"».

1.340

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA MARTONE ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Non si applica la privativa di cui al comma 1 alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino negli accordi di programma di cui all'articolo 22 comma 11"».

1.341

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa ad eccezione delle attività di recupero dei rifiuti che rientrino in appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Regione, con cui possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione o l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di

impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto *compost* da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

La privativa non si applica inoltre alle attività di recupero dei rifiuti assimilati a quelli di cui ai suddetti accordi di programma"».

1.342

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La privativa di cui al comma 1 si applica alle attività di raccolta, di trasporto e di recupero dei rifiuti, ad eccezione delle attività di recupero dei rifiuti che rientrino negli accordi dl programma di cui all'articolo 22 comma 11 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati"».

1.343

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Limitatamente ai seguenti casi non si applica la privativa di cui al comma 1:

a) attività di recupero dei rifiuti che rientrino in appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 22 comma 11 con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Regione, con cui possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33 la costruzione o l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti, siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33, siano utiliz-

zate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente e sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti;

b) per le attività di recupero dei rifiuti assimilati a quelli di cui ai suddetti accordi di programma.

Nel caso in cui non si verifichi anche una delle condizioni di cui alla lettera *a)*, si applica il regime di privativa relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'articolo 23 della presente legge"».

1.344

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino negli accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11, nonché alle attività di recupero dei rifiuti assimilati non si applica la privativa di cui al comma 1"».

1.345

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN, MONTINO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa ad eccezione delle attività di recupero dei rifiuti che rientrino in appositi accordi di programma, è controllata dai comuni qualora:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto *compost* da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una consistente diminuzione delle emissioni inquinanti;

e) sia garantita una riduzione della produzione di rifiuti.

La privativa non si applica inoltre alle attività di recupero dei rifiuti assimilati a quelli di cui ai suddetti accordi di programma"».

1.346

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa ad eccezione delle attività di recupero dei rifiuti che rientrino in appositi accordi di programma, è controllata dai Comuni qualora:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto *compost* da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una consistente diminuzione delle emissioni inquinanti;

e) sia garantita una riduzione della produzione di rifiuti.

La privativa non si applica inoltre alle attività di recupero dei rifiuti assimilati a quelli di cui ai suddetti accordi di programma"».

1.347

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino in appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 22 comma 11 con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Regione, con cui possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione o l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto *compost* da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti, siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33, siano utiliz-

zate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente e sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati a quelli di cui ai suddetti accordi di programma si applica il regime di privativa relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'articolo 23 della presente legge"».

1.348

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21 il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Limitatamente all'anno 2003, per le attività di recupero dei rifiuti assimilati a quelli di cui agli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 22 comma 11 e le attività di recupero dei rifiuti che rientrino in appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 22 comma 11 con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la regione, con cui possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione o l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto *compost* da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti, siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33, siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente e sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti, non si applica la privativa di cui al comma 1"».

1.349

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Dal 2006 al 2008, non si applica la privativa di cui al comma 1 alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino negli accordi di programma di cui all'articolo 22 comma 11"».

1.350

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Ad eccezione delle attività di recupero dei rifiuti che rientrino negli accordi di programma di cui all'articolo 22 comma 11 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati si applica alle attività di raccolta, di trasporto e di recupero dei rifiuti la privativa di cui al comma 1"».

1.351

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, al comma 7, sostituire le parole da: "non si applica alle attività di recupero" fino alla fine del comma con le seguenti: "non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino in appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Regione, con cui possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione o l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto *compost* da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti"».

1.352

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, al comma 7, dopo le parole: "non si applica" sostituire le parole da: "alle attività" fino alla fine del comma con le seguenti: "alle attività di raccolta, di trasporto e di recupero dei ri-

fiuti che rientrano negli accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11, e alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti assimilati che il produttore provvede a destinare al recupero"».

1.353

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, al comma 7, dopo le parole: "alle attività" aggiungere le seguenti: "di raccolta, di trasporto e"».

1.354

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, al comma 7, dopo le parole: "articolo 22, comma 11, ed alle attività" aggiungere le seguenti: "di raccolta e"».

1.355

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al comma 7 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "e alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti assimilati"».

1.356

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "che il produttore provvede a destinare al recupero"».

1.357

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 28, comma 7, secondo periodo, le parole da "l'interessato" fino a "dell'impianto," sono sostituite dalle seguenti: ", intese come attività programmatorie per pianificare l'utilizzazione degli impianti mobili, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'inizio della campagna,"».

1.358

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 28, comma 7 secondo periodo, le parole da "l'interessato" fino a "dell'impianto" sono sostituite dalle seguenti : "almeno novanta giorni prima dell'installazione dell'impianto mobile di smaltimento o di recupero, l'interessato"».

1.359

TURRONI, DONATI, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 28, comma 7 secondo periodo, le parole da "l'interessato" fino a "dell'impianto" sono sostituite dalle seguenti: "tre

mesi prima dell'installazione dell'impianto mobile di smaltimento o di recupero, il soggetto interessato"».

1.360

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 28, comma 7, secondo periodo, le parole da "almeno sessanta" fino a "dell'impianto," sono sostituite dalle seguenti: "almeno ottanta giorni prima dell'installazione dell'impianto mobile di smaltimento o di recupero,"».

1.361

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'organizzazione del Comitato è la seguente: il Comitato è composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente:

a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive;

c) uno dal Ministro della salute con funzioni di vice-Presidente;

d) uno dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;

f) tre dalle regioni;

g) quattro dall'Unione italiana delle Camere di commercio;

h) due dalle categorie economiche, di cui uno delle categorie degli autotrasportatori.

Il Comitato ha potere deliberante"».

1.362

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nomina con proprio decreto i 15 membri che compongono il Comitato nazionale. I Commissari debbono essere esperti nella materia e vengono designati rispettivamente:

a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vice-presidente;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;

e) due dalle regioni;

f) tre dall'Unione italiana delle Camere di commercio;

g) quattro dalle categorie economiche, di cui uno delle categorie degli autotrasportatori.

Il Comitato ha potere deliberante"».

1.363

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente:

a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive;

c) uno dal Ministro della salute con funzioni di vice-Presidente;

d) uno dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;

e) tre dalle regioni;

f) tre dall'Unione italiana delle Camere di commercio;

g) tre dalle categorie economiche, di cui uno delle categorie degli autotrasportatori"».

1.364

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono nominati i membri del Comitato nazionale dell'Albo composto da 15 membri esperti nella materia designati rispettivamente:

a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vicepresidente;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;

e) tre dalle regioni;

f) due dall'Unione italiana delle Camere di commercio;

g) quattro dalle categorie economiche, di cui uno delle categorie degli autotrasportatori.

Il Comitato ha potere deliberante"».

1.365

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I membri del Comitato nazionale dell'Albo sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri esperti nella materia designati rispettivamente:

a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vicepresidente;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;

e) tre dalle regioni;

f) due dall'Unione italiana delle Camere di commercio;

g) quattro dalle categorie economiche"».

1.366

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, al comma 2, le parole: "15 membri" sono sostituite dalle seguenti: "13 membri" inoltre alla lettera *g)*, sostituire la parola: "sei" con la seguente: "quattro"».

1.367

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, al comma 2, alla lettera *g)*, sopprimere in fine le parole: "di cui due delle categorie degli autotrasportatori"».

1.368

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, comma 3, lettere *b)* e *c)*, sostituire le parole: "da un funzionario o un dirigente esperto in rappresentanza" con le seguenti: "da un professore universitario docente della materia, ovvero da un esperto nominato tra i funzionari o dirigenti e, in assenza, da un esperto designato dalle associazioni ambientaliste"».

1.369

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, comma 3, lettere *b)* e *c)*, sostituire le parole: "da un funzionario o un dirigente esperto in rappresentanza con le se-

guenti: "da un esperto nominato tra i funzionari o dirigenti e, in assenza, da un esperto designato dalle associazioni ambientaliste"».

1.370

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all 'articolo 30, comma 3, lettere *b)* e *c)*, sostituire le parole: "da un funzionario o un dirigente esperto" con le seguenti: "da un esperto designato, su parere delle associazioni ambientaliste,"».

1.371

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 3, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: *«d*-bis) da un funzionario o dirigente esperto designato dalle categorie economiche"».

1.372

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dai seguenti:

"4. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rif1uti pericolosi che non eccedano la quantità di dieci chilogrammi al giorno o di dieci litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti.

4-*bis* . L'iscrizione è condizione per la possibilità di effettuare attività di bonif1ca dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

4-*ter*. L'iscrizione se rinnovata annualmente al f1ne di sostituire l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti. L'iscrizione va in ogni caso rinnovata ogni cinque anni, ed in tale ipotesi non sostituisce la suddetta autorizzazione. Per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto"».

1.373

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 30 del decreto legislativo S febbraio 1997, n. 22, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. La condizione per la possibilità di effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti è l'iscrizione all'Albo. Tale iscrizione è obbligatoria per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di dieci chilogrammi al giorno o di dieci litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti.

4-*bis*. L'iscrizione se rinnovata annualmente sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti non pericolosi. L'iscrizione va in ogni caso rinnovata ogni cinque anni, ed in tale ipotesi non sostituisce la suddetta autorizzazione. Per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto."».

1.374

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Limitatamente ai rifiuti non pericolosi, l'iscrizione sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti non pericolosi. L'iscrizione va in

ogni caso rinnovata ogni anno. Per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.

4-*bis* La condizione per la possibilità di effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonif1ca, commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di sei chilogrammi al giorno o di sei litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti"».

1.375

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Devono essere iscritte all'Albo le seguenti categorie di impresa:

a) le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;

b) le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti;

c) le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto"».

1.376

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da esse o da terzi e le imprese

che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinque chilogrammi al giorno o di cinque litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni quattro anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto"».

1.377

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Tutti produttori, nonché le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da esse o da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di sei chilogrammi al giorno o di sei litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni due anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto"».

1.378

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione, da rinnovare annualmente, all'Albo tutti i produttori di rifiuti pericolosi, nonché le imprese che svol-

gono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da esse o da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di sei chilogrammi al giorno o di sei litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti"».

1.379

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Ai fini di una più elevata protezione dell'Ambiente, devono essere iscritte all'Albo le seguenti categorie di impresa:

a) le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;

b) imprese produttrici;

c) le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti *d)* le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto"».

1.380

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. L'iscrizione all'Albo deve essere rinnovata quattro anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di

commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto. Ai fini di una più elevata protezione dell'Ambiente, devono essere iscritte all'Albo le seguenti categorie di impresa le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche se da esse prodotti, le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti"».

1.381

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, dl commercio e di intermediazione dei rifiuti l'iscrizione all'Albo. Per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto. Ai fini di una più elevata protezione dell'Ambiente, devono essere iscritte all'Albo le seguenti categorie di impresa le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi e non pericolosi, le imprese che intendono effettuare attività di bonifica, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti"».

1.382

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le modalità di rinnovo dell'iscrizione all'Albo sono le seguenti:

a) ogni anno per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;

b) ogni due anni per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi;

c) ogni tre anni per le imprese che intendono effettuare attività di bonifica, di commercio ed intermediazione dei rifiuti;

d) ogni anno per le imprese che si occupano di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, owero di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti."».

1.383

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Ogni anno le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi devono iscriversi all'Albo. L'iscrizione va rinnovata ogni due anni per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, ogni tre anni per le imprese che intendono effettuare attività di bonifica, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, ogni anno per le imprese che si occupano di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, ovvero di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti"».

1.384

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le seguenti parole: "che eccedano la quantità di 30 chilogrammi al giorno o di trenta libri al giorno"».

1.385

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, al comma 4, sopprimere le parole da: "esclusi i trasporti" fino a: "dal produttore degli stessi rifiuti"».

1.386

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, al comma 4, sostituire le parole: "trenta chilogrammi" con le seguenti: "venti chilogrammi"».

1.387

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, al comma 4, sostituire le parole: "trenta litri" con le seguenti: "venti litri"».

1.388

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "e di recupero di rifiuti," aggiungere le seguenti: "ad esclusione della sola riduzione volumetrica,"».

1.389

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: "L'iscrizione" fino a: "cinque anni" con le seguenti: "La validità dell'iscrizione deve essere confermata ogni quattro anni dalla sezione regionale dell'Albo"».

1.390

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quattro anni"».

1.391

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo per svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti e per attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore dello Stato"».

1.392

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti che effettuano attività di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, nonché i soggetti che effet-

tuano le attività di gestione degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente"».

1.393

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 5, dopo le parole: "delle garanzie finanziarie" aggiungere le seguenti: "necessarie per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge"».

1.394

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 5, dopo le parole: "delle garanzie finanziarie" aggiungere le seguenti: "che devono essere prestate a favore dello Stato"».

1.395

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 5, dopo le parole: "delle garanzie finanziarie" aggiungere le seguenti: "idonee a coprire i potenziali danni all'ambiente e alle popolazioni"».

1.396

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "L'Albo deve deliberare entro novanta giorni"».

1.397

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 6, sostituire le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" con le seguenti: "da chiunque svolga attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, dalle imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità quotidiana di cui al comma 4 se effettuati dal produttore degli stessi rifiuti nonché dalle imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti"».

1.398

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" con le seguenti: "dalle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti"».

1.399

TURRON, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 30 comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" con le seguenti: "o delle regioni ai soggetti di cui al comma 4"».

1.400

TURRON, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 30, comma 6, sostituire le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" con le seguenti: "dai produttori, dalle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti"».

1.401

TURRON, DONATI, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 6, sostituire le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" con le seguenti:

a) il soggetto la cui attività ha prodotto in qualsiasi momento i rifiuti di cui alla lettera *a)* ed il soggetto che a qualsiasi titolo ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

b) chiunque svolta attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, dalle imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità quotidiana di cui al comma 4 se effettuati dal produttore degli stessi rifiuti nonché dalle imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di

titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti"».

1.402

TURRON, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 6, sostituire le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" con le seguenti:

a) qualunque persona fisica o giuridica di cui all'articolo 1, lettera *b),* della direttiva 75/442/CEE, ed il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

b) chiunque svolta attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, dalle imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità quotidiana di cui al comma 4 se effettuati dal produttore degli stessi rifiuti nonché dalle imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti"».

1.403

TURRON, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 6, sostituire le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" con le seguenti: "da chiunque produca i rifiuti di cui alla lettera *a)* e chiunque effettui operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti, chiunque svolga attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, dalle imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti dal pericolosi che non eccedano la quantità quotidiana di cui al comma 4 se effettuati dal produttore degli stessi rifiuti nonché dalle imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti"».

1.404

TURRON, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 6, sostituire le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" con le seguenti: "da colui che, con la propria attività, ha prodotto, anche successivamente, rifiuti e colui che ha effettuato operazioni di miscuglio, pretrattamento o tali da modificare, chiunque svolga attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, dalle imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la metà della quantità quotidiana di cui al comma 4 se effettuati dal produttore degli stessi rifiuti nonché dalle imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti"».

1.405

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al comma 6, dopo le parole: "che devono essere prestate a favore dello Stato" inserire le seguenti: "dai soggetti che devono iscriversi all'Albo"».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «dalle imprese di cui al comma 4».

1.406

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis.* A decorrere dall'anno 2002 il versamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, concernente le risorse finanziarie del predetto Albo, deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno prece-

dente, entro il 30 settembre per l'anno 2002 ed entro il 30 luglio per gli anni successivi"».

1.407

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-*bis.* Resta fissato l'obbligo di iscrizione all'Albo per i soggetti che trasportano rifiuti da demolizione e costruzione"».

1.408

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis.* L'obbligo di iscrizione all'Albo non vale per l'esercizio della raccolta differenziata, intesa come la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio o il recupero"».

1.409

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituite o partecipate dai comuni e dalle province che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal comune"».

1.410

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni, anche consorziati, garantiscono il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituite o partecipate dai comuni e dalle province che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti"».

1.411

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, al comma 10, al primo periodo dopo le parole: "i servizi di gestione dei rifiuti" aggiungere le seguenti: "urbani e dei rifiuti assimilati"».

1.412

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142" con le seguenti: "e dei consorzi istituiti ai sensi degli articoli 31 e 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381"».

1.413

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "che deve rispondere entro centoventi giorni"».

1.414

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, al comma 12, dopo le parole: "secondo criteri," aggiungere le seguenti: "di competenza e di professionalità"».

1.415

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 16, le parole: "rinnovata ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "rinnovata annualmente"».

1.416

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 16, le parole: "rinnovata ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "confermata annualmente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».

1.417

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 16, le parole: "rinnovata ogni due anni" sono sostituiti dalle seguenti: "ripresentata ogni anno per il rinnovo, che deve essere concesso entro dieci giorni dalla presentazione della domanda"».

1.418

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 16, le parole: "ogni due anni" sono sostituite dalla seguente: "annualmente"».

1.419

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, dopo il comma 16-*bis*, aggiungere il seguente:

"16-*ter*. Le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*"».

1.420

TURRONI, DONATI, MONTINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 33, al comma 5, dopo le parole: "e comunque" aggiungere la seguente: "rinnovata"».

1.421

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È esclusa la possibilità per i consorziati di farsi rappresentare in assemblea attraverso la delega"».

1.422

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La possibilità per i consorziati di farsi rappresentare in assemblea attraverso delega è esclusa comunque per i soggetti che operano su rifiuti pericolosi"».

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Turroni in discussione di questione pregiudiziale sul disegno di legge n. 374-B

La normativa delineata dal provvedimento in esame appare improntata ad una esasperata logica centralistica, in palese contrasto con i principi di autonomia e decentramento stabiliti dagli articoli 5 e 128 della Costituzione, in quanto nei procedimenti previsti non sono contemplate forme di partecipazione effettiva degli enti locali su cui ricadrebbero le cosiddette infrastrutture o le opere industriali «strategiche».

In pratica il progetto in esame avrebbe l'effetto di accentrare la fase decisionale e autorizzatoria in sede governativa, prevedendo una semplice comunicazione all'organo che dovrebbe realizzare il coordinamento tra gli enti locali interessati, ossia la Conferenza unificata prevista dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Lo Stato e le regioni si collocano nell'ordinamento costituzionale come soggetti titolari entrambi di una parte della sovranità nell'esercizio delle funzioni connesse al governo del territorio, senza alcuna subordinazione dell'uno all'altro ente, in una relazione di pari ordinazione, in cui la convergenza nella realizzazione dei principi e dei valori della Costituzione è definita dalla rispettiva attribuzione di competenze.

Vive in questa scelta la più profonda ed originale intuizione dei costituenti del 1948 che, nel già citato articolo 5, sancirono la volontà di promuovere attivamente le autonomie locali quali soggetti politici e istituzionali che non traggono la loro legittimazione genetica e funzionale da un atto autoritativo dello Stato centrale ma che ad esso pre-esistono, tanto che la Repubblica ne prevede non la istituzione, ma il riconoscimento.

Proprio nella prima parte della Costituzione (articolo 5) trova fondamento la riforma del titolo V della Costituzione recentemente approvata dal Parlamento e confermata dall'esito del *referendum* popolare del 7 ottobre 2001.

Il nuovo articolo 117 della Costituzione, infatti, delinea una diversa articolazione delle competenze legislative attribuite allo Stato ed agli altri enti che costituiscono il sistema delle autonomie (regioni, province, città metropolitane e comuni).

Il profilo centrale della riforma consiste nell'inversione del criterio di riparto delle competenze, dal momento che la Costituzione innovata enumera le sole materie di legislazione esclusiva dello Stato nonché quelle di legislazione concorrente, ribaltando il criterio precedentemente adottato.

Le nuove disposizioni equiparano testualmente i diversi livelli territoriali delle autonomie e rafforzano la posizione anche delle province e dei comuni, che nel testo previgente si vedevano riconosciuti quali enti auto-

nomi solo nell'ambito dei principi generali della Repubblica che ne determinavano le funzioni.

Sembra quindi venir meno se non altro per quanto concerne la forma generale di disciplina anche la necessità di una legge statale che intermedi la disposizione costituzionale con il regime di autonomia degli enti territoriali.

Possiamo notare come tale legittimazione trovi una fonte diretta nella Costituzione, tanto per le regioni, che per gli altri livelli di autonomia.

Si introduce la distinzione tra legislazione esclusiva e legislazione concorrente (meglio si direbbe «ripartita») riservando alla potestà legislativa esclusiva dello Stato un limitato nucleo di materie, elencate nel secondo comma dell'articolo 117 e attribuendo uno spazio significativo alla potestà legislativa delle regioni.

La legislazione concorrente, prevista dal terzo comma, è impostata sulla formula, secondo cui nelle materie riferite a tale tipo di legislazione, allo Stato spetta la determinazione dei soli principi fondamentali, restando invece tutto il resto della legislazione affidato alle regioni. In queste materie si trovano certamente i temi oggetto della delega (governo del territorio, porti ed aereoporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, produzione-trasporto-distribuzione dell'energia).

In ogni caso spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato o elencata nelle materie oggetto di legislazione concorrente.

Si tratta di una potestà legislativa di tipo primario, ossia non limitata dai principi fondamentali della legislazione statale, ma soltanto dal rispetto della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

Pertanto le materie di competenza regionale, ove non menzionate nei commi secondo e terzo, diventano tutte materie di legislazione primaria, alle quali si aggiungono quelle relative a tutte le materie diverse da quelle espressamente menzionate dai suddetti commi.

Particolarmente significativo è il fatto che entra nella Costituzione per la prima volta un richiamo esplicito alla dimensione comunitaria quale limite all'azione dello Stato e delle regioni, ovvero un radicamento strutturale dell'ordinamento comunitario all'interno dell'ordinamento nazionale.

Tale aspetto risulta particolarmente rilevante alla luce del regime derogatorio che il provvedimento in esame introduce per materie quali: la valutazione di impatto ambientale, gli appalti e la libera concorrenza.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, possiamo affermare che il disposto di cui all'articolo 1 del provvedimento risulta essere palesemente incostituzionale, laddove attribuisce allo Stato l'individuazione, la programmazione e l'approvazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici, escludendo quindi dal processo decisionale le regioni e gli altri enti locali.

Ad essi è solamente concesso l'espressione di un parere, peraltro non vincolante, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La stessa facoltà di proposta riconosciuta alla regioni ma non agli altri livelli di autonomia, non comporta in nessun caso partecipazione al processo legislativo e autorizzatorio delle opere, del loro tracciato e delle ripercussioni sul tessuto socio-economico e ambientale.

Attraverso questo meccanismo la competenza legislativa regionale, al di là delle rassicurazioni richiamate nel testo, risulta illegittimamente compressa sia nelle materie oggetto di potestà legislativa esclusiva sia in quelle oggetto di legislazione concorrente.

Il meccanismo disegnato nel provvedimento in oggetto, configura una lesione ancor più grave delle competenze costituzionalmente garantite (sesto comma, articolo 117 e 118 della Costituzione) in ordine alla potestà regolamentare e alle funzioni amministrative dal momento che ad essi non è attribuito alcun ruolo significativo.

Allo stesso modo, parimenti illegittima è la previsione di un decreto legislativo che attribuisca al CIPE il compito dei valutare le proposte dei promotori e di approvare il progetto preliminare e definitivo adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera: non può compensare, la presenza delle regioni nel CIPE, la perdita di potestà legislativa che registrano tali organismi territoriali.

Lo stesso dicasi all'articolo 2 per l'approvazione delle opere nella forma della «legge provvedimento», anche se limitatamente agli anni 2002 e 2003.

Siamo inoltre convinti che la normativa esaminata innescherà una serie di conflitti di attribuzione tra lo Stato e gli altri enti territoriali, col risultato di gravare la Corte costituzionale di un inutile contenzioso, peraltro evitabile.

Per questo, contrariamente a quanto si vuole affermare, questo provvedimento tende ad allontanare sul terreno istituzionale lo Stato e gli enti locali, e il nostro Paese dall'Europa, che ha già in gran parte compiuto il percorso di rafforzamento delle autonomie.

In un sistema che si avvia, almeno nelle intenzioni, a diventare federale, la legge obiettivo scardina l'ordinamento, caratterizzato dal pluralismo istituzionale diffuso e differenziato, nel quale, cioè, accanto allo Stato centrale e alle regioni, gli enti locali minori (province, città metropolitane e comuni) devono veder riconosciuta pari dignità politico-costituzionale.

Senatore TURRONI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 374-B. Em. 1.127, Turroni e altri	153	138	000	001	137	070	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 374-B. Em. 1.135, prima parte, Turroni e altri	162	142	000	002	140	072	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n. 374-B. Em. 1.138, Turroni e altri	153	137	000	000	137	069	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n. 374-B. Em. 1.141, Turroni e altri	161	144	000	001	143	073	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge n. 374-B. Em. 1.213, Turroni e altri	152	136	000	000	136	069	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n. 374-B. Em. 1.216, prima parte, Turroni e altri	158	139	000	000	139	070	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n. 374-B. Em. 1.219, Turroni e altri	153	134	000	000	134	068	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge n. 374-B. Em. 1.220, Turroni e altri	155	139	000	000	139	070	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge n. 374-B. Em. 1.221, Turroni e altri	151	134	000	000	134	068	RESP.
10	NOM.	Disegno di legge n. 374-B. Em. 1.222, prima parte, Turroni e altri	155	136	000	000	136	069	RESP.
11	NOM.	Disegno di legge n. 374-B. Em. 1.237, prima parte, Turroni e altri	151	136	000	000	136	069	RESP.
12	NOM.	Disegno di legge n. 374-B. Em. 1.261, prima parte, Turroni e altri	153	136	000	000	136	069	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0081 del 29-11-2001 Pagina 1

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 12												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
ACCIARINI MARIA CHIARA	R	R	R	R									
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ANDREOTTI GIULIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BAIO DOSSI EMANUELA							R			R			
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	R												
BATTAGLIA ANTONIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BETTA MAURO	R	R	R		R	R	R	R	R	R		R	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BONFIETTI DARIA					R	R	R	R	R	R	R	R	
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BUCCIERO ETTORE	C			C	C	C	C	C	C		C	C	

Seduta N. 0081 del 29-11-2001 Pagina 2

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 12											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO					R	R	R	R	R	R	R	R
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTELLANI PIERLUIGI	R	R		R	R	R		R	R	R		
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHERCHI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLLINO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORRADO ANDREA	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COZZOLINO CARMINE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CREMA GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	R	R	R	R					R	R	R	R
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DANZI CORRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE CORATO RICCARDO		C										
DEGENNARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0081 del 29-11-2001 Pagina 3

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 12												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
DENTAMARO IDA					R								
DE PAOLI ELIDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DE PETRIS LOREDANA		R		R		R	R	R	R	R	R	R	
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
DETTORI BRUNO	F	F	R	F	R	R	R	R	R	R	R	R	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
DI SIENA PIERO MICHELE A.		R	R	R	R	R	R	R	R	R		R	
DONATI ANNA	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FAVARO GIAN PIETRO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FORTE MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FRANCO PAOLO						R	R			R	R		
FRAU AVENTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
GIRFATTI ANTONIO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

Seduta N. 0081 del 29-11-2001 Pagina 4

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 12											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
GRECO MARIO	C	C	C	C	C	C			C	C		C
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO		R		R	R	R	R					
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO				C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUZZANTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C								
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LIGUORI ETTORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGRI GIANLUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAINARDI GUIDO		C	C	C								
MALABARBA LUIGI		R		R	R	R	R	R	R	R	R	R
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALENTACCHI GIORGIO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARANO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MASSUCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MICHELINI RENZO		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0081 del 29-11-2001 Pagina 5

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 12											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTI CESARINO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
MONTINO ESTERINO		R									R	
MORO FRANCESCO	C	C	C	C		R	R	C	R	R	C	C
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NANIA DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAGLIARULO GIANFRANCO	R											
PALOMBO MARIO	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C		C	C	C	C			C
PELLICINI PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
PESSINA VITTORIO		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
PETRINI PIERLUIGI	R	R	R	R	R		R	R		R	R	R
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PICCIONI LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C	C		C		C		
RIGHETTI FRANCO		F										
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RONCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0081 del 29-11-2001 Pagina 6

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 12											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
SALERNO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SOLIANI ALBERTINA	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R	R
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TIRELLI FRANCESCO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOIA PATRIZIA	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R	R
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
TREMATERRA GINO	C			C	C	C		C	C	C	C	C
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TURRONI SAURO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0081 del 29-11-2001 Pagina 7

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 12											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
VERALDI DONATO TOMMASO	R	R	R									
VICINI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VISERTA COSTANTINI BRUNO		R	R	R								
VIVIANI LUIGI	R	R	R	R		R					R	R
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il deputato Francesco Maria Amoruso, in sostituzione del deputato Carmelo Briguglio, dimissionario.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni similari criminali il senatore Euprepio Curto, in sostituzione del senatore Renato Meduri, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro funzione pubblica
(Governo Berlusconi-II)
Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'di enti pubblici (905)
(presentato in data **29/11/01**)
C.1534 approvato dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. SEMERARO Giuseppe
Modifica dell'articolo 164 del decreto legislativo 25 ottobre 1999, n. 490, in materia di sanzioni per costruzioni
abusive e di concessioni in sanatoria (901)
(presentato in data **28/11/01**)

Sen. GENTILE Antonio, NOCCO Giuseppe Onorato Benito, DEGENNARO Giuseppe, COSTA Rosario Giorgio, D'IPPOLITO Ida, FASOLINO Gaetano, NESSA Pasquale, PONZO Egidio Luigi, TREMATERRA Gino, CHIRILLI Francesco, LAURO Salvatore, MORRA Carmelo, MANUNZA Ignazio, SALZANO Francesco, IZZO Cosimo, FERRARA Mario

Francesco, MARANO Salvatore, CRINÒ Francesco Antonio, SALERNO Roberto
Modifiche ed integrazioni dell'articolo 155 del codice civile concernente disposizioni in materia di figli minori (902)
(presentato in data **28/11/01**)

Sen. BASTIANONI Stefano
Disposizioni in materia di servizi per l'ossigenoterapia domiciliare a lungo termine (903)
(presentato in data **28/11/01**)

Sen. CARELLA Francesco
Modifica agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, relativo alla attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (904)
(presentato in data **29/11/01**)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 127 (n. 64).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 29 dicembre 2001. La 1ª Commissione permanente e la Giunta per gli affari delle Comunità europee – ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento – potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di dirigente, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Guido Bertolaso.

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della salute, con lettera in data 23 novembre 2001, ha inviato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

Detto documento, in data 28 novembre 2001, è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Liguori ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00042, dei senatori Dato ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 novembre 2001)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 12

BALBONI: sulla mancata concessione del visto d'ingresso in Italia al signor Marian Ovidiu (4-00669) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

BERLINGUER: sulla verifica degli incarichi conferiti a dirigenti della pubblica amministrazione (4-00352) (risp. FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*)

BUDIN, FRANCO Vittoria: sulle affermazioni di esponenti del Governo in merito a possibili obiettivi terroristici in Italia (4-00440) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

COSSIGA: sulla partecipazione del sostituto procuratore della Repubblica Giulio Toscano alla manifestazione degli anti-G8 svoltasi a Catania (4-00280) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

GUBERT: sulla mancata concessione del visto d'ingresso in Italia ad alcuni componenti della comunità di Predazzo (Trento) in Romania (4-00538) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

GUBETTI ed altri: sulle dichiarazioni rese da magistrati della procura di Genova in merito agli eventi del G8 (4-00258) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

IOVENE: sugli incendi estivi in Calabria (4-00284) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

VALDITARA: sulla contestazione da parte del sindacato GILDA dei dati relativi alle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie (4-00226) (risp. FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*)

Interpellanze

BUDIN. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

il quotidiano «Il Piccolo» nella sua edizione odierna riporta la notizia secondo cui nell'ambito del convegno «Atmosfere in nero» – organizzato nella città di Trieste dalla Associazione «Novecento», sponsorizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia e dal Comune di Trieste – prenderà la parola per parlare della sua esperienza di guerra Christian de la Maziere, volontario della Brigata Waffen SS Charlemagne;

questa iniziativa dà piena cittadinanza ad un combattente volontario delle SS, ed esplicita e pubblica rivalutazione di quell'esperienza nazista;

il convegno si svolgerà nella città di Trieste, dove razzismo, totalitarismo e nazionalismo hanno prodotto sofferenze immani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'iniziativa;

se non ritenga che essa rappresenti un'offesa ai valori fondanti della Repubblica e della Costituzione;

se corrisponda al vero che le istituzioni locali stiano sostenendo anche finanziariamente il convegno;

in caso affermativo, se non ritenga che la scelta della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia e del Comune di Trieste di sostenere l'iniziativa si configuri come «atto contrario alla Costituzione».

(2-00095)

ANGIUS, BASSANINI, VIVIANI, VILLONE, FALOMI, BRUTTI Paolo, BRUTTI Massimo, VISERTA COSTANTINI, DI SIENA, TURCI, CALVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso che l'edizione del «Corriere della Sera» del 28 novembre 2001 riporta informazioni su incarichi estranei alla funzione del suo Ministero ricoperti dall'on. Frattini e in particolare:

sulla presidenza di un arbitrato relativo a una somma di 600 miliardi di lire per una commessa TAV, presidenza, si precisa, conservata anche se di recente il Consiglio dei ministri, di cui è autorevole membro l'on. Frattini, ha ripristinato accordi a trattativa privata, che il precedente Governo di centrosinistra aveva abolito, riguardanti anche una tratta contestata su cui è intervenuta la decisione del Governo;

sul fatto che l'on. Frattini è stato chiamato alla presidenza arbitrale da colui il quale due mesi fa è stato nominato presidente della società delle Ferrovie dello Stato che si occupa di investimenti;

sul fatto che l'on. Frattini è impegnato in altri collegi arbitrali, in particolare tra la SITAF e l'ANAS sul Frejus e tra l'Impregilo e il comune di Benevento;

sul fatto che si tratta di arbitrati miliardari, su cui si pagano percentuali dal 3 al 10 per cento delle somme contese;

sul fatto che l'on. Frattini è membro della Camera per la conciliazione e l'arbitrato per lo sport del CONI;

gli interpellanti chiedono di sapere:

se risultino vere le affermazioni contenute sulla stampa e che gli scriventi hanno solo richiamato e se non si ritenga di dare, in tal caso, tempestiva risposta in merito ai provvedimenti che il Governo intenda assumere per rimuovere lo scandaloso conflitto di interessi che si evidenzia;

quale sia, su un piano più generale, la posizione del Governo in materia di arbitrati e dei soggetti che possono essere chiamati a farne parte.

(2-00096 *p.a.*)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GUERZONI. – *Al Ministro della giustizia*. – Posto che:

la Sezione distaccata del Tribunale di Carpi (Modena) per l'Ufficio NEP, al di sotto dell'organico teorico nel concreto può contare soltanto su due unità di personale: una delle quali attualmente assente giustificato e l'altra, in partenza a breve per prendere posto, su sua domanda, in altra sede;

fin dallo scorso 8 agosto sono state trasferite presso l'ufficio giudiziario di Carpi, dopo loro domanda, due unità di personale NEP presso il Tribunale di Verona, le quali, purtroppo, dopo ormai cinque mesi non hanno ancora preso possesso del loro nuovo ufficio;

tenuto conto che:

i disagi di sempre si sono fatti di recente ancora più gravi con disfunzioni che potrebbero aggravarsi ulteriormente con pesanti e diffuse conseguenze anche perché si tratta di un distretto di giustizia che opera in un ampio territorio, economicamente assai dinamico e con cittadini, imprese e servizi, giustamente esigenti verso le prestazioni dei servizi della giustizia ai quali portano il loro intenso contributo, centinaia di operatori, con riferimento in particolare alle attività di numerose decine di studi forensi;

il prolungarsi della grave situazione sopra richiamata ed il rischio di un suo aggravamento, giustamente preoccupano il locale mondo della giustizia (magistrati, avvocati, eccetera) e, non di meno: imprese, cittadini e la stessa Amministrazione comunale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione sopra richiamata;

se non ritenga necessario attivare i suoi uffici affinché i due ufficiali giudiziari destinati all'ufficio NEP di Carpi, possano prendere «possesso» in anticipo della loro nuova destinazione, ancor prima della «pubblicazione» poiché, come è noto, dopo di essa può trascorrere ancora un mese per il «possesso» concreto.

(4-00999)

MALENTACCHI. – *Al Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Premesso che:

il settimanale «L'Espresso» del 21 giugno 2001 (pagina 20) riporta la notizia che «nel castello Utveggio, sul monte Pellegrino, che sovrasta Palermo, c'era nel 1992 una base del Sisde; il numero telefonico del Castello venne chiamato nel febbraio di quell'anno dal cellulare di Gaetano Scotto, uno degli autori della strage con l'autobomba di via D'Amelio contro il giudice Paolo Borsellino. E quella base venne smontata in fretta dopo che si iniziò ad indagare sul castello da cui era perfettamente visibile via D'Amelio e dal quale era possibile premere tranquillamente il telecomando e determinare l'esplosione senza subire nessuna conseguenza». L'articolo prosegue affermando che quanto riportato sopra risulta dalla deposizione del consulente della procura Gioacchino Genchi, funzionario di polizia esperto di informatica. Nell'aula del processo d'appello, a Caltanissetta, Genchi ha rivelato di essere stato bloccato quando le sue indagini puntarono verso il Cerisdi, la scuola di eccellenza per *manager* ospitata nel castello Utveggio e nella quale c'erano uomini del Sisde;

in data 19 luglio 2001, sempre il settimanale L'Espresso, sotto il titolo «Tre stragi, tre coincidenze», scrive: «Tra gli atti degli inquirenti che indagano sulle stragi del 1992-1993 ce ne sono alcuni che riguardano Lorenzo Narracci, vicecapo del Sisde di Palermo fino a 9 anni fa. Gli investigatori hanno un biglietto, trovato sulla montagna da dove fu premuto il telecomando per uccidere Giovanni Falcone, sul quale era annotato il suo numero di cellulare. Inoltre l'auto usata da Narracci era posteggiata in via Fauro a Roma, la notte dell'attentato a Maurizio Costanzo. Dai tabulati del cellulare di Bruno Contrada, l'ex numero 3 del Sisde, risulta una chiamata a Narracci (che era a Palermo) partita 80 secondi dopo la bomba che uccise Paolo Borsellino»,

si chiede di sapere se quanto riportato dagli articoli dell'Espresso corrisponda a verità, anche alla luce delle dichiarazioni di Giovanni Brusca riportate dal quotidiano «La Repubblica sabato 29 settembre 2001 (pagina 21), e quali iniziative il Ministro intenda porre in essere per fare luce su queste clamorose nuove rivelazioni.

(4-01000)

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 78ª seduta pubblica, del 27 novembre 2001, a pagina 54, l'intervento del senatore Novi deve leggersi nel seguente modo: «Noi difendiamo il Parlamento da magistrati golpisti».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 79ª seduta pubblica, del 28 novembre 2001, alla prima riga di pagina 46, la parola «notevole» va sostituita con la parola «certa».

Nella stessa pagina, alla settima riga del quarto capoverso, le parole: «a vegliare sulla» sono sostituite dalle parole: «rispettando la».